SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 dicembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 novembre 2023, n. **187**.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

1. La Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche», note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.

2. La Settimana nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche il Ministero dell'università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali musei nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

Finalità

1. La Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.

2. Le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale promuovono le attività svolte nell'ambito delle risorse di cui al comma 3 che perseguono le seguenti finalità:

a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline;

b) valorizzare e consolidare le esperienze nell'ambito delle discipline STEM nel *curriculum* dello studente;

c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;

d) supportare la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;

e) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle discipline STEM per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti;

f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;

g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM;

h) promuovere l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività similari per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;

i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)*, per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi;

l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;

m) promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, ferme restando le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla missione 4, «Istruzione e ricerca», componente 1, «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», e componente 2, «Dalla ricerca all'impresa», del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 854):

Presentato dall'onorevole MARTA SCHIFONE e dall'onorevole TOMMASO FOTI, il 2 febbraio 2023.

Assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 15 marzo 2023, con i pareri della Commissione I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 21 marzo 2023, il 4 e il 18 luglio 2023 e il 20 settembre 2023.

Esaminato in Aula il 9 ottobre 2023 e approvato l'11 ottobre 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 906):

Assegnato alla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 17 ottobre 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 21 novembre 2023 e approvato definitivamente il 22 novembre 2023.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1949, n. 124.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, è il seguente:

«Art. 19 (*Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità*). In vigore dal 4 luglio 2006 — 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»

— Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2004, n. 280, è il seguente:

«Art. 10 (*Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi*). — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»

23G00197

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. **188**.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi da 515 a 518, ai sensi dei quali è stato istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (Agricat);

Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

Visto il regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

Considerato che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla scorsa programmazione, dispongono che anche per gli interventi settoriali le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nel Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata;

Considerata, pertanto, la necessità di stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti PAC, anche per gli interventi settoriali;

Considerata la necessità di stabilire disposizioni per il recupero degli importi indebitamente percepiti dall'impresa agricola beneficiaria a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, comunicati dal Fondo mutualistico nazionale AgriCat;

Considerata la necessità di disciplinare il recupero di pagamenti indebiti, precedentemente regolato a livello unionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

EMANA
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo la lettera *o)* sono aggiunte le seguenti:

«o-*bis*) provvedimento di riconoscimento: il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti;

o-*ter*) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui alle disposizioni nazionali attuative, che stabiliscono le norme sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate.».

Art. 2.

*Introduzione articolo 1-*bis *del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42*

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, al capo II, all'articolo 2, è anteposto il seguente:

«Art. 1-*bis (Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili).* — 1. La restituzione di un pagamento indebito è richiesta entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarità sanzionabili.

2. I soggetti delegati e gli enti preposti all'accertamento dell'indebito, se competenti, richiedono al beneficiario la restituzione in favore dell'Organismo pagatore di quanto indebitamente percepito; se non competenti a richiedere la restituzione, trasmettono tempestivamente all'Organismo pagatore le relazioni di controllo o i documenti analoghi e le segnalazioni di irregolarità ricevute. In quest'ultimo caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di approvazione o, in mancanza, di ricevimento dei predetti documenti da parte dell'Organismo pagatore competente.

3. Non si procede al recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell'indebito sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e comunque se l'importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera cento euro.

4. Il termine di pagamento concesso al beneficiario per la restituzione dell'indebito non può essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di recupero. Salvo diversa previsione del presente decreto, gli interessi sulle somme da restituire sono calcolati con decorrenza dal termine assegnato al debitore nel provvedimento che dispone il recupero dell'indebito, ovvero, in caso di malafede, dalla data di percepimento dell'aiuto.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* del codice penale, l'autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In base alla gravità dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione è pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.»;

b) al comma 3 le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

c) al comma 4 le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 dopo il comma 4, è aggiunto, infine, il seguente:

«4-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 6, comma 9, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo le parole «non si riscontrino più di tre capi non accertati;» sono aggiunte le seguenti: «oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai tredici capi e inferiori a quaranta capi, non si riscontrino più del 30 per cento di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le parole: «sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalità rafforzata», sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli obblighi della condizionalità rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 2023, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo le parole: «Violazione degli impegni» sono inserite le seguenti: «e degli altri obblighi»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.».

Art. 10.

Modifica del Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. Il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Capo VII - Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'ortofrutta e del settore delle patate e del settore olivicolo

Art. 18 *(Inosservanza dei criteri di riconoscimento).* — 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che non rispetta uno o più dei criteri di riconoscimento, è soggetta alla sanzione della revoca del riconoscimento.

Art. 19 *(Frodi).* — 1. Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all'indebito conseguimento degli aiuti è soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni:

a) revoca del riconoscimento;

b) recupero degli aiuti già erogati da parte dell'Organismo pagatore;

c) esclusione del riconoscimento per l'anno successivo a quello in cui è stata commessa la frode.

2. Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai

fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2115, finché i fatti non sono accertati e, per lo stesso periodo, è sospeso il riconoscimento.

Art. 20 *(Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni).* — 1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori, rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi.

2. Gli interessi sono calcolati:

a) a decorrere dal ricevimento del pagamento indebito;

b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

Art. 21 *(Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle patate).* — 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, che richiede nella domanda di aiuto un importo superiore al 3 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore competente è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che siano risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

2. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.

Art. 22 *(Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate).* — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori che viola le norme di commercializzazione o non rispetta i requisiti minimi di cui al Titolo II del regolamento di esecuzione (UE) 2011/543 in materia di operazioni di ritiro dal mercato di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la distribuzione gratuita è soggetta alle seguenti sanzioni:

a) se i quantitativi non conformi sono inferiori al 10 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari all'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;

b) se i quantitativi non conformi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari al doppio dell'importo dell'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;

c) se i quantitativi non conformi superano il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato.

Art. 23 *(Sanzioni applicabili per la violazione delle regole nelle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate).* — 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che effettua lo smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 in modo non conforme a quanto stabilito dall'autorità nazionale competente, non è ammessa alle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 21.

2. Alla medesima sanzione è soggetta l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazione di produttori che abbia provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative nello svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente.

Art. 24 *(Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato nel settore dell'ortofrutta e delle patate).* — 1. I destinatari dei prodotti ritirati dal mercato che violano le condizioni previste dall'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/126 sono soggetti all'esclusione dal diritto di ricevere i prodotti ritirati dal mercato per il periodo di un anno e sono tenuti al versamento di una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto.

Art. 24-*bis (Inosservanza dell'obbligo di informazione nel settore dell'ortofrutta e delle patate).* — 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che non fornisce, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è soggetta alla revoca del riconoscimento.

2. Nel caso previsto dal comma 1, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi. Gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli erogati sono recuperati.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.

Art. 24-*ter (Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta nel settore dell'ortofrutta previste dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126).* — 1. Fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la raccolta verde quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile alla misura;

b) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata;

c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.

2. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli

obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la mancata raccolta quanto ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile alla misura;

b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, salvo che l'intervento non abbia ad oggetto piante ortofrutticole che hanno un periodo di raccolta superiore ad un mese;

c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.

Art. 24-*quater (Sanzione a fronte della presentazione tardiva della domanda di aiuto).* — 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che opera nei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate e che presenta una domanda di aiuto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, è soggetta ad una sanzione pari alla riduzione dell'1 per cento dell'importo dell'aiuto riconosciuto, per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda.

Art. 24-*quinquies (Sanzioni per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il settore olivicolo).* — 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore olivicolo che, ai fini del conseguimento del pertinente aiuto, dichiara un valore della produzione commercializzata di cui agli articoli 30, 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126, diverso da quella accertato, è soggetta alle seguenti sanzioni:

a) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è minore del 5 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto in misura corrispondente;

b) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore al 5 per cento ma inferiore al 20 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto nella medesima misura, con una ulteriore riduzione del 5 per cento;

c) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore o uguale al 20 per cento, il riconoscimento è revocato per l'anno di competenza.

2. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, l'Organismo pagatore compensa l'importo residuo dell'aiuto da erogare con l'importo indebitamente percepito e, per l'eventuale eccedenza, procede all'escussione della polizza fideiussoria. Nel caso di cui alla lettera *c)*, l'Organismo pagatore escute la polizza fideiussoria al fine di ottenere la restituzione integrale di quanto erogato.».

Art. 11.

*Inserimento dei Capi VII-*bis *e VII-*ter
al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo il Capo VII sono inseriti i seguenti:

«Capo VII-*bis* – Sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo

Art. 24-*sexies (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti).* — 1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2021/2115, che non realizzano sull'intera superficie l'intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni:

a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata è di minima entità e comunque non superiore al 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;

c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda è superiore al 50 per cento, l'aiuto è negato e, se già concesso, è integralmente restituito.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione è riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.

3. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che hanno ricevuto l'anticipo previsto dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/1149 sono esclusi per tre anni dall'accesso ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e si procede all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi:

a) se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento;

b) se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso;

c) se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;

d) se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.

4. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che non hanno ricevuto l'anticipo del contributo sono esclusi per un anno dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi:

a) presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;

b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo;

c) presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Art. 24-*septies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vendemmia verde).* — 1. I be-

neficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano l'intervento sull'intera superficie oggetto della domanda sono soggetti alle seguenti sanzioni:

a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è di minima entità e comunque non supera il 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di aiuto è superiore al 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie realizzata e ridotto del doppio della differenza;

c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda supera il 50 per cento, l'aiuto è negato e, se già concesso, è restituito. In tale ipotesi il beneficiario è escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 24-*octies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali).* — 1. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2021/2115 che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti sanzioni:

a) un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento dell'anticipo erogato;

b) due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 30 per cento ma inferiore al 50 per cento dell'anticipo erogato;

c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore o uguale al 50 per cento dell'anticipo erogato.

2. In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128.

3. I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o che rinunciano al contributo dopo aver percepito l'anticipo sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per tre anni.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, nel settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-*bis*, qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato è superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applica alcuna sanzione:

a) in caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;

b) se l'importo non speso è inferiore al 10 per cento dell'anticipo erogato.

Art. 24-*novies (Sanzione a carico del distillatore dei sottoprodotti della vinificazione).* — 1. Il distillatore che viola gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *g)*, del regolamento (UE) 2021/2115, in materia di distillazione dei sottoprodotti, è soggetto alla revoca del provvedimento di riconoscimento ed al diniego di accesso agli aiuti comunitari previsti per l'anno successivo all'accertamento della violazione.

Art. 24-*decies* (*Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi).* — 1. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera *k)*, del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), risultano inferiori al 50 per cento del valore del progetto approvato perdono il diritto all'aiuto e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per i due esercizi finanziari comunitari successivi.

2. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera *k)*, del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 per cento e inferiori al 75 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pari all'importo del contributo ritenuto non ammissibile e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per l'esercizio finanziario comunitario successivo.

3. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera *k)*, del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori al 90 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pecuniaria pari al valore delle spese non rendicontate escludendo quelle in economia, e non ritenute ammissibili.

Capo VII-*ter* – Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'apicoltura

Art. 24-*undecies (Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115).* — 1. I beneficiari dei finanziamenti per l'acquisto dei beni, previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2021/2115, il cui uso e utilità economica non si esauriscono entro un anno, quando non rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, sono soggetti al recupero degli aiuti.

2. La medesima sanzione si applica in caso di violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, punto *iii)* del regolamento (UE) 2021/2115, nonché in caso di violazione delle regole stabilite dalla legislazione nazionale sull'identificazione del predetto materiale biologico.

3. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2 siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione pari all'importo percepito.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la cifra «12», le parole: «, comma 2» sono soppresse;

2) dopo la cifra «15», le parole «, comma 2» sono soppresse;

3) sono inserite, in fine, le seguenti «, 21 e 23»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalità di esecuzione dei controlli finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII. VII-*bis* e VII-*ter*, le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:

a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI;

b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera *a)*, si applicano le riduzioni previste al Capo IV;

c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera *b)*, si applicano le riduzioni previste al Capo II.»;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti.».

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Serie Generale n. 298 del 27 dicembre 1947.

«Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87 - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— Si riporta l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 33 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*. — Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31».

— Si riporta l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2022:

«Art. 2 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*. — 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative».

— Si riportano i commi 515, 516, 517 e 518 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):

«515. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f)*, e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'esito della trasformazione prevista dall'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.

518. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016».

— Si riporta l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»:

«Art. 1 *(Principio di legalità)*. — Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati».

— Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani stra-

tegici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021, L 435.

— Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021, L 435.

— Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'8 luglio 2022, L 183.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'8 luglio 2022, L 183.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 luglio 2022, L 199.

— Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2022, L 138.

— Il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2023, n. 94.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 1 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto.

«Art. 1 *(Oggetto, definizioni e soggetti attuatori).* — 1. Il presente decreto disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115.

2. Ai fini del presente decreto, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;

b) riduzione non superiore a 100 euro;

c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «parcella agricola»: una unità di superficie agricola, come definita nel Piano strategico della PAC;

b) «superficie dichiarata»: la superficie oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento. Qualora la stessa superficie costituisca la base per una domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di più interventi, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi;

c) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti;

d) «capi dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;

e) «capo potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;

f) «capo accertato»: nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;

g) «gruppo coltura»: la superficie per la quale è previsto lo stesso importo unitario dell'intervento. Si distingue in:

1) superficie dichiarata ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;

2) superficie che dà diritto al pagamento ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;

3) superficie che dà diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;

4) superficie dichiarata per ciascuna misura di sostegno accoppiato al reddito;

5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo unitario. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate;

h) «gruppo di impegni»: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;

i) «gruppo di infrazioni»: l'insieme di due o più infrazioni relative ad impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;

l) «PSP»: il Piano Strategico PAC;

m) «portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

n) «gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

o) «persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

o-bis*) provvedimento di riconoscimento: il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti;*

o-ter*) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui alle disposizioni nazionali attuative, che stabiliscono le norme sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate.*

5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) 2021/2116, applicano le sanzioni previste dal presente decreto».

Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 2 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Ambito d'applicazione).* — 1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II o degli articoli70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115.

1-bis. *Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603*-bis *del codice penale, l'autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda*.

2. (*abrogato*) ».

Note all'art. 4:

— Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Calcolo delle riduzioni)*. — 1. L'ammontare delle riduzioni è calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare in cui si è verificata l'infrazione.

2. In base alla gravità dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione è pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.

3. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione è pari al *20 per cento* dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.

4. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al *30 per cento* dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.

5. Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti indicati all'articolo 2, comma 1, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una infrazione per violazione di una norma nazionale di attuazione di quanto disposto nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorità, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione di cui al comma 2 sono ridotte, rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento.

6. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta».

Note all'art. 5:

— Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande)*. — 1. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, comporta una riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.

2. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

3. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 428 del 1990, comporta una riduzione pari al 3 per cento, per ciascun giorno di ritardo, del corrispettivo dei diritti all'aiuto o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.

4. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all'aiuto è considerata irricevibile e al beneficiario non è assegnato alcun diritto o nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.

4-bis. *Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.*».

Note all'art. 6:

— Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Omesse o inesatte dichiarazioni)*. — 1. Qualora un beneficiario, per un dato anno, non dichiari tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°dicembre 1999, n. 503, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, o in una domanda di pagamento, e la somma della superficie dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate sia superiore al 3 per cento della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie ovvero del sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici è ridotto fino al 3 per cento sulla base dei criteri previsti dai decreti di cui all'articolo 25, in funzione della entità dell'omissione.

2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, qualora nell'ambito di un intervento sia applicabile un limite o un massimale individuale, e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario superi il suddetto limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.

3. Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura dichiari una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo coltura a cui si riferiscono gli impegni violati, dalla quale è sottratta:

a) due volte la differenza accertata per il gruppo coltura in questione, se questa è superiore al 3 per cento o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della superficie determinata;

b) l'intero importo dell'aiuto o della misura di sostegno per il gruppo coltura in questione se la differenza accertata è superiore al 20 per cento;

c) se la differenza accertata è superiore al 50 per cento, il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

4. Qualora la differenza, tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, e la superficie determinata, sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

5. Al beneficiario che nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115, qualora la differenza accertata, di cui al comma 3 del presente articolo, non superi il 10 per cento della superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta una sola volta la differenza accertata. Tale beneficiario è sottoposto a controllo l'anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dall'applicazione del presente comma con ricalcolo della riduzione per l'anno precedente.

6. Qualora si accerti che il «giovane agricoltore», di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, non possieda i requisiti relativi allo status di «capo dell'azienda» o alla capacità professionale stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il relativo sostegno complementare al reddito non è concesso o è revocato integralmente e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al 20 per cento dell'importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/2220, qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori, si accerti che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente o il loro valore sia stato indebitamente fissato su un valore errato, l'agricoltore interessato restituisce alla riserva nazionale i diritti indebitamente assegnati ovvero la parte del loro valore indebitamente assegnato. I diritti all'aiuto indebitamente assegnati o la parte di valore indebitamente assegnati si considerano non assegnati dal momento della loro attribuzione.

8. In caso di trasferimento a terzi da parte del beneficiario originario, l'obbligo di restituzione, proporzionalmente al numero di diritti trasferiti, e la rettifica incombono anche sui cessionari, qualora il cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.

9. L'importo totale dell'aiuto, cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per bovini, ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa agli stessi animali, o di un tipo di operazione nell'ambito di tale misura di sostegno, è versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

a) non si riscontrino più di tre capi non accertati;oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai tredici capi e inferiori a quaranta capi, non si riscontrino più del 30 per cento di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo;

b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

10. In mancanza delle condizioni di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)*, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto è così ridotto:

a) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale al 20 per cento, la riduzione è effettuata in tale misura;

b) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione è effettuata nella misura di due volte tale percentuale;

c) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 30 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno;

d) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 50 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato».

Note all'art. 7:

— Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Disposizioni transitorie in materia di condizionalità).* — 1. Le regole della condizionalità di cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per impegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la vendemmia verde, adottati prima del 2023.

2. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito del PSP a norma del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, *si applicano gli obblighi della condizionalità rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli*».

Note all'art. 8:

— Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Disposizioni transitorie in materia di condizionalità).* — 1. Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25. Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.

2. *Per l'anno 2023, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.* 3. *Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.*

3. *Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.».*

Note all'art. 9:

— Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto:

«Art. 15 *(Violazione degli impegni* e degli altri obblighi *dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali).* — 1. *Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.*

1-bis. *I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.*»

Note all'art. 12:

— Si riporta l'articolo 25 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto:

«Art. 25 *(Omesse o inesatte dichiarazioni).* — 1. 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12, 13, 14, 15, *21 e 23*.

1-bis. *Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalità di esecuzione dei controlli finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24.*

2. *Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII, VII*-bis *e VII*-ter, *le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:*

a) *le riduzioni previste ai Capi III, V e VI;*

b) *all'importo risultante dall'applicazione della lettera* a)*, si applicano le riduzioni previste al Capo IV;*

c) *all'importo risultante dall'applicazione della lettera* b)*, si applicano le riduzioni previste al Capo II.*

2-bis. *Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti.*».

23G00199

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2023.

Regolamento che disciplina l'attività negoziale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», e in particolare l'art. 29, comma 4, che affida a un regolamento la definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi;

Visto l'art. 43 della legge n. 124 del 2007, che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE», che dispone la non applicabilità delle disposizioni contenute nello stesso decreto ai contratti per attività di *intelligence*;

Visto l'art. 136, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», che dispone la non applicabilità delle disposizioni contenute nello stesso decreto ai contratti ai quali il decreto legislativo n. 208 del 2011 non si applica in virtù dell'art. 6 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di contabilità del DIS e dei Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all'art. 29, comma 3, della legge n. 124 del 2007;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti l'organizzazione ed il funzionamento del DIS, dell'AISE e dell'AISI adottati rispettivamente in attuazione degli articoli 4, comma 7, 6, comma 10 e 7, comma 10 della legge n. 124 del 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate, di cui all'art. 4, comma 3, lettera *l)* della legge n. 124 del 2007;

Considerata la necessità, in relazione all'esclusione dei contratti per le esigenze degli Organismi di informazione sia dall'ambito di applicazione della disciplina generale dei contratti pubblici, sia dal decreto legislativo n. 208 del 2011, di una disciplina articolata e organica dell'attività negoziale del DIS e delle Agenzie, con la definizione di procedure che tengano conto delle esigenze di segretezza e sicurezza che connotano l'attività degli Organismi di informazione e che risultino funzionali ad assicurare la necessaria tempestività ed efficacia dell'attività di *intelligence*;

Ravvisata la necessità di attualizzare, semplificare e affinare la disciplina regolamentare in materia di contratti per attività di *intelligence*, anche alla luce delle esperienze maturate nella gestione dei contratti del settore e tenuto conto, altresì, della disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto a tali fini di dover modificare la disciplina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016, recante «Regolamento che disciplina l'attività negoziale del DIS, dell'AISE e dell'AISI, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 2016;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I
DEFINIZIONI, OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Definizioni e denominazioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) legge: la legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) sistema di informazione per la sicurezza: il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 2 della legge;

c) DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della legge;

d) AISE: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'art. 6 della legge;

e) AISI: l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'art. 7 della legge;

f) Organismi o Comparto: il DIS, l'AISE e l'AISI;

g) direttore generale: il direttore generale del DIS;

h) direttori: il direttore generale del DIS e i direttori dell'AISE e dell'AISI;

i) direttori delle agenzie: i direttori dell'AISE e dell'AISI;

l) struttura amministrativa: la struttura di ciascun Organismo a cui sono affidate le procedure di scelta del contraente, l'adozione degli atti negoziali, le liquidazioni e i pagamenti delle spese;

m) sedi decentrate: le sedi all'estero e le articolazioni decentrate sul territorio nazionale del DIS, dell'AISE e dell'AISI;

n) spese di funzionamento ad immediata esecuzione delle agenzie: spese per le quali è necessaria un'immediata autorizzazione ed attivazione della spesa, ovvero acquisizioni di carattere urgente volte ad assicurare la continuità delle attività o l'incolumità delle persone;

o) minuto mantenimento: gli interventi minimali necessari a conservare in efficienza gli immobili per l'uso al quale sono destinati, che non richiedono particolari competenze specialistiche del personale operatore e che sono eseguiti esclusivamente per evitare i deterioramenti prodotti dall'uso;

p) lavori, servizi o forniture complessi: lavori, servizi o forniture dichiarati dal competente Organismo particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico o tecnico, ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

q) lavori, servizi o forniture economicamente rilevanti: lavori, servizi o forniture di importo superiore ad euro 500.000,00, IVA esclusa.

2. Nelle attività precontrattuali, contrattuali e di esecuzione, il DIS, l'AISE e l'AISI, ferme restando le denominazioni convenzionali stabilite con determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata di cui all'art. 3 della legge, possono associare la denominazione presente negli indici dei domicili digitali della pubblica amministrazione (IPA).

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del DIS, dell'AISE e dell'AISI e quella comunque rivolta all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture necessari per il funzionamento degli Organismi e del Sistema di informazione per la sicurezza.

Art. 3.

Principi e disposizioni generali

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture hanno luogo nel rispetto del principio di segretezza e sicurezza dell'attività del Sistema di informazione per la sicurezza, e con modalità idonee ad assicurare l'interesse prioritario della sicurezza della Repubblica.

2. Ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera *c)* e 8, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2011 e dell'art. 136, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, ai contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 2 non si applicano il decreto legislativo n. 208 del 2011 e il decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le procedure di cui al presente regolamento sono effettuate nel rispetto del principio di legalità e in coerenza con i principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e buon andamento dell'azione amministrativa. Le procedure di affidamento sono improntate al raggiungimento dell'obiettivo del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

4. L'affidamento di lavori, servizi e forniture ha luogo nel rispetto della programmazione finanziaria del comparto, adottata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 29, comma 3, della legge.

5. Gli Organismi adottano strumenti di rilevazione, monitoraggio e controllo delle spese volti ad ottimizzare l'allocazione delle risorse in linea con gli obiettivi della programmazione finanziaria di cui al comma 4.

6. L'esecuzione delle prestazioni è regolata da atti negoziali secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per la scelta dei contraenti, gli Organismi si avvalgono di un elenco unico di comparto nel cui ambito sono iscritti gli operatori economici, distintamente per settori merceologici.

7. Possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni e di servizi le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sempre che le condizioni e modalità di fornitura risultino compatibili con le esigenze di segretezza, sicurezza e tempestività degli Organismi.

8. Gli atti negoziali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo dell'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il DIS di cui all'art. 29, comma 3, lettera *c)* della legge.

9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, agli atti, ai documenti e alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ove classificati, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 3, lettera *l)* della legge.

Art. 4.

Contratti misti

1. I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. Qualora non diversamente motivato dalla stazione appaltante, l'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla trattativa privata di cui agli articoli 18 e 19 e al dialogo competitivo di cui all'art. 21 per l'affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti prescritti dal presente regolamento per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista nel contratto.

2. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, gli Organismi possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o un appalto unico. Se scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo oggetto.

3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

TITOLO II
ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 5.

Fasi

1. La realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi si articolano nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Art. 6.

Responsabile del procedimento

1. Con l'atto che dà avvio alla fase di affidamento è nominato un responsabile del procedimento, che svolge tutti i compiti relativi alla procedura negoziale non attribuiti ad altri specifici soggetti da disposizioni regolamentari o adottate sulla base di disposizioni regolamentari, ferma restando la funzione di coordinamento della fase di esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento, identificato quale titolare di una struttura o funzione, è comunicato all'operatore economico aggiudicatario al momento della sottoscrizione dell'atto negoziale.

Art. 7.

Strutture tecniche

1. Le fasi di progettazione e, salvo diversa previsione, di esecuzione sono di competenza delle strutture tecniche.

2. Le strutture tecniche sono le articolazioni degli Organismi che, nelle materie di propria competenza, elaborano i progetti di spesa e predispongono le specifiche tecniche dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto di affidamento.

3. In particolare, in relazione alle materie o ai settori di competenza, le strutture tecniche:

a) effettuano studi di fattibilità;

b) elaborano i progetti considerati strumentali per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;

c) concorrono, per gli aspetti tecnici di competenza, all'elaborazione della pianificazione finanziaria delle acquisizioni di lavori, beni e servizi del comparto.

4. Alle strutture tecniche competono le attività di direzione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo delle prestazioni connesse all'esecuzione degli atti negoziali riferiti alle materie o ai settori di propria competenza, ivi compreso il coordinamento delle attività del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, ove previsti.

Art. 8.

Direttore dei lavori

1. Per la verifica dell'esecuzione dei lavori economicamente rilevanti o complessi e, indipendentemente dall'importo, qualora l'intervento preveda la redazione di elaborati progettuali, è nominato un direttore dei lavori tra il personale tecnico degli Organismi in possesso della necessaria qualificazione.

2. Il direttore dei lavori ha il compito di vigilare sulla realizzazione dei lavori, verificando che siano eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni negoziali.

3. In particolare, il direttore dei lavori:

a) verifica la fattibilità del progetto;

b) esercita il controllo tecnico, direttamente o a mezzo di assistenti (verifiche, prove, misurazioni, esami);

c) è responsabile dell'accettazione dei materiali;

d) esercita il controllo amministrativo sull'opera appaltata (contabilità lavori, stati di avanzamento, varianti, sospensioni);

e) controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori;

f) verifica il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

g) propone al responsabile del procedimento verifiche circa l'adempimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori;

h) verifica, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione di cui al comma 4, lettera *b)*, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al responsabile del procedimento;

i) emette istruzioni o ordini di servizio in qualità di organo ausiliario del committente;

l) fornisce gli elementi informativi al responsabile del procedimento per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale;

m) è responsabile della corretta tenuta del registro di contabilità e delle altre scritture contabili di cui all'art. 52;

n) può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al responsabile del procedimento;

o) nell'ambito di quanto previsto dall'art. 49, determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, dandone comunicazione, per l'approvazione, al responsabile del procedimento. Nel caso in cui i nuovi prezzi comportino la modifica del quadro economico dell'intervento, il direttore dei lavori deve acquisire il preventivo assenso della struttura amministrativa, salvi i casi in cui le lavorazioni e i materiali non previsti dal contratto siano necessari per salvaguardare l'incolumità delle persone o la continuità dell'attività degli Organismi. In tali ultimi casi, i nuovi prezzi devono essere ratificati dalla struttura amministrativa;

p) emette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'art. 62.

4. In relazione alla complessità dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'art. 76, comma 2:

a) l'incarico di direttore dei lavori può essere affidato anche a professionisti esterni, in possesso della necessaria qualificazione e abilitazione di sicurezza, ai sensi dell'art. 44;

b) il direttore dei lavori può essere coadiuvato da una struttura di direzione dei lavori, costituita in tempo utile per l'avvio dell'esecuzione, su proposta della struttura tecnica, e composta di norma, da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere ed eventualmente da professionalità specialistiche in materia informatica. I predetti incarichi possono essere affidati a personale degli Organismi, ove in possesso di adeguate professionalità, ovvero a professionisti esterni, in possesso della necessaria qualificazione e abilitazione di sicurezza, ai sensi dell'art. 44.

Art. 9.

Direttore dell'esecuzione

1. Nel caso di servizi o forniture economicamente rilevanti o complessi le attività di coordinamento, di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione e di verifica di conformità della prestazione sono svolte dal direttore dell'esecuzione, con il ruolo di supporto al responsabile del procedimento.

2. In particolare, il direttore dell'esecuzione:

a) esercita il controllo tecnico delle prestazioni, direttamente o a mezzo di assistenti (verifiche, prove, misurazioni, esami, accettazione dei materiali);

b) esercita il controllo amministrativo delle prestazioni (contabilità, stati di esecuzione, varianti, sospensioni), dandone tempestiva comunicazione al responsabile del procedimento;

c) verifica il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

d) propone al responsabile del procedimento verifiche circa l'adempimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni di servizi;

e) verifica la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al responsabile del procedimento;

f) garantisce il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

g) redige relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto, ove richiesto dal responsabile del procedimento;

h) segnala tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

i) emette istruzioni o ordini di servizio in qualità di organo ausiliario del committente;

l) può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al RUP;

m) nell'ambito di quanto previsto dall'art. 49, determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle prestazioni e dei materiali non previsti dal contratto, dandone comunicazione, per l'approvazione, al responsabile del procedimento. Nel caso in cui i nuovi prezzi comportino la modifica dell'importo contrattuale, il direttore dell'esecuzione deve acquisire il preventivo assenso della struttura amministrativa, salvi i casi in cui le prestazioni non previste dal contratto siano necessarie per salvaguardare l'incolumità delle persone o la continuità dell'attività degli Organismi. In tali ultimi casi, i nuovi prezzi devono essere ratificati dalla struttura amministrativa;

n) emette il certificato di conformità della prestazione di cui all'art. 63.

3. Qualora l'atto negoziale preveda livelli qualitativi dei prodotti o dei servizi, ovvero premi per prestazioni migliorative o aggiuntive, le attività del direttore dell'esecuzione sono volte a valutare anche aspetti inerenti alla qualità dei servizi o dei beni forniti, all'adeguatezza delle prestazioni, al raggiungimento degli obiettivi ed alla soddisfazione dell'utente finale del servizio o del fruitore del bene.

4. Il direttore dell'esecuzione è nominato tra il personale degli Organismi in possesso di specifica competenza professionale in relazione all'oggetto della prestazione.

5. Il direttore dell'esecuzione può essere coadiuvato da qualificato personale.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 76, comma 2, l'incarico di direttore dell'esecuzione può essere affidato anche a professionisti esterni, in possesso della necessaria qualificazione e abilitazione di sicurezza, ai sensi dell'art. 44.

TITOLO III

OPERATORI ECONOMICI E REQUISITI DI IDONEITÀ DEI CONTRAENTI

Art. 10.

Operatori economici

1. I lavori, i servizi e le forniture di cui all'art. 2 sono affidati agli operatori economici di cui è riconosciuta l'idoneità a contrarre con gli Organismi ai sensi degli articoli 11 e 13, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lettera *b)*, n. 2), e dall'art. 22, comma 1.

2. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, sono considerati operatori economici l'imprenditore, il fornitore ed il prestatore di servizi o il raggruppamento o il consorzio di essi e ogni altro soggetto che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata, può offrire le prestazioni necessarie a soddisfare i fabbisogni degli Organismi.

3. Per l'affidamento e l'esecuzione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono considerati operato-

ri economici i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, le società di professionisti, le società di ingegneria o il raggruppamento o il consorzio di essi e ogni altro soggetto abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

Art. 11.

Requisiti degli operatori economici

1. Gli Organismi accertano il possesso in capo agli operatori economici dei seguenti requisiti imprenditoriali e di sicurezza:

a) la capacità economica, proporzionalmente al valore della commessa, e la capacità tecnico-organizzativa e professionale di cui all'art. 13, nonché la non sottoposizione a procedure concorsuali o di liquidazione, la regolarità contributiva e la regolarità fiscale;

b) i requisiti di sicurezza, avuto riguardo a decisioni giudiziarie, a procedimenti penali, anche in corso, a misure di prevenzione e a misure interdittive, e comunque, tenuto conto delle peculiarità dell'attività istituzionale, l'affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I relativi accertamenti sono compiuti nei confronti dei titolari di imprese individuali, dei soci delle società di persone, dei titolari di quote di partecipazione di società di capitali tali da consentire, di fatto o di diritto, un'influenza notevole sull'operatore economico, degli amministratori, anche di fatto, dei legali rappresentanti e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, del direttore tecnico, nonché dei dipendenti e comunque di coloro che per conto dell'operatore eseguono la prestazione. Nel caso in cui i soci siano persone giuridiche, titolari di quote di partecipazione tali da consentire un'influenza notevole sull'operatore economico, gli accertamenti previsti nella presente lettera sono svolti anche nei confronti dei soggetti di cui al secondo periodo.

2. I lavori, i servizi e le forniture classificati sono affidati a operatori economici in possesso delle abilitazioni, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 3, lettera *l)* della legge in materia di tutela del segreto di Stato e delle informazioni classificate.

3. Nei casi in cui, ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture non classificati, si renda necessario accedere, anche occasionalmente, presso le sedi degli Organismi di informazione si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *l)* della legge.

4. Agli atti negoziali non classificati la cui esecuzione, in ragione dell'oggetto della prestazione, richiede particolari modalità di tutela della segretezza e della sicurezza indicate nella lettera di invito a presentare offerta, si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'art. 4, comma 3, lettera *l)* della legge.

5. L'atto negoziale contiene apposita clausola che prevede il recesso del committente qualora non sia possibile rilasciare il nulla osta di sicurezza industriale all'operatore economico e il nulla osta di sicurezza di adeguato livello al personale da impiegare per l'esecuzione della prestazione, salvo che lo stesso sia tempestivamente sostituito senza pregiudizio dell'esecuzione della prestazione. Nel caso di recesso, all'operatore economico compete solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della restante parte, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 12.

Risoluzione per perdita dei requisiti

1. I requisiti di cui all'art. 11 devono essere posseduti per l'intera durata del rapporto negoziale. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 55 e 56, in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 11 nel corso del rapporto negoziale, il committente ne valuta gli effetti sull'affidabilità del contraente riguardo alla prosecuzione di una corretta esecuzione delle prestazioni negoziali, e, ove tale affidabilità venga meno, procede alla risoluzione dell'atto negoziale in qualsiasi momento e stato di esecuzione con immediatezza, mediante semplice comunicazione.

2. Non si procede ai sensi del comma 1 laddove, avuto riguardo allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, dall'interruzione dell'esecuzione della prestazione possa derivare un grave pregiudizio per il committente sempreché la perdita dei requisiti da parte del contraente non renda impossibile la prosecuzione del rapporto negoziale per motivi attinenti alla sicurezza.

3. Fatto sempre salvo il diritto del committente al risarcimento del danno, nel caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il contraente ha diritto al solo pagamento del valore delle opere già eseguite, dei beni ceduti o dei servizi regolarmente prestati e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della restante parte, nei limiti delle utilità conseguite. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56, comma 8, le somme di cui al primo periodo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'atto negoziale.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui la perdita dei requisiti attenga ai dipendenti o comunque a coloro che per conto dell'operatore economico eseguono la prestazione, ove gli stessi siano tempestivamente sostituiti senza pregiudizio dell'esecuzione del lavoro o della fornitura o della prestazione del servizio.

Art. 13.

Capacità economica,
tecnico-organizzativa e professionale

1. Per le procedure di aggiudicazione di appalti, è richiesta l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto.

2. La valutazione della capacità economica è effettuata in relazione agli elementi di natura finanziaria e patrimoniale desumibili dai bilanci, dalle dichiarazioni di affidabilità rese da istituti bancari o intermediari autorizzati e

dalle dichiarazioni concernenti il fatturato o le forniture nel settore realizzate nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.

3. La valutazione delle capacità tecnico-organizzative e professionali è effettuata in relazione alla organizzazione tecnica, all'organico degli operatori economici, alle attrezzature e macchinari, alle certificazioni o abilitazioni possedute, alle qualificazioni professionali del personale dipendente, all'esecuzione nel triennio precedente a quello di indizione della procedura di contratti analoghi a quello oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento utile, ivi compreso il ricorso all'avvalimento di imprese ausiliarie. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 gli operatori economici devono essere qualificati ai sensi della disciplina di cui all'art. 100, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 14.

Avvalimento

1. Laddove sia consentito nella lettera d'invito a presentare offerta, l'operatore economico che non possiede tutti i requisiti di capacità economica, tecnico-organizzativa e professionale ivi richiesti può avvalersi di un altro operatore economico in possesso di quei requisiti, iscritto all'elenco di cui all'art. 3, comma 6, per concorrere nella procedura di gara. Non è ammesso l'avvalimento per il requisito dell'idoneità professionale.

2. L'operatore economico che ricorre all'avvalimento deve depositare, all'atto di partecipazione alla gara, il contratto di avvalimento specificando se intende ricorrere ai requisiti altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. In quest'ultimo caso l'impresa ausiliaria non può partecipare alla procedura di gara.

3. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare di impegnarsi a mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto.

4. Gli Organismi accertano, in capo all'impresa ausiliaria, il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e degli altri requisiti di cui all'art. 11.

5. Gli Organismi comunicano all'operatore economico se sussistono cause di esclusione dell'impresa ausiliaria, consentendo all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano i criteri di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

6. Il contratto è eseguito dall'operatore economico che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 62 o di conformità della prestazione di cui all'art. 63.

7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti degli Organismi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15.

Raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi

1. Laddove sia consentito nella lettera d'invito a presentare offerta, gli operatori economici possono chiedere di essere autorizzati a presentare offerta quali mandatari di un raggruppamento temporaneo d'imprese, del quale devono indicare i componenti che devono possedere i medesimi requisiti di cui all'art. 11 richiesti all'operatore economico mandatario.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi di consorzio.

Art. 16.

Subappalto

1. Laddove sia consentito nella lettera d'invito a presentare offerta, gli operatori economici possono chiedere il ricorso al subappalto in sede di presentazione dell'offerta, precisando la percentuale e la tipologia dei lavori, dei servizi o delle forniture che intendono subappaltare. Le prestazioni oggetto di subappalto non possono essere ulteriormente subappaltate.

2. La percentuale di cui al comma 1 non può essere superiore al limite del 49 per cento del valore complessivo dell'atto negoziale.

3. A seguito della comunicazione di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario deve indicare alla stazione appaltante la denominazione e i riferimenti dell'operatore economico a cui intende affidare in subappalto l'esecuzione di una determinata prestazione.

4. L'autorizzazione al subappalto da parte del committente è subordinata alla verifica dei requisiti di idoneità del subappaltatore.

5. Entro e non oltre dieci giorni dall'autorizzazione di cui al comma 4, l'operatore economico deve trasmettere alla stazione appaltante il contratto di subappalto.

6. Resta in ogni caso invariata la responsabilità del contraente il quale risponde direttamente del preciso adempimento di tutti gli obblighi negoziali, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore, fermo restando il diritto del committente alla risoluzione del rapporto negoziale e al risarcimento dei danni.

TITOLO IV

SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 17.

Procedure

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, gli Organismi utilizzano la trattativa privata, previo o senza esperimento di gara informale, la procedura di spesa in economia ovvero il dialogo competitivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22.

Art. 18.

Trattativa privata previo esperimento di una gara informale

1. La scelta del contraente avviene a trattativa privata previo esperimento di una gara informale cui sono invitati almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto dell'atto negoziale.

2. L'acquisizione delle offerte è effettuata a seguito di lettere d'invito, inviate separatamente agli operatori economici.

3. Gli operatori economici a cui inviare le lettere d'invito a presentare offerta sono individuati nell'ambito dell'elenco unico di Comparto in relazione alla tipologia del bene o servizio da acquisire o al lavoro da eseguire.

4. Fatta salva una diversa indicazione prevista nella lettera d'invito, l'aggiudicazione può effettuarsi anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante, ove previsto nella lettera d'invito, può decidere di non procedere all'aggiudicazione laddove nessuna delle offerte presentate risulti congrua, sotto il profilo tecnico ed economico, o conveniente.

Art. 19.

Trattativa privata senza esperimento di una gara informale

1. Previa documentata istruttoria da parte della struttura tecnica, si prescinde dalla gara informale di cui all'art. 18 nei seguenti casi:

a) qualora la negoziazione con più di un operatore non sia compatibile con le esigenze di segretezza e di sicurezza;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, la prestazione possa essere affidata unicamente ad un operatore economico predeterminato;

c) qualora i prodotti in acquisizione siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, studio o sviluppo o messa a punto anche di prodotti di serie;

d) nel caso di acquisizioni destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o impianti d'uso corrente già esistenti, qualora il cambiamento del contraente obblighi gli Organismi ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o manutenzione risulterebbe antieconomico o comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

e) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un operatore economico che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di una liquidazione giudiziale, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese;

f) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

g) per i lavori, i beni o i servizi complementari, non compresi nel progetto o nell'atto negoziale iniziale che siano divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista e imprevedibile ovvero di sopravvenute esigenze preminenti degli Organismi, ivi compresi i casi indicati all'art. 49, comma 2, purché non comportino mutamenti sostanziali, aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) i lavori, i beni o i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dalla prestazione iniziale, senza recare gravi inconvenienti agli Organismi, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione della prestazione iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento, ovvero l'esecuzione successiva potrebbe compromettere la sicurezza degli Organismi;

2) il valore complessivo stimato dei lavori, dei beni o dei servizi complementari non superi il 50 per cento della prestazione iniziale;

h) per la ripetizione della fornitura di beni e servizi già affidati al medesimo operatore economico a seguito di gara informale nei tre anni successivi alla sottoscrizione dell'atto negoziale originario;

i) quando devono essere acquistati o presi in locazione specifici e determinati locali secondo le previsioni di cui all'art. 42;

l) per prestazioni d'opera specialistica o intellettuale di cui all'art. 44.

2. È altresì consentito di prescindere dalla gara informale di cui all'art. 18:

a) in caso di gara informale andata deserta per mancanza di offerte valide. In tal caso non possono essere modificate in modo sostanziale condizioni e termini della prestazione;

b) per la fornitura di beni e di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00 IVA esclusa, o per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, IVA esclusa. In tal caso:

1) la fornitura del bene o del servizio o l'esecuzione dei lavori possono essere affidati previa indagine di mercato con acquisizione di almeno un preventivo;

2) gli approvvigionamenti di beni pronti in commercio e la fruizione di servizi di uso comune, qualora non significativi ai fini della tutela della segretezza e della sicurezza, possono essere effettuati presso operatori economici senza procedere alla verifica dei requisiti di idoneità;

c) nei casi di mancata sottoscrizione del contratto imputabile a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'esecutore; di risoluzione del contratto a seguito di assoggettamento dell'esecutore a procedura concorsuale; di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 o dell'art. 56; di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 5, ovvero di annullamento giudiziale dell'aggiudicazione o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ferma restando la possibilità di affidamento ai sensi dell'art. 38, quando ciò sia necessario per la continuità della prestazione prevista dall'atto negoziale originario. In tale caso, il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare le maggiori spese sostenute dal committente rispetto a quelle

inizialmente previste dall'atto negoziale, fatto salvo il diritto di applicare le penali previste e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni;

d) per necessità di completare le prestazioni in corso, se non sia possibile imporne l'esecuzione al contraente originario;

e) per prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi atti negoziali e nella misura strettamente necessaria all'espletamento della nuova gara informale che deve essere comunque avviata entro i sei mesi successivi;

f) in caso di urgenza derivante da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di assicurare la continuità delle attività o l'incolumità delle persone.

3. Gli importi di cui al comma 2, lettera *b)* sono aggiornati ogni cinque anni con provvedimento del direttore generale anche tenuto conto delle modifiche o integrazioni apportate alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici.

Art. 20.

Lavori, servizi e forniture in economia

1. I lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, IVA esclusa, e le forniture e i servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00 IVA esclusa, possono essere effettuati in economia mediante amministrazione diretta.

2. Nell'amministrazione diretta le prestazioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale degli Organismi.

3. Le esigenze da soddisfare e le modalità di ricorso alla procedura in economia sono indicate nell'atto autorizzativo.

4. Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni cinque anni con provvedimento del direttore generale anche tenuto conto delle modifiche o integrazioni apportate alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici.

Art. 21.

Dialogo competitivo

1. Nei casi di lavori, servizi o forniture complessi, gli Organismi possono avviare un dialogo con gli operatori economici selezionati, in possesso dei requisiti di idoneità, volto ad elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le necessità del comparto.

2. In caso di individuazione di una o più soluzioni ritenute idonee, il responsabile del procedimento invita gli operatori economici a presentare l'offerta finale che è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. In fase di valutazione delle offerte, ovvero successivamente, il dialogo può continuare affinché le offerte stesse possano essere chiarite, precisate e perfezionate, senza modificarne gli elementi fondamentali.

4. Al fine di poter soddisfare le necessità del comparto, possono essere condotte ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto tra qualità e prezzo per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto, a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nella lettera d'invito.

5. Qualora, in relazione alla predisposizione di progetti o elaborati tecnici, sia previsto il pagamento di un premio a favore degli operatori economici che hanno individuato soluzioni idonee, con il pagamento dello stesso gli Organismi acquistano la proprietà dei progetti o degli elaborati tecnici.

Art. 22.

Spese di funzionamento ad immediata esecuzione e di minuto mantenimento

1. Per le spese di funzionamento ad immediata esecuzione e di minuto mantenimento, la procedura di affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sono effettuate dagli Organismi senza particolari formalità.

2. Il provvedimento di autorizzazione delle spese di funzionamento ad immediata esecuzione, adottato dal direttore dell'Organismo interessato o dai dirigenti dallo stesso delegati, indica le motivazioni che richiedono l'immediata esecuzione della spesa.

Art. 23.

Specifiche tecniche

1. In relazione ai fabbisogni ed alle correlate esigenze di spesa autorizzate nella programmazione finanziaria del Comparto, le competenti strutture tecniche trasmettono alla competente struttura amministrativa le specifiche tecniche dei beni e dei servizi da acquisire ovvero dei lavori da eseguire.

2. Nelle specifiche tecniche le competenti strutture tecniche indicano:

a) l'esigenza da soddisfare in apposita relazione tecnica-illustrativa;

b) l'oggetto e l'entità della prestazione, come indicati nel progetto;

c) l'importo presunto della spesa oltre l'IVA ovvero altri eventuali oneri indotti se dovuti;

d) il capitolato prestazionale contenente il progetto per la realizzazione del lavoro o le specifiche per la fornitura e posa in opera dei beni o per lo svolgimento del servizio;

e) le prescrizioni volte alla prevenzione dei rischi da interferenze connessi all'esecuzione delle prestazioni;

f) le tempistiche di esecuzione;

g) le penali da applicare in caso di ritardato adempimento della prestazione, nonché le eventuali penali correlate alla qualità della fornitura o al livello del servizio;

h) l'eventuale possibilità di ricorso al subappalto, al raggruppamento temporaneo di imprese o all'avvalimento;

i) le certificazioni necessarie per la partecipazione alla procedura e per l'esecuzione dell'appalto;

l) le speciali condizioni di fornitura o modalità di esecuzione delle prestazioni;

m) l'eventuale classifica di segretezza da attribuire agli atti e le abilitazioni di sicurezza degli operatori economici o del personale dipendente anche in relazione alla natura dei luoghi ove deve essere eseguita la prestazione.

3. È vietato il frazionamento artificioso della spesa riferita a esigenze che presentano carattere di unitarietà.

Art. 24.

Lettera d'invito a presentare offerta

1. La lettera d'invito a presentare offerta, ove prevista, è emessa a cura del responsabile del procedimento e deve contenere le specifiche tecniche per la fornitura dei beni, la prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 23, nonché l'indicazione delle eventuali prestazioni la cui esecuzione richiede particolari modalità di tutela della segretezza e della sicurezza, previa dichiarazione dell'Organismo competente.

2. Nella lettera d'invito a presentare offerta sono inoltre indicati, in relazione alla natura della prestazione ovvero dell'atto negoziale:

a) il criterio utilizzato per la valutazione dell'offerta e, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche gli elementi di valutazione, sia tecnici che economici, ed il peso ponderato assegnato a ciascuno di essi;

b) l'indicazione dei criteri in relazione ai quali le offerte sono considerate anormalmente basse;

c) il diritto del committente di non aggiudicare le offerte valide ritenute non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto dell'atto negoziale;

d) l'indicazione delle dichiarazioni e dei documenti da allegare a corredo dell'offerta;

e) le modalità di pagamento e di fatturazione;

f) le garanzie da prestare;

g) le penali da applicare in caso di ritardato adempimento della prestazione;

h) le eventuali penali correlate ai livelli di servizio, ovvero premi per prestazioni migliorative o aggiuntive o per l'esecuzione anticipata della prestazione;

i) il termine di presentazione e di scadenza dell'offerta;

l) le modalità di presentazione dell'offerta e della documentazione con essa richiesta;

m) l'eventuale inammissibilità di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi;

n) l'eventuale possibilità di fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 14;

o) la percentuale dei lavori o dei servizi che l'operatore economico può subappaltare ai sensi dell'art. 16;

p) la durata del rapporto negoziale e l'eventuale indicazione della possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;

q) le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro;

r) i termini e le modalità di esecuzione della prestazione;

s) le modalità di verifica della prestazione;

t) le ipotesi di recesso e di risoluzione dell'atto negoziale;

u) la previsione, nel caso di rapporti negoziali di durata pluriennale, della facoltà dell'amministrazione di recedere al termine di ciascuna annualità;

v) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie.

3. In relazione alle diverse tipologie di acquisto dei beni e dei servizi e di esecuzione dei lavori, gli Organismi possono prevedere, nella lettera d'invito, l'adozione della disciplina contenuta in specifici formulari adottati da amministrazioni statali ovvero dall'Autorità nazionale anticorruzione e l'indicazione di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che disciplini la materia della prestazione.

TITOLO V
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 25.

Offerte

1. Le offerte degli operatori economici sono formulate dal rappresentante della ditta ovvero dell'impresa con le modalità indicate e, ove previsto, secondo il fac-simile allegato alla lettera di invito. Le offerte non possono contenere riserve o condizioni e, salvo diversa indicazione contenuta nella lettera d'invito medesima, devono essere mantenute valide per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di formalizzazione. Le offerte relative a lavori, servizi o forniture di importo superiore a euro 150.000,00, IVA esclusa, ad eccezione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale, riportano obbligatoriamente l'indicazione dei costi della manodopera e del costo degli oneri di sicurezza aziendale, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della prestazione.

2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del prezzo più basso. Quando il criterio scelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte si fonda su una pluralità di elementi, sia tecnici che economici, il cui peso ponderato è preventivamente individuato e indicato nella lettera di invito a presentare offerta.

3. Tra i criteri è individuato ed indicato nella lettera d'invito quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto dell'atto negoziale.

4. Ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, sono considerate anomale le offerte che risultino anormalmente basse in relazione ai criteri tassativamente indicati nella lettera d'invito a presentare offerta.

5. Nel caso di offerte anomale, il responsabile del procedimento chiede agli offerenti di fornire, entro un congruo termine, le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi delle offerte stesse.

6. La lettera d'invito a presentare offerta può prevedere l'obbligo per l'operatore economico di fornire anticipatamente gli elementi giustificativi di cui al comma 5.

7. Non si procede all'esclusione dell'offerta anomala qualora le giustificazioni siano ritenute valide e, al contempo, sia dimostrata la congruità dei costi del personale dipendente ed il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previste per la prestazione.

Art. 26.

Commissione per la valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte è effettuata dal personale della struttura amministrativa. La stessa struttura amministrativa sottopone la valutazione delle offerte a una commissione nei casi in cui, tenuto conto della complessità dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di affidamento, non sia dotata di figure professionali in possesso delle necessarie competenze o titoli.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da almeno tre membri del comparto, di cui un dirigente con funzioni di presidente. Possono essere nominati componenti supplenti.

3. Laddove sia necessario avvalersi dell'apporto di specifiche professionalità, la commissione di cui al comma 1 può essere integrata da personale interno al comparto in possesso di specifiche competenze tecniche o di particolare esperienza nel settore, ovvero da esperti esterni in possesso delle necessarie qualificazioni e dell'abilitazione di sicurezza, qualora nell'ambito del personale interno non siano presenti figure professionali in possesso delle necessarie competenze o titoli, ovvero le stesse non siano disponibili.

4. La commissione ha, altresì, il compito di esprimere il parere sulla congruità tecnica ed economica delle offerte, quando il responsabile del procedimento non possa acquisire altrimenti tale valutazione.

Art. 27.

Attività della commissione per la valutazione delle offerte

1. La commissione deve riunirsi con la massima tempestività e completare i lavori nel più breve tempo possibile. Eventuali impedimenti che dovessero insorgere sono comunicati al responsabile del procedimento per le determinazioni volte ad assicurare l'immediata ripresa dei lavori della commissione.

2. L'attività di valutazione delle offerte, espletata in piena autonomia, è documentata in apposito verbale, che contiene:

a) le date e i luoghi delle riunioni;

b) la descrizione dei lavori, dei beni e dei servizi da acquisire;

c) l'elenco degli operatori economici invitati;

d) l'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta;

e) le attività effettuate in sede di valutazione;

f) la proposta di aggiudicazione ovvero adeguata motivazione in merito alla mancata aggiudicazione.

3. Il verbale è sottoscritto dai membri della commissione a chiusura delle attività di valutazione.

Art. 28.

Garanzia provvisoria

1. Nei casi di lavori, servizi o forniture economicamente rilevanti o complessi, gli operatori economici presentano a corredo dell'offerta una garanzia provvisoria che può essere incamerata in caso di mancata sottoscrizione dell'atto negoziale per fatto dell'affidatario.

2. L'importo, il termine di validità e le modalità di costituzione, svincolo o trasformazione in garanzia definitiva di cui all'art. 57 sono indicate nella lettera d'invito a presentare offerta.

3. La garanzia provvisoria è prestata per un importo compreso tra il due ed il cinque per cento dell'importo dell'offerta in relazione alla tipologia della prestazione, mediante contratto autonomo di garanzia ovvero con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, intestata all'offerente e, nei casi di cui all'art. 15, oltre all'impresa mandataria o al consorzio anche alle singole imprese componenti o consorziate.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

5. La garanzia fideiussoria provvisoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

6. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La lettera di invito a presentare offerta può richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e può, altresì, prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nella lettera di invito a presentare offerta, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

7. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 106, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 117, comma 12, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia.

Art. 29.

Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

1. Per i contratti ad alta intensità di manodopera da eseguire sul territorio nazionale, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto del presente decreto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Le medesime tutele normative ed economiche previste nel contratto collettivo di cui al primo periodo devono essere garantite ai lavoratori in subappalto.

2. Gli Organismi acquisiscono una dichiarazione con la quale il contraente si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento.

TITOLO VI
ATTI NEGOZIALI

Art. 30.

Atti negoziali

1. L'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi e la fornitura di beni sono regolate, previa adozione del provvedimento di aggiudicazione, da atti negoziali, stipulati, a pena di nullità, in forma scritta; in particolare, da contratti sottoscritti dal rappresentante dell'amministrazione e dal contraente, da lettere-ordinativo ovvero a mezzo di altri atti o documenti idonei a rappresentare la volontà delle parti.

2. Il direttore generale del DIS e i direttori dell'AISE e dell'AISI hanno facoltà di delegare ai dirigenti del Comparto le attività di cui al presente regolamento.

3. Gli atti negoziali degli Organismi sono contraddistinti da un codice identificativo univoco, che sostituisce a tutti gli effetti il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

4. Gli atti negoziali degli Organismi di importo superiore ad euro 500.000,00, IVA esclusa, sono approvati dai rispettivi direttori, per i profili di competenza.

5. Gli atti negoziali di cui al comma 4 impegnano il contraente all'atto della loro sottoscrizione mentre diventano efficaci nei riguardi degli Organismi dopo l'avvenuta approvazione, che deve intervenire nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti e documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti e documenti pervengono al competente direttore. Decorso il termine di trenta giorni senza che sia intervenuta l'approvazione, l'atto negoziale si intende non approvato.

6. Quando l'atto negoziale di cui al comma 4 ha ad oggetto una prestazione che per la sua natura deve essere immediatamente effettuata o nei casi di urgenza, il responsabile della competente struttura amministrativa può autorizzarne l'esecuzione anticipata nelle more dell'approvazione del direttore dell'Organismo interessato.

7. Qualora successivamente all'esecuzione anticipata non intervenga l'approvazione dell'atto negoziale, il contraente ha diritto solo al pagamento dei beni forniti e delle prestazioni eseguite.

8. L'importo di cui al comma 4 può essere aggiornato ogni cinque anni con provvedimento del direttore generale, anche tenuto conto delle modifiche o integrazioni apportate alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici.

Art. 31.

Contenuto degli atti negoziali

1. Negli atti negoziali devono essere chiaramente indicati i diritti e doveri delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Gli atti negoziali devono contenere:

a) l'indicazione del soggetto contraente e del relativo domicilio;

b) l'oggetto della prestazione e le particolari modalità di esecuzione eventualmente previste;

c) il valore complessivo dell'acquisizione con l'indicazione dell'importo delle imposte e del prezzo riferito al singolo bene, lavoro o servizio;

d) il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2;

e) i lavori, i servizi o le forniture che il contraente intende eventualmente subappaltare, ove tale facoltà sia prevista nella lettera di invito, con l'indicazione del subappaltatore ove già autorizzato;

f) il codice identificativo univoco di cui all'art. 30, comma 3;

g) le coordinate dei conti correnti bancari o postali dell'operatore economico su cui effettuare i pagamenti;

h) i tempi e la decorrenza del termine iniziale dell'esecuzione;

i) la durata dell'atto negoziale e l'eventuale indicazione della possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;

l) la facoltà dell'amministrazione, negli atti negoziali pluriennali, di recedere al termine di ciascuna annualità;

m) gli obblighi e le responsabilità dell'esecutore;

n) le modalità e i termini di verifica della prestazione, che non possono essere superiori a trenta giorni dalla data di ultimazione della stessa;

o) l'indicazione delle garanzie eventualmente prestate;

p) le penali da applicare in caso di ritardato adempimento della prestazione;

q) le eventuali penali correlate alla qualità della fornitura o al livello del servizio, ovvero premi per prestazioni migliorative o aggiuntive o per l'esecuzione anticipata della prestazione;

r) le ipotesi di recesso e di risoluzione dell'atto negoziale;

s) il divieto per il contraente di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dagli Organismi;

t) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie;

u) l'eventuale sussistenza di rischi da interferenze e, in tal caso, il documento di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (DUVRI);

v) le modalità di fatturazione.

Art. 32.

Documenti facenti parte integrante dell'atto negoziale

1. Sono parte integrante dell'atto negoziale, anche laddove ad esso non allegati:

a) il capitolato prestazionale contenente le specifiche per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi, ovvero il progetto per la realizzazione dei lavori;

b) le polizze e le garanzie;

c) ogni altro documento o dichiarazione chiesto in sede di invito a presentare offerta o presentato in fase di gara.

2. Qualora non allegati all'atto negoziale, i documenti elencati al comma 1 sono conservati agli atti degli Organismi controfirmati dal contraente.

Art. 33.

Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. Negli atti negoziali deve essere inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la quale il contraente assume l'obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro previste:

a) dal Documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto dal contraente medesimo ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) dalle ulteriori previsioni allegate alla lettera d'invito a presentare offerta, ove richieste dalla natura della prestazione oggetto dell'atto negoziale.

Art. 34.

Regime fiscale degli atti negoziali

1. Gli atti negoziali sono soggetti a registrazione soltanto in caso di uso.

2. I contratti di acquisto o locazione di immobili di cui all'art. 42 sono soggetti a registrazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

3. Le imposte di bollo o di registro, qualora dovute in base alle vigenti disposizioni, sono a carico del contraente.

Art. 35.

Interpretazione e schemi degli atti negoziali

1. L'interpretazione dell'atto negoziale, ai fini della ricerca della volontà dei contraenti, deve essere effettuata tenendo conto soltanto del contenuto letterale degli accordi sottoscritti, senza dare rilievo alle eventuali attività precontrattuali poste in essere da uffici o personale del committente.

2. Al fine di dirimere dubbi interpretativi ed assicurare la necessaria certezza nei rapporti negoziali, con provvedimento del direttore generale, possono essere adottati schemi di moduli negoziali e modulistica unica contenenti clausole generali predeterminate in relazione alle tipologie di acquisizioni.

Art. 36.

Durata

1. Gli atti negoziali hanno di norma durata annuale coincidente, laddove possibile, con l'esercizio finanziario. Salvo quanto previsto dall'art. 41 e dall'art. 42, comma 9, possono essere sottoscritti atti negoziali per la durata massima di tre anni, per le prestazioni aventi carattere continuativo o per condizioni economiche particolarmente favorevoli.

2. Le prestazioni di durata pluriennale devono prevedere la possibilità per gli Organismi di recedere al termine di ciascuna annualità, previo preavviso da notificare nel termine indicato dall'atto negoziale che non può essere inferiore a quarantacinque giorni. In questo caso, nessun compenso, a nessun titolo, è dovuto al contraente per le prestazioni non eseguite.

3. Gli atti negoziali, anche di durata pluriennale, laddove indicato nella lettera d'invito a presentare offerta, possono prevedere il rinnovo, da esercitarsi per una sola volta previa valutazione di convenienza da parte degli Organismi.

4. Gli atti negoziali, laddove indicato nella lettera d'invito a presentare offerta, possono prevedere il ricorso alla proroga, per un periodo massimo di sei mesi, da esercitarsi a richiesta degli Organismi, una sola volta e per comprovate ragioni legate alla continuità della prestazione.

5. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In

tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 37.

Revisione prezzi

1. Gli atti negoziali contengono clausole di revisione dei prezzi. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale dell'atto negoziale; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 2 sono quelli pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Per l'individuazione di eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 2 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT, si applica il provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. La revisione dei prezzi è effettuata, previa formale richiesta del contraente, dal responsabile del procedimento e s'intende accettata qualora non contestata dal contraente nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Art. 38.

Affidamento in caso di procedura di insolvenza, di impedimento alla prosecuzione con l'esecutore designato o di risoluzione

1. Gli Organismi possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di cui all'art. 18 per stipulare un atto negoziale per l'affidamento dell'esecuzione in caso di mancata sottoscrizione del contratto imputabile a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Gli Organismi possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di cui all'art. 18 per stipulare un nuovo atto negoziale per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile, nei seguenti casi:

a) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'esecutore;

b) risoluzione del contratto a seguito di assoggettamento dell'esecutore a procedura concorsuale;

c) risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 o dell'art. 56;

d) recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 5;

e) annullamento giudiziale dell'aggiudicazione o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

3. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

4. Nella lettera d'invito a presentare offerta può essere previsto che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. In tale caso, il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare le maggiori spese sostenute dagli Organismi rispetto a quelle inizialmente previste dall'atto negoziale, fatto salvo il diritto di applicare le penali previste e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 39.

Acquisti all'estero

1. In caso di acquisizioni di beni e servizi tramite il ricorso al mercato estero, gli atti negoziali, conclusi anche attraverso l'adesione a condizioni generali di contratto, possono essere disciplinati dalle norme del diritto dello Stato estero e dalle corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.

2. Per le acquisizioni presso il mercato estero, gli Organismi possono avvalersi della collaborazione delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari.

Art. 40.

Acquisti on-line

1. È consentito il ricorso agli acquisti on-line per quelle categorie di beni e servizi disponibili su piattaforme *on-line*, il cui acquisto attraverso canali telematici risulta particolarmente conveniente in termini economici.

Art. 41.

Atti negoziali quadro

1. Per prestazioni aventi carattere di ripetitività, gli appalti di lavori, servizi e forniture possono essere effettuati mediante atti negoziali quadro aventi una durata massima di nove anni, ferma restando la predeterminazione del tetto annuo della spesa, dell'oggetto delle prestazioni e dei prezzi unitari, salvo quanto previsto dall'art. 37.

2. Nel caso in cui il contratto quadro abbia durata pluriennale si applica l'art. 36, comma 2.

Art. 42.

Acquisto e locazione di beni immobili

1. Gli Organismi possono acquistare o prendere in locazione da soggetti pubblici o privati immobili per esigenze istituzionali:

a) quando è indispensabile per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato;

b) ovvero quando non è possibile o opportuno l'utilizzo di beni demaniali o di beni del patrimonio indisponibile per ragioni di segretezza o di sicurezza della sede o di convenienza economica.

2. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 1, lettera *a)* il direttore generale autorizza l'acquisto o la locazione dell'immobile previa dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata di cui all'art. 3 della legge che attesti l'indispensabilità dell'immobile per la sicurezza dello Stato.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera *b)*, le richieste di acquisto o locazione di immobili sono effettuate dal direttore dell'Organismo interessato all'esito di apposita istruttoria svolta dalla struttura tecnica dell'Organismo richiedente, che tiene conto della pianificazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *g)* della legge, ed individua, ove possibile anche uno o più immobili ritenuti idonei.

4. Sulla base dell'istruttoria di cui al comma 3 e del quadro risultante dalla programmazione finanziaria, la struttura amministrativa del DIS valuta la compatibilità economica dell'acquisto o della locazione degli immobili ritenuti idonei, tenuto anche conto dei previsti stanziamenti di bilancio.

5. Il direttore generale autorizza la spesa tenuto conto del parere espresso dalla Commissione di cui al comma 6.

6. Con decreto del direttore generale è istituita presso il DIS un'apposita Commissione incaricata di:

a) verificare l'esistenza delle condizioni indicate al comma 1, lettera *b)*;

b) verificare la rispondenza degli immobili individuati a soddisfare le esigenze di funzionamento degli Organismi, anche in relazione all'esistenza a carico dell'immobile di eventuali diritti reali, oneri, vincoli o gravami;

c) riscontrare la congruità dei prezzi di acquisto o dei canoni di locazione, che, di regola, non possono essere superiori ai prezzi normalmente praticati per analoghi immobili esistenti nelle medesime zone;

d) formulare una proposta di acquisto o di locazione.

7. La Commissione di cui al comma 6 è composta da almeno tre membri del Comparto, di cui un dirigente con funzioni di presidente. Laddove sia necessario avvalersi dell'apporto di specifiche professionalità, la Commissione può avvalersi di esperti esterni agli Organismi, in possesso delle necessarie qualificazioni e dell'abilitazione di sicurezza.

8. Gli atti di acquisto di immobili sono adottati mediante forma pubblica amministrativa ovvero mediante stipulazione a mezzo atto notarile.

9. La durata della locazione è stabilita dal contratto e non può eccedere i nove anni.

10. Il rinnovo della locazione è ammesso qualora il competente Organismo comunichi il permanere delle condizioni di cui al comma 1. In sede di rinnovo dei contratti di locazione, la struttura amministrativa del DIS può provvedere alla rinegoziazione del canone al fine di adeguarlo ai prezzi del mercato immobiliare e alle disposizioni vigenti per le amministrazioni pubbliche.

11. Nei contratti di locazione che hanno durata pluriennale gli Organismi possono recedere anticipatamente, senza penalità, fatto salvo il diritto del locatore al rimborso di eventuali spese documentate sostenute nell'esclusivo interesse degli Organismi, a partire dal diciannovesimo mese di locazione, mediante comunicazione scritta da far pervenire al locatore a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia.

12. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, i contratti di locazione possono prevedere per esigenze istituzionali particolari clausole di durata e modalità di rinnovo o di recesso.

13. I contratti di locazione possono contenere la clausola di adeguamento periodico dei canoni, da determinarsi in base alle disposizioni vigenti per le locazioni di immobili.

14. I pagamenti dei canoni di locazione possono essere effettuati in rate periodiche anticipate, da corrispondersi previa presentazione di regolare fattura o ricevuta.

15. Nel caso in cui gli Organismi apportino modifiche agli immobili in locazione, anche ai sensi dell'art. 43, comma 1, gli stessi Organismi, prima della riconsegna dell'immobile, ove non si proceda alla rimessione in pristino, rilasciano le relative attestazioni e forniscono la pertinente documentazione ai fini della regolarizzazione delle iscrizioni catastali.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, per quanto compatibili, anche alla concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile.

Art. 43.

Realizzazione o ristrutturazione delle infrastrutture

1. I lavori comunque relativi alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento funzionale delle sedi degli Organismi, nonché di ogni altra loro infrastruttura o pertinenza di cui al punto 10 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2008, rientrano nel novero delle opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 352, comma 1, 353, comma 1, 354, 356, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'art. 6, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, ogni altro adempimento previsto per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è effettuato con procedure alternative in

grado di assicurare la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni e con modalità concordate con le competenti amministrazioni dello Stato o enti.

3. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge è costituito l'organo incaricato dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. I lavori di cui al comma 1 e le connesse forniture sono disciplinati dal presente regolamento anche nel caso in cui le procedure negoziali non siano espletate direttamente dagli Organismi.

5. I cantieri relativi alle opere infrastrutturali presso le sedi del Comparto devono essere opportunamente delimitati e sorvegliati e recare all'esterno idonea segnaletica di divieto di accesso alle persone non autorizzate dagli Organismi.

Art. 44.

Prestazioni d'opera specialistica o intellettuale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 76, comma 2, per particolari prestazioni d'opera specialistica o intellettuale relative alle attività disciplinate dal presente regolamento, gli Organismi possono affidare, con le procedure da esso previste, prestazioni d'opera specialistica o intellettuale a professionisti esterni in possesso dei necessari requisiti.

2. Il professionista mantiene la propria autonomia organizzativa anche quando le prestazioni rese comportano il parziale utilizzo di mezzi o il coordinamento con l'organizzazione interna degli Organismi. In ogni caso le attività svolte dal professionista non possono in alcun modo dare luogo a un rapporto di impiego presso gli Organismi.

3. I contratti di prestazione d'opera specialistica o intellettuale non possono avere durata superiore ad un anno rinnovabile una sola volta, fatte salve le prestazioni relative all'esecuzione di un progetto la cui durata è strettamente commisurata al tempo necessario per la realizzazione dello stesso.

4. I professionisti esterni incaricati delle prestazioni d'opera specialistica e intellettuale riferite a opere o lavori ovvero a forniture e servizi di importo superiore a euro 1.000.000,00, IVA esclusa, devono stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, nell'ambito dei limiti indicati nel provvedimento di incarico.

5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo delle forniture, dei servizi, delle opere o dei lavori, fino al limite di euro 2.500.000,00. La mancata presentazione da parte del professionista esterno della polizza di garanzia esonera il committente dal pagamento della parcella professionale.

Art. 45.

Permute e altri contratti di scambio

1. Il ricorso alla permuta e ad altri contratti di scambio avviene tra beni ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, tenendo conto del valore complessivo dei beni e delle prestazioni.

2. Nel caso in cui i beni o le prestazioni non siano economicamente equivalenti, il contraente che effettua la prestazione di minor valore deve pagare il prezzo pattuito alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la differenza economica tra le prestazioni.

3. Nei contratti deve essere garantita la segretezza e la sicurezza delle informazioni. A tal fine, il contraente deve garantire che i materiali e le tecnologie, nonché i documenti agli stessi correlati, siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

4. Nel caso in cui le prestazioni non siano contestuali, la controprestazione del contraente deve essere effettuata prima della prestazione resa dagli Organismi. Laddove ciò non sia possibile, gli Organismi possono chiedere apposita garanzia a tutela del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

5. Nei contratti, oltre al valore complessivo, deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli beni e delle singole prestazioni che le parti si impegnano a scambiare reciprocamente.

6. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese, gli Organismi utilizzano apposite tabelle di onerosità e di rilevazione dei costi orari del personale. Per la valutazione delle prestazioni rese dagli operatori economici o dalle amministrazioni pubbliche sono utilizzate le procedure previste per la verifica della congruità delle offerte.

7. I contratti sono autorizzati con formale provvedimento del competente direttore.

8. Nei casi di contratti atipici di scambio, a ciascuna prestazione del contratto si applica la disciplina che le è propria in considerazione della sua natura.

Art. 46.

Prestazioni o cessione di beni a terzi

1. Gli Organismi promuovono e possono partecipare alle attività di sviluppo delle tecnologie per usi informativi, ai programmi di cooperazione con soggetti pubblici o privati, ai presidi per la sicurezza di aziende e infrastrutture strategiche e ad ogni altra iniziativa volta allo sviluppo della cultura della sicurezza.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli Organismi possono effettuare studi, ricerche, attività applicative e, tramite le proprie strutture tecniche e logistiche, prestazioni di servizi a favore di terzi, individuando le modalità di remunerazione.

3. Le prestazioni di servizi a favore di terzi consistono in attività di ricerca, di analisi, di consulenza, di sperimentazione e di formazione per le quali sussiste l'interesse istituzionale degli Organismi alla loro realizzazione.

4. Gli Organismi possono procedere alla alienazione di beni mobili o di materiale non utilizzato, anche nell'ambito dei programmi di adeguamento o innovazione tecnologica o per esigenze di riorganizzazione dei servizi tecnici o logistici.

5. Le prestazioni di servizi o le cessioni di beni non utilizzati a terzi sono effettuate a titolo oneroso. Il corrispettivo della prestazione del servizio o della cessione è determinato dalla competente struttura tecnica o logistica, secondo criteri di convenienza tecnico-economica.

6. La prestazione di servizio o la cessione a terzi è autorizzata dal competente direttore.

7. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati di volta in volta l'interesse o i motivi dell'alienazione, i corrispettivi delle prestazioni o il prezzo di vendita dei beni nonché il responsabile del procedimento.

8. Gli Organismi possono cedere a titolo gratuito beni per i quali non sia stato possibile procedere all'alienazione a titolo oneroso.

9. Agli atti negoziali che comportano un'entrata per gli Organismi si applicano le disposizioni del presente regolamento e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 29, comma 3, della legge.

Art. 47.

Sponsorizzazioni

1. Fatte salve le peculiari esigenze di segretezza e sicurezza, il DIS, anche per conto delle Agenzie, può concludere accordi di sponsorizzazione con amministrazioni pubbliche, associazioni senza fini di lucro, operatori economici e soggetti privati per favorire la promozione della cultura della sicurezza, per migliorare la qualità dei servizi istituzionali prestati, per acquisire prestazioni di beni, servizi o lavori con risparmi di spesa rispetto agli oneri programmati o per acquisire entrate da destinare a specifici progetti istituzionali.

2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante trattativa privata con soggetti privati in possesso dei previsti requisiti di idoneità.

3. Agli atti negoziali di sponsorizzazione si applicano le disposizioni del presente regolamento e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 29, comma 3, della legge.

4. Gli atti negoziali di sponsorizzazione sono approvati dal direttore generale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

5. L'atto di sponsorizzazione è sottoposto a condizione sospensiva sino all'approvazione del direttore generale e, sino a quel momento, risulta vincolante esclusivamente per la controparte.

6. Sono vietate le sponsorizzazioni finalizzate alla propaganda di natura politica e sindacale o che rechino pregiudizio o danno all'immagine degli Organismi.

TITOLO VIII
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

Art. 48.

Esecuzione delle prestazioni

1. La sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni è affidata alle competenti strutture tecniche e, ove nominati, al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione.

2. Per esigenze di servizio, gli Organismi possono chiedere il differimento per un massimo di sei mesi della decorrenza della fornitura dei beni o dei servizi. Il differimento è comunicato al contraente dal responsabile del procedimento nei tre giorni lavorativi antecedenti al termine iniziale della prestazione.

Art. 49.

Variazioni in corso di esecuzione della prestazione

1. È possibile variare le prestazioni previste nell'atto negoziale nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *g)*.

2. Ai fini del comma 1, sono compresi nei lavori, beni e servizi complementari le prestazioni divenute necessarie per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari o organizzative; la intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che rendano possibile e conveniente un miglioramento significativo della qualità dell'opera o di sue parti, con particolare riguardo alla funzionalità e sicurezza; la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera; il manifestarsi di errori od omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, fermo restando quanto previsto dai commi 10, 11 e 12. Sono altresì compresi nei lavori, beni e servizi complementari le variazioni, disposte nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula dell'atto negoziale o dalla necessità di evitare aggravi di spesa.

3. Il contraente ha l'obbligo di assoggettarsi alle variazioni della prestazione che comportino diminuzioni o aumenti entro il limite del quinto del prezzo dell'atto negoziale. Le variazioni sono eseguite agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'atto negoziale originario, salva l'eventuale applicazione del comma 4, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Le variazioni della prestazione sono indicate in un apposito atto di sottomissione.

4. Per le variazioni che comportino nuove prestazioni non previste nell'atto negoziale originario, i nuovi prezzi delle prestazioni si valutano desumendoli dal prezzario approvato dal committente, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nell'atto negoziale, ovvero ricavandoli da nuove analisi. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati, il committente può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di tali nuovi prezzi, fatta salva la possibilità di formulare apposita riserva.

5. In accordo con il contraente, da formalizzare in un apposito atto aggiuntivo, possono essere altresì introdotte variazioni in aumento della prestazione di importo superiore al quinto e fino alla concorrenza del 50 per cento del prezzo dell'atto negoziale. In caso di mancato accordo sulle variazioni, l'atto negoziale può essere risolto e all'esecutore è riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato, non altrimenti impiegabile.

6. Il contraente può proporre al responsabile del procedimento di introdurre varianti migliorative alla prestazione senza aggravi di spesa per il committente.

7. Eventuali modifiche non autorizzate apportate alla prestazione non danno titolo a pagamenti o rimborsi a favore del contraente e, ove ritenuto opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione preesistente.

8. In caso di esecuzione di lavori, non sono considerate varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che non comportano un aumento dell'importo pattuito.

9. Nei casi indicati al comma 2, le variazioni possono essere disposte dal direttore dei lavori, ove preventivamente delegato dalla stazione appaltante al momento dell'affidamento dell'incarico o, successivamente, con apposita determinazione, anche per il tramite del responsabile del procedimento.

10. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili anche per i danni subiti dalla stazione appaltante per le varianti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione stessa, che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera appaltata ovvero la sua utilizzazione; nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

11. Nel caso in cui le varianti, conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, superino il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto stesso, con il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

12. Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati.

Art. 50.

Sospensione

1. Per cause di forza maggiore, di avverse condizioni climatiche, per motivate ragioni di pubblico interesse o necessità, per preminenti esigenze di segretezza e sicurezza degli Organismi, e per altre cause speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, ivi comprese le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, il committente, anche su segnalazione del contraente, può disporre la sospensione temporanea dell'esecuzione della prestazione o di una parte di essa. In tal caso all'esecutore non spetta alcun compenso o indennizzo.

2. La sospensione e la ripresa dell'esecuzione devono risultare da apposito verbale sottoscritto in contraddittorio dalle parti. Dell'avvenuta sottoscrizione del verbale è data formale comunicazione all'appaltatore.

3. Nel verbale di ripresa delle attività deve essere indicato il termine ultimo di esecuzione delle prestazioni che è rideterminato in relazione alla durata della sospensione ed agli effetti da questa prodotti.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità ovvero a preminenti esigenze di segretezza e sicurezza degli Organismi, durino per un periodo di tempo superiore ad una quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere lo scioglimento dell'atto negoziale senza indennità; se il committente si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori.

6. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle stabilite dal comma 1 danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

Art. 51.

Disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori

1. La consegna dei lavori, di cui è redatto verbale sottoscritto dal contraente, in contraddittorio con il rappresentante della competente struttura tecnica o con il direttore dei lavori, qualora nominato, avviene nel termine di quarantacinque giorni dall'avvenuta sottoscrizione dell'atto negoziale, ove non diversamente stabilito dalle parti, anche in relazione alla natura e all'oggetto dell'atto negoziale. Non si procede alla consegna dei lavori nel caso in cui vi siano impedimenti oggettivi che non consentano il corretto avvio delle attività oggetto del contratto e che non siano imputabili all'appaltatore. È fatta salva la facoltà per gli Organismi di procedere con la consegna parziale dei lavori.

2. Gli Organismi provvedono alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui l'atto negoziale lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

3. L'esecutore dei lavori è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal committente con ordine di servizio comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza, fatta salva la facoltà di formulare le proprie riserve.

4. Per il pagamento di rate di acconto previste dall'atto negoziale, devono essere redatti stati di avanzamento lavori, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera *d)*.

5. Il certificato di ultimazione dei lavori è emesso a seguito della comunicazione di conclusione della prestazione da parte dell'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere il completamento di lavorazioni marginali, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere, entro il termine perentorio di sessanta giorni.

6. Scaduto il termine previsto per l'esecuzione dei lavori, deve essere redatto un verbale di constatazione sullo stato dei lavori eseguiti e da ultimare.

7. I documenti riepilogativi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono redatti dal rappresentante della competente struttura tecnica o dal direttore dei lavori, qualora nominato, in contraddittorio con l'esecutore.

8. I lavori di minuto mantenimento possono essere eseguiti senza particolari formalità.

Art. 52.

Contabilità dei lavori

1. Nel caso di lavori economicamente rilevanti o complessi o qualora previsto dall'atto negoziale, i fatti producenti spesa sono annotati nel registro di contabilità e nelle altre scritture contabili previste dalle disposizioni generali in materia di contabilità dei lavori per i contratti pubblici.

2. Nel caso di lavori economicamente rilevanti o complessi o qualora previsto dall'atto negoziale, i diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;

2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;

4) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;

5) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori;

6) le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento;

7) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

8) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

9) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto all'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al responsabile del procedimento, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Qualora l'esecutore ometta di sottoscrivere il registro, il direttore dei lavori comunica formalmente allo stesso di provvedervi entro un congruo termine, trascorso il quale le registrazioni effettuate nel periodo si intendono tacitamente accettate;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara

e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al responsabile del procedimento, che emette il certificato di pagamento; il responsabile del procedimento, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al responsabile del procedimento unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 70 o l'accordo bonario di cui all'art. 53. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

3. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Art. 53.

Riserve dell'esecutore dei lavori

1. L'esecutore deve sempre uniformarsi alle disposizioni formali del committente senza ritardare lo svolgimento della prestazione.

2. Eventuali riserve concernenti l'esecuzione o la mancata rilevazione di fattori in grado di incrementare il costo della prestazione devono essere formulate, a pena di decadenza, nei documenti riepilogativi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 51 ovvero all'atto della prima sottoscrizione dell'ordine di servizio di cui al comma 3 dello stesso art. 51, o del registro di contabilità di cui al comma 1 dell'art. 52 successiva al verificarsi dell'evento o all'accertamento della circostanza pregiudizievole. L'esecutore può inizialmente formulare generiche riserve che devono essere precisate in modo dettagliato e sottoscritte nei quindici giorni successivi. L'onere della tempestività non è richiesto quando la pretesa dell'esecutore dipende dalla rettifica di errori materiali. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione esatta, senza possibilità di successivi incrementi delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute, pena l'inammissibilità.

4. Non possono essere oggetto di riserva partite di lavoro non contabilizzate o aspetti progettuali che sono stati già oggetto di verifica prima della sottoscrizione dell'atto negoziale.

5. Il direttore dei lavori espone in modo esauriente nel registro di contabilità le sue motivate deduzioni in merito alle riserve formulate dall'esecutore e comunica immediatamente, con apposita relazione riservata, al responsabile del procedimento il proprio motivato parere sull'ammissibilità e sulla fondatezza delle riserve nonché, sull'opportunità di una rapida definizione delle stesse in via amministrativa o mediante accordo bonario.

6. Il responsabile del procedimento, previa verifica dell'ammissibilità e della fondatezza delle riserve dell'esecutore, tenendo conto del parere espresso dal direttore dei lavori e dalla competente struttura tecnica, elabora la proposta di accordo bonario.

7. La proposta di accordo bonario è comunicata all'esecutore dopo l'approvazione del direttore generale.

Art. 54.

Vicende soggettive dell'esecutore

1. In caso di cessioni d'azienda o di rami d'azienda, di trasformazione, fusione, scissione relativi ai soggetti contraenti il nuovo soggetto ne dà comunicazione al committente entro il termine di dieci giorni, documentando contestualmente il possesso dei requisiti di idoneità di cui al titolo III. In caso di omessa o ritardata comunicazione, il committente può recedere dal contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

2. Il committente verifica il possesso da parte del nuovo soggetto dei requisiti di idoneità. Durante il periodo necessario per gli accertamenti, che non può essere superiore a sessanta giorni, prorogabile dal committente una sola volta per ulteriori sessanta giorni in caso di particolare complessità degli accertamenti stessi, la prestazione è sospesa di diritto. L'eventuale differimento dei termini contrattuali non comporta oneri a carico dell'amministrazione.

3. Compiuti gli accertamenti ovvero allo spirare dei termini di cui al comma 2, laddove non sia risultato il possesso dei prescritti requisiti di idoneità, il committente risolve l'atto negoziale, fatte in ogni caso salve eventuali azioni nei confronti dell'esecutore o dell'originario contraente per il risarcimento dei danni.

4. Nel caso di risoluzione di cui al comma 3, al nuovo soggetto è riconosciuto quanto previsto dall'art. 12, comma 3, per le prestazioni già eseguite dal contraente originario.

5. Per i servizi a carattere continuativo, non si procede ai sensi del comma 3 laddove, avuto riguardo allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della prestazione, dall'interruzione dell'esecuzione dell'atto negoziale possa derivare un grave pregiudizio per il committente sempreché la perdita dei requisiti da parte del contraente non renda impossibile la prosecuzione del rapporto negoziale per motivi attinenti alla segretezza e alla sicurezza.

Art. 55.

Recesso unilaterale

1. Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'atto negoziale previo preavviso di almeno venti giorni, da notificare al contraente.

2. Al contraente è liquidato il corrispettivo dei lavori e servizi eseguiti e dei beni utilizzati, oltre al decimo dell'importo dei lavori o servizi non eseguiti.

3. Il decimo dell'importo dei lavori o servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'atto negoziale, al netto dell'IVA e l'ammontare dei lavori o dei servizi eseguiti.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini, dai cantieri e dalle aree di lavoro, senza ritardo, i materiali non accettati dalla stazione appaltante, deve ripristinare lo stato dei luoghi e mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 56.

Risoluzione

1. Qualora nei confronti del contraente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati rilevanti ai fini degli accertamenti di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, nonché per gravi violazioni delle norme per la tutela delle informazioni classificate, il committente procede alla risoluzione dell'atto negoziale. Il committente procede altresì alla risoluzione dell'atto negoziale qualora nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

2. Non si procede alla risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 laddove, avuto riguardo allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, dall'interruzione dell'esecuzione della prestazione possa derivare un grave pregiudizio per il committente, sempreché non sia impossibile la prosecuzione del rapporto negoziale per motivi attinenti alla segretezza e alla sicurezza.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ovvero, nell'interesse dell'amministrazione, in caso di assoggettamento dell'esecutore a procedura concorsuale.

4. In caso di grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ovvero nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento fissa il termine entro il quale il contraente deve procedere all'esecuzione della prestazione negoziale ovvero a comunicare eventuali giustificazioni, fatto salvo il diritto ad applicare le penalità previste nell'atto negoziale.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, qualora l'inadempimento permanga, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, la stazione appaltante risolve l'atto negoziale, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. In tale caso, il responsabile del procedimento provvede all'incameramento della garanzia prestata ai sensi dell'art. 57, in misura proporzionale al valore della parte della prestazione non eseguita e agli oneri e spese aggiuntive derivanti dallo scioglimento dell'atto negoziale.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, il committente può risolvere l'atto negoziale anche nel caso in cui il calcolo dell'ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento dell'importo della prestazione ovvero nei casi di grave negligenza o frode oppure nei casi di venir meno del rapporto fiduciario per imperizia e incapacità del contraente tale da compromettere il buon esito della prestazione o, infine, per gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza.

7. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, entro i limiti dell'utilità conseguita ed espressamente riconosciuta, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'atto negoziale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lettera *c)*, secondo periodo, e dall'art. 38, comma 4, secondo periodo.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

9. I casi di forza maggiore che impediscono il regolare adempimento degli obblighi negoziali devono essere formalmente comunicati dal contraente. Tale comunicazione, da presentare entro il termine di dieci giorni solari dall'evento corredata dalla pertinente documentazione giustificativa, non dà diritto alla modifica delle condizioni e dei termini negoziali. Il committente valuta se le circostanze dedotte costituiscono effettivamente causa di forza maggiore e determina gli effetti prodotti sull'esecuzione negoziale. Non costituisce caso di forza maggiore o di eccessiva onerosità l'oscillazione dei cambi per le acquisizioni in valuta estera effettuate entro novanta giorni dalla stipula dell'atto negoziale, rientrando tale alea nel normale rischio d'impresa.

Art. 57.

Garanzie

1. Per l'esecuzione di opere e lavori e la fornitura di beni e servizi di importo superiore ad euro 20.000,00, IVA esclusa, il contraente deve costituire una garanzia, denominata «garanzia definitiva», pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, IVA esclusa. Nel caso di atti negoziali quadro di cui all'art. 41, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'atto negoziale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio di cui all'art. 15, la garanzia deve essere intestata anche alle singole imprese componenti il raggruppamento e a quelle consorziate.

2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. Nel caso di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 200.000,00, IVA esclusa, il responsabile del procedimento può esonerare il contraente dall'obbligo di costituire la garanzia di cui al comma 1 qualora apporti un miglioramento pari almeno a 0,75 per cento del prezzo di aggiudicazione.

4. Per gli appalti di importo pari o superiore ad euro 200.000,00, IVA esclusa, e inferiore ad euro 500.000,00, IVA esclusa, da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento pari almeno al 2 per cento del prezzo di aggiudicazione.

5. Le modalità e l'importo della garanzia sono indicate nella lettera d'invito a presentare offerta. La garanzia è prestata in relazione alla tipologia della prestazione, mediante contratto autonomo di garanzia ovvero tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa da operatori del settore di primario rilievo e che abbiano requisiti di solvibilità e affidabilità finanziaria commisurati alla misura della garanzia da rilasciare a tutela, verificati dagli Organismi.

6. Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 12. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

7. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento con diritto del committente di incamerare la garanzia provvisoria laddove prestata.

9. Il contratto autonomo di garanzia deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta, senza possibilità per il contraente di poter opporre eccezione alcuna.

10. La polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

11. La garanzia è svincolata dopo che il contraente ha soddisfatto gli obblighi negoziali ed è stato liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia. In relazione alla tipologia della prestazione, può essere previsto lo svincolo progressivo, sino ad un massimo del 75 per cento dell'importo prestato a garanzia, in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione della prestazione. La garanzia cessa di avere effetto all'esito positivo delle attività di verifica della prestazione, coincidente con la data del collaudo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 11, o del rilascio delle dichiarazioni o di emissione dei certificati previsti all'art. 59. Ove previsto nella lettera d'invito a presentare offerta, lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'avvenuto svincolo automatico della garanzia.

12. Per gli appalti di lavori, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

13. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel cor-

so dell'esecuzione dei lavori di importo pari o superiore al milione di euro. Nei documenti e negli atti dell'affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

14. L'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi della prestazione per la durata di due anni dalla data del collaudo ovvero, ove questo non sia previsto, dal rilascio delle dichiarazioni o dall'emissione dei certificati previsti all'art. 59.

15. Per i lavori economicamente rilevanti o complessi, l'esecutore può essere obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 61 o di quello previsto all'art. 62 o comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria della durata massima decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.

16. Per i lavori economicamente rilevanti o complessi, l'esecutore può essere obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 61 o di quello previsto all'art. 62, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi per una durata massima di dieci anni.

17. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 28, comma 9.

Art. 58.

Penali e premi

1. L'atto negoziale indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento o non corretta osservanza delle condizioni contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione.

2. Fatta salva una diversa indicazione contenuta nell'atto negoziale, la penale è stabilita in misura giornaliera in relazione all'ammontare della prestazione.

3. Complessivamente l'importo della penale non può superare il 10 per cento del valore della prestazione medesima al netto dell'IVA.

4. Fatta salva una diversa indicazione contenuta nell'atto negoziale, qualora l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi.

5. La penale non si applica qualora il contraente comunichi tempestivamente i ritardi imputabili a cause documentate di forza maggiore e l'amministrazione accetti tali giustificazioni.

6. Nel capitolato prestazionale o nel progetto dei lavori sono esattamente determinati gli *standard* qualitativi dei vari livelli di servizio previsti e la possibilità di concordare premi per prestazioni migliorative o aggiuntive rispetto alla prestazione base.

7. Possono essere previste penali strettamente correlate ai livelli di servizio prestabiliti ovvero premi per prestazioni migliorative o aggiuntive rispetto alla prestazione base indicata nell'atto negoziale. La misura di tali penali o di tali premi non può essere superiore al 10 per cento del valore della prestazione al netto dell'IVA.

8. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture la stazione appaltante può prevedere nella lettera d'invito a presentare offerta che, se l'esecuzione della prestazione avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di documento equivalente ovvero, per i servizi e le forniture, del certificato di conformità, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 59.

Verifica della prestazione

1. L'attività di verifica della prestazione è volta ad accertare che la stessa sia stata eseguita a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, quantitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dall'atto negoziale.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6, la verifica della prestazione è eseguita di norma dalla commissione di collaudo di cui all'art. 61, comma 1, che rilascia apposito certificato di collaudo.

3. Per le forniture e i servizi di importo fino a euro 140.000,00, IVA esclusa, e per la fornitura di materiali di consumo pronti in commercio, l'atto negoziale può prevedere che le attività di verifica della prestazione siano eseguite dalla struttura utilizzatrice che rilascia apposita dichiarazione di buona provvista o di regolare esecuzione del servizio.

4. Per l'esecuzione dei lavori di importo fino a euro 1.000.000,00, IVA esclusa, l'atto negoziale può prevedere che la conformità della prestazione dell'operatore economico sia attestata dalla competente struttura tecnica o dal direttore dei lavori, qualora nominato, mediante il certificato di regolare esecuzione emesso al termine delle attività di controllo tecnico-contabile e di verifica finale della prestazione.

5. Per le forniture e i servizi di importo fino a euro 500.000,00, IVA esclusa, l'atto negoziale può prevedere che la conformità della prestazione sia attestata dalla struttura incaricata o dal direttore dell'esecuzione, qualora nominato, mediante il certificato di conformità emesso al termine delle attività di controllo tecnico-contabile e di verifica finale della prestazione.

6. Il riscontro e la verifica delle prestazioni d'opera professionale o di lavoro autonomo, delle forniture di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere sono effettuate direttamente dall'utilizzatore, che rilascia apposita dichiarazione attestante la regolare esecuzione della prestazione.

Art. 60.

Svolgimento delle attività di verifica

1. Lo svolgimento delle attività di verifica assume caratteristiche diverse in relazione all'oggetto, alle modalità ed ai tempi previsti per l'effettuazione della prestazione. In particolare:

a) per le forniture di beni la cui consegna avviene in unica soluzione, la verifica è effettuata al termine della prestazione; in tal caso, le specifiche tecniche o le clausole negoziali possono prevedere, per forniture di ingenti quantità di beni, verifiche su campioni rappresentativi;

b) per le prestazioni di fornitura e posa in opera di beni, la verifica è effettuata al termine delle operazioni di installazione e attiene sia ai beni forniti che alle operazioni necessarie per la posa in opera;

c) per i servizi a carattere continuativo, la verifica è svolta con riferimento alle singole attività; in tal caso, le specifiche tecniche o le clausole negoziali possono prevedere che la verifica sia eseguita periodicamente ovvero sulla totalità delle attività ovvero su base campionaria;

d) in caso di prestazioni di servizi, forniture in opera o lavori complessi devono essere previste attività di verifica in corso d'opera per il controllo tecnico delle lavorazioni significative non più ispezionabili al termine del servizio o lavoro.

2. Il contraente deve essere informato dell'inizio dello svolgimento delle attività di verifica ed ha il diritto, laddove lo richieda, di partecipare alle attività di controllo tecnico volte ad accertare la conformità della prestazione.

3. Eventuali eccezioni, obiezioni o richieste formulate dal contraente nel corso delle verifiche devono essere rappresentate al responsabile del procedimento mediante apposita relazione.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenute fondate le eccezioni, le obiezioni o le richieste formulate dal contraente, può sospendere le attività di verifica nelle more delle definitive determinazioni.

5. Ove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 56, comma 3, e valutato nel complesso l'interesse all'acquisizione della prestazione, anche sotto il profilo temporale, qualora nel corso delle attività di verifica sia accertata la sussistenza di differenze tra i materiali consegnati e quelli previsti nell'atto negoziale, gli Organismi, previa motivata determinazione, possono:

a) accettare i materiali forniti in sostituzione, qualora risultino di qualità superiore rispetto a quelli previsti nell'atto negoziale, senza oneri a carico del committente;

b) accettare la prestazione applicando una riduzione dell'importo dovuto al contraente qualora i materiali forniti in sostituzione risultino di qualità inferiore rispetto a quelli previsti nell'atto negoziale sempre che le differenze tra i materiali forniti e quelli previsti nell'atto negoziale non pregiudichino l'uso, l'estetica e la durata degli stessi.

Art. 61.

Collaudo

1. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione che si compone di un presidente e di almeno due membri, individuati tra il personale che, in possesso di preparazione tecnica adeguata, non ha partecipato alle attività negoziali ovvero non ha diretto o sorvegliato l'esecuzione della prestazione. Il presidente è individuato, di norma, tra i dirigenti del comparto. Uno dei membri svolge anche le funzioni di segretario.

2. Il collaudo da effettuarsi all'estero o presso una località distaccata rispetto alle sedi degli Organismi può essere effettuato anche da un singolo collaudatore appositamente nominato.

3. Per le prestazioni effettuate presso le sedi decentrate, i membri della commissione sono scelti tra il personale delle medesime, con l'eventuale integrazione di personale tecnico.

4. Le operazioni di collaudo sono effettuate collegialmente dalla commissione.

5. La commissione di collaudo deve prendere visione degli atti del procedimento, delle dichiarazioni e delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla struttura tecnica in corso di esecuzione delle prestazioni, nonché delle certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, qualora nominati.

6. Ove possibile, la commissione di collaudo provvede anche all'apertura dei colli accertando la rispondenza qualitativa e quantitativa del materiale a quello previsto dall'atto negoziale.

7. Nel caso in cui l'apertura dei colli sia effettuata da altro personale incaricato, deve essere redatto formale verbale delle operazioni di apertura riportante i riscontri effettuati, da inviare alla commissione di collaudo.

8. Eventuali inadempimenti del contraente, ascrivibili a deterioramenti ovvero ad anomalie del materiale fornito, riscontrati in sede di apertura colli, devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del procedimento che provvede a notificarli al contraente, per la successiva regolarizzazione della prestazione.

9. Nei casi di prestazioni complesse, la commissione di collaudo può essere integrata da qualificati esperti esterni, in possesso delle necessarie abilitazioni di sicurezza.

10. Le operazioni di collaudo devono essere verbalizzate a cura della commissione.

11. Il certificato di collaudo dei lavori economicamente rilevanti o complessi ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione senza che siano stati notificati vizi o rilievi all'esecutore.

Art. 62.

Certificato di regolare esecuzione dei lavori

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve contenere:

a) l'indicazione del contraente e dei lavori effettuati;

b) gli estremi dell'atto negoziale e degli eventuali atti aggiuntivi;

c) gli importi di spesa autorizzati;

d) il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori e le eventuali proroghe;

e) le date di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

f) la data e l'importo del conto finale;

g) l'indicazione di eventuali danni derivanti da forza maggiore o degli infortuni verificatisi;

h) l'indicazione di eventuali somme da porre a carico del contraente per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;

i) le indicazioni circa l'adempimento, da parte del contraente e degli eventuali subappaltatori, degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nonché degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;

l) gli esiti delle eventuali verifiche effettuate in corso d'opera;

m) gli esiti della verifica finale;

n) la determinazione dell'importo da liquidare al contraente.

Art. 63.

Certificato di conformità della prestazione

1. Il certificato di conformità della prestazione deve indicare:

a) il contraente e la prestazione effettuata;

b) gli estremi dell'atto negoziale e degli eventuali atti aggiuntivi;

c) gli importi di spesa autorizzati;

d) il rispetto dei tempi prescritti per l'esecuzione della prestazione ovvero di quelli eventualmente prescritti per proroghe, sospensioni e riprese;

e) il rispetto dei luoghi di consegna;

f) se il contraente e gli eventuali subappaltatori abbiano assolto gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nonché quelli in materia di sicurezza sul lavoro;

g) l'indicazione di eventuali danni derivanti da forza maggiore o degli infortuni verificatisi;

h) l'indicazione di eventuali somme da porre a carico del contraente per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;

i) gli esiti delle eventuali verifiche effettuate durante la prestazione;

l) gli esiti della verifica finale;

m) la determinazione dell'importo da liquidare al contraente.

2. Qualora previsto dall'atto negoziale, il certificato di conformità della prestazione deve essere indirizzato a valutare:

a) la qualità del servizio ovvero della fornitura in termini di aderenza o di conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti;

b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

c) la soddisfazione dell'utente finale del servizio o del fruitore del bene.

Art. 64.

Comunicazione degli esiti delle verifiche

1. Nel termine stabilito dall'atto negoziale, il responsabile del procedimento comunica gli esiti delle verifiche della prestazione al contraente ai fini della decorrenza della garanzia, ove prevista, e dei termini di pagamento.

TITOLO IX
PAGAMENTI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 65.

Pagamenti

1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalità, sono effettuati nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. I pagamenti degli Organismi sono effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni. Qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alla procedura ordinaria, il pagamento può essere effettuato per contanti, nei limiti previsti dalla vigente normativa, o a mezzo di carta di credito.

3. I pagamenti degli Organismi avvengono sulla base di fatture, parcelle o altra idonea documentazione emessa dal contraente. Tenuto conto delle peculiari esigenze di segretezza e sicurezza delle attività negoziali, agli operatori economici sono comunicate le modalità per la trasmissione delle fatture elettroniche e degli altri documenti negoziali e gli eventuali sistemi di protezione dei dati.

4. A richiesta dei contraenti, relativamente ai rapporti negoziali intercorsi con gli Organismi possono essere rilasciate attestazioni di contenuto equivalente al certificato di esecuzione dei lavori (CEL).

Art. 66.

Impignorabilità dei fondi depositati sui conti correnti degli Organismi

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse agli atti di gestione delle spese, gli Organismi utilizzano conti correnti bancari o postali alimentati con i fondi di bilancio assegnati ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge.

2. I fondi depositati sui conti correnti bancari sono impignorabili e non sono soggetti ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. I pignoramenti comunque effettuati sono nulli di diritto.

3. In caso di procedure esecutive sui fondi di cui al comma 2, gli istituti di credito non hanno l'obbligo di trattenere le somme depositate dagli Organismi e sono tenuti a rilasciare all'autorità o al terzo richiedente la dichiarazione di impignorabilità e, quindi, di indisponibilità dei fondi depositati dagli Organismi, informandone tempestivamente la competente struttura amministrativa titolare del conto.

Art. 67.

Pagamenti anticipati

1. Gli Organismi possono procedere al pagamento anticipato della prestazione nei seguenti casi:

a) locazione di immobili o altre spese per le quali è previsto il pagamento anticipato della prestazione quale condizione per la conclusione dell'accordo;

b) acquisti *on-line* o approvvigionamento disciplinati da contratti per adesione o da condizioni generali imposte unilateralmente dall'operatore economico produttore o fornitore in esclusiva dei beni e servizi da acquisire;

c) condizioni economiche particolarmente convenienti applicate al committente.

2. Ove previsto nella lettera di invito per lavori, servizi o forniture economicamente rilevanti ovvero su richiesta dell'appaltatore e previa valutazione della stazione appaltante, può essere concessa un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto, da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

3. Tenuto conto della natura e della durata della prestazione, l'atto negoziale può prevedere parziali anticipazioni di pagamento corrispondenti al valore dei beni ceduti o dei servizi e lavori eseguiti.

Art. 68.

Interessi per ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nei pagamenti, al contraente spetta la corresponsione degli interessi nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 69.

Cessione dei crediti

1. Ai contraenti è fatto divieto di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dagli Organismi per l'acquisizione di beni e di servizi o per l'esecuzione di lavori.

2. La cessione fatta in violazione del divieto di cui al comma 1 è comunque inefficace per gli Organismi.

Art. 70.

Ammissibilità della transazione per la risoluzione delle controversie

1. Le controversie derivanti dall'esecuzione degli atti negoziali possono essere risolte, d'accordo con il contraente, mediante apposito contratto di transazione, qualora conveniente per gli Organismi.

2. La convenienza della transazione è determinata in base alla comune esperienza amministrativa ovvero a criteri di ragionevolezza, in relazione alla natura delle pretese.

3. Non sono ammesse le transazioni volte a dirimere le controversie con il contraente mediante l'instaurazione di un nuovo e diverso rapporto negoziale, inteso a soddisfare interessi differenti da quelli dedotti nell'atto negoziale originario.

4. Il responsabile della struttura amministrativa del DIS, sentito il parere del responsabile del procedimento e tenuto conto delle richieste della controparte, elabora la proposta di transazione e la sottopone alla preventiva approvazione del direttore generale.

5. L'approvazione della transazione deve risultare da apposito atto autorizzativo del direttore generale, o del Direttore delegato, nel quale può essere indicato il dirigente eventualmente delegato alla sottoscrizione del contratto di transazione.

6. Qualora la proposta di transazione comporti il pagamento, la rinuncia o la concessione di beni il cui valore stimato sia superiore ad euro 50.000,00, e comunque per le liti pendenti, deve essere richiesto il parere preventivo dell'Avvocatura dello Stato.

7. Trascorsi trenta giorni senza che l'Avvocatura esprima il parere, la proposta di transazione può essere notificata alla controparte per l'accettazione. Il termine è sospeso se l'Avvocatura chiede ulteriori chiarimenti o integrazioni. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio, la transazione può essere notificata alla controparte.

Art. 71.

Arbitrato

1. La possibilità del ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle controversie deve essere espressamente prevista nell'atto negoziale, che deve indicare i criteri di nomina e il numero degli arbitri, nonché il diritto applicabile.

TITOLO X
DIRITTO DI ACCESSO

Art. 72.

Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso relativo ai documenti amministrativi concernenti le attività negoziali è esercitato mediante formale istanza. Il richiedente deve comprovare l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso e indicare gli elementi che consentono l'individuazione del documento, nonché l'esistenza di eventuali controinteressati.

2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a controlli generalizzati.

3. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per gli Organismi di elaborare dati ma soltanto la visione o la consegna di copia degli atti richiesti, previo pagamento dei relativi costi di produzione.

4. Gli Organismi comunicano formalmente al richiedente l'esito dell'istanza di accesso agli atti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa.

5. In caso di mancata risposta nel termine di cui al comma 4, l'istanza deve intendersi rigettata.

Art. 73.

Esclusione dal diritto di accesso

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per gli atti assoggettati a segreto di Stato ovvero a divieto di divulgazione ai sensi dell'art. 42 della legge e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1999, n. 294 per gli atti ivi indicati, sono sottratti all'accesso:

a) gli atti generali di pianificazione e programmazione delle spese;

b) i verbali di valutazione delle offerte;

c) le dichiarazioni di verifica delle prestazioni;

d) la relazione del direttore dei lavori, il certificato di conformità del direttore dell'esecuzione, le dichiarazioni di collaudo;

e) le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

f) eventuali ulteriori aspetti riservati indicati nella lettera d'invito a presentare offerta;

g) pareri acquisiti da soggetti esterni per la risoluzione di controversie potenziali o in atto.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 74.

Comunicazioni alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 8, le attività relative all'affidamento e all'esecuzione degli atti negoziali disciplinate dal presente regolamento non sono soggette agli obblighi di comunicazione e alle attività di vigilanza di cui all'art. 23, comma 5, all'art. 28, comma 1, all'art. 119, comma 14, e all'art. 222 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Il direttore generale del DIS, per conto degli Organismi, e l'Autorità nazionale anticorruzione possono sviluppare forme di collaborazione, secondo linee da definire congiuntamente, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.

3. Gli obblighi di comunicazione, anche in forma elettronica, nonché eventuali collegamenti a banche dati previsti da leggi o regolamenti per finalità di rilevante interesse pubblico sono assolti dagli Organismi compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della segretezza e della sicurezza.

4. Per gli adempimenti connessi agli obblighi di cui al comma 3, il direttore generale, per conto degli Organismi, può concordare con le competenti amministrazioni dello Stato o enti procedure alternative, informate al principio di leale collaborazione istituzionale, in grado di assicurare gli obblighi di comunicazione con la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni.

Art. 75.

Utilizzo degli strumenti telematici

1. Le regole tecniche e le linee guida per le comunicazioni, per la sottoscrizione degli atti negoziali in forma elettronica e per l'utilizzo della firma digitale sono definite dagli Organismi.

Art. 76.

Supporto delle amministrazioni dello Stato e degli enti esterni

1. Per la progettazione, l'affidamento, la direzione di opere e lavori, la vigilanza sull'esecuzione di opere e dei lavori nonché per le attività di progettazione, affidamento, direzione e vigilanza in caso di servizi e forniture, gli Organismi possono avvalersi del supporto delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici.

2. Per opere, lavori, servizi e forniture particolarmente complessi, ovvero ove ricorrano particolari esigenze di sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, può disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge, sentito il CISR, la costituzione di organi tecnici straordinari dell'amministrazione. Il provvedimento può disporre l'avvalimento di personale di altre amministrazioni, previo preventivo accordo, e di esperti esterni per il tempo strettamente neces-

sario per l'espletamento delle attività indicate dal presente comma. L'organo straordinario cessa automaticamente al completamento dell'esecuzione del lavoro, senza possibilità di proroga e le attività svolte dagli esperti esterni non possono in alcun modo dare luogo a un rapporto di impiego presso gli Organismi.

3. Agli esperti esterni di cui al comma 2, incaricati di prestazioni specialistiche ovvero intellettuali di particolare entità o rilevanza, può essere richiesto di prestare la garanzia di cui all'art. 44, commi 4 e 5.

Art. 77.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento non è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 78.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 2016, è abrogato.

Art. 79.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione di cui al comma 1.

Roma, 5 dicembre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

23A06817

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 4 dicembre 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Atena società cooperativa» validamente identificata in sigla «Atena S.C.», in Pavia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII - Parte prima - del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Atena società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.682.444,00, si riscontra una massa debitoria di euro 5.670.928,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 3.988.484,00;

Considerato che in data 23 maggio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Atena società cooperativa» validamente identificata in sigla «Atena S.C.», con sede in Pavia (codice fiscale 02228660185), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Tantardini, nato a Cremona il 5 dicembre 1954 (codice fiscale TNTLSN-54T05D150A), ivi domiciliato in via Tibaldi n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

23A06828

DECRETO 5 dicembre 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.D.L. Iride società cooperativa», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «C.D.L. Iride società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota del 16 giugno 2023, con la quale la Legacoop ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento succitato;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una situazione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.377.091,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.525.388,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.637.828,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti per oneri previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 23 giugno 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente,

nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «C.D.L. Iride società cooperativa», con sede in Lucca (codice fiscale 01051350468), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia il 25 luglio 1959 (codice fiscale BGRSNN59L65G478V), ivi domiciliata in via Campo di Marte n. 4/O4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

23A06829

DECRETO 5 dicembre 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Nuova Speranza società cooperativa sociale», in Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto ministeriale del 30 agosto 2019, n. 276/2019, con il quale la società cooperativa «Nuova Speranza società cooperativa sociale», con sede in Reggio Calabria (codice fiscale 01200430807), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Antonino Vincenzo Giuseppe Macrì ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 2022, n. 60/2022, con il quale l'avv. Rocco Lo Duca è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Antonino Vincenzo Giuseppe Macrì, revocato;

Vista la nota pervenuta in data 12 aprile 2022, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Rocco Lo Duca dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Rocco Lo Duca, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Speranza società cooperativa sociale», con sede in Reggio Calabria (codice fiscale 01200430807), la rag. Silvia Volpini, nata a Umbertide (PG) il 28 dicembre 1975 (codice fiscale VLP SLV 75T68 D786P), domiciliata in Bari (BA), via Capruzzi n. 228.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

23A06830

DECRETO 5 dicembre 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Ecoambiente», in Rosolina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Ecoambiente», conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, dato lo stato di insolvenza rilevato;

Vista la nota del 6 luglio 2023, con la quale la Confederazione cooperative italiane, Associazione nazionale di rappresentanza, ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento succitato;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2023, allegata al verbale di ispezione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 2.076.487,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 3.708.227,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.843.809,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di tre decreti ingiuntivi, di un atto di precetto, di un atto di pignoramento presso terzi, della comunicazione di sospensione affidamento da parte di BPER Banca, della comunicazione di revoca affidamento da parte di BCC Banca della Marca, nonché di undici disdette di contratti di leasing e intimazioni di pagamento da parte di BCC Leasing;

Considerato che in data 25 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la successiva nota del 14 novembre 2023, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha ulteriormente segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento succitato, in considerazione di un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Rovigo con udienza fissata il 15 dicembre 2023;

Vista la terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in questione, comunicata dall'associazione in data 14 novembre 2023;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa Ecoambiente», con sede in Rosolina (RO) (codice fiscale 01098490293), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza (CS) il 5 agosto 1976, (codice fiscale ZNG LGU 76M05 D086W), domiciliato in Padova (PD), Galleria Giovanni Berchet n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

23A06831

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 dicembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lypnas», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 733/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 208/2022 del 13 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 26 ottobre 2022, con la quale la società Genetic S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lypnas» (fluticasone);

Vista la domanda presentata in data 7 settembre 2023, con la quale la società Genetic S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Lypnas» (fluticasone);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 novembre 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LYPNAS (fluticasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«400 microgrammi gocce nasali, sospensione» 30 contenitori monodose in LDPE da 0,4 ml - A.I.C. n. 049561018 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«400 microgrammi gocce nasali, sospensione» 90 contenitori monodose in LDPE da 0,4 ml - A.I.C. n. 049561020 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lypnas» (fluticasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 dicembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06780

DETERMINA 4 dicembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Lisocabtagene maraleucel, «Breyanzi». (Determina n. 133/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 maggio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1º aprile 2022 al 30 aprile 2022 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6, 7 e 8 giugno 2022;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 21 novembre 2023 (prot.n. 0144143/P-2023-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Breyanzi» (lisocabtagene maraleucel);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

BREYANZI,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 dicembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

BREYANZI

Codice ATC - Principio attivo: L01 lisocabtagene maraleucel

Titolare: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Cod. procedura EMEA/H/C/004731/0000

GUUE 31 maggio 2022

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Breyanzi» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario, linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (PMBCL) e linfoma follicolare di grado 3B (FL3B), dopo due o più linee di terapia sistemica.

Modo di somministrazione

«Breyanzi» deve essere somministrato in un centro di trattamento qualificato.

La terapia con «Breyanzi» deve essere avviata sotto la direzione e supervisione di un operatore sanitario esperto nel trattamento di neoplasie ematologiche e addestrato alla somministrazione e alla gestione di pazienti trattati con «Breyanzi».

Prima dell'infusione di «Breyanzi», devono essere disponibili almeno una dose di tocilizumab per paziente, da utilizzare in caso di sindrome da rilascio di citochine (CRS), e dispositivi di emergenza. Il centro di trattamento deve avere accesso a una dose aggiuntiva di tocilizumab entro otto ore da ciascuna dose precedente. Nel caso eccezionale in cui tocilizumab non fosse disponibile a causa di una carenza riportata nell'elenco dei farmaci carenti dell'Agenzia europea dei medicinali, prima dell'infusione devono essere disponibili idonee misure alternative a tocilizumab per trattare la CRS.

«Breyanzi» è solo per uso endovenoso.

Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale.

Per istruzioni dettagliate sulla preparazione, l'esposizione accidentale e lo smaltimento di «Breyanzi», vedere paragrafo 6.6.

Preparazione di «Breyanzi»

Prima di scongelare i flaconcini, deve essere confermato che l'identità del paziente corrisponda ai dati identificativi del paziente riportati sul contenitore di spedizione, sulla scatola esterna e sul certificato di rilascio per l'infusione (RfIC). I flaconcini non devono essere rimossi dalle scatole se le informazioni sull'etichetta specifica per il paziente non corrispondono a quelle del paziente da trattare.

Qualora vi siano eventuali discrepanze fra le etichette e i dati identificativi del paziente, occorre contattare immediatamente l'azienda.

Somministrazione

Non utilizzare un filtro per leucodeplezione.

Assicurarsi che prima dell'infusione e durante il periodo di recupero siano disponibili tocilizumab oppure alternative idonee, nel caso eccezionale in cui tocilizumab non fosse disponibile a causa di una carenza riportata nell'elenco dei farmaci carenti dell'Agenzia europea dei medicinali, e dispositivi di emergenza.

Confermare che l'identità del paziente corrisponda ai dati identificativi del paziente riportati sull'etichetta della siringa fornita sul rispettivo certificato di rilascio per (RfIC).

Dopo aver prelevato i componenti di «Breyanzi» nelle siringhe, procedere alla somministrazione con la massima tempestività. Il tempo totale intercorrente tra la rimozione dal confezionamento congelato e la somministrazione al paziente non deve superare le due ore.

Vedere paragrafo 6.6 per informazioni complete sulla procedura di somministrazione.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1631/001 - A.I.C.: 050053014 /E in base 32: 1HRHWQ - 1,1-70 × 10 alla sesta cellule/mL / 1,1-70 × 10 alla sesta cellule/mL - Dispersione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (COC) 4,6 mL per flaconcino - Da 1 a 4 flaconcini di ciascun componente

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Elementi chiave: disponibilità di tocilizumab e certificazione del centro attraverso il programma di distribuzione controllato.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio garantirà che gli ospedali e i relativi centri associati che dispensano «Breyanzi» siano certificati in conformità al programma di distribuzione controllato concordato:

garantendo un immediato accesso *in loco* a una dose di tocilizumab per paziente prima dell'infusione di «Breyanzi». Il centro di trattamento deve avere accesso anche a una dose aggiuntiva di tocilizumab entro otto ore da ciascuna dose precedente. Nel caso eccezionale in cui tocilizumab non fosse disponibile a causa di una carenza riportata nell'elenco dei farmaci carenti dell'Agenzia europea dei medicinali, garantendo la disponibilità *in loco* di misure adeguate alternative a tocilizumab per trattare la CRS;

garantendo che gli operatori sanitari (HCP) coinvolti nel trattamento di un paziente abbiano completato il programma educazionale.

Programma educazionale

Prima del lancio di «Breyanzi» in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e il formato del materiale didattico con l'autorità nazionale competente.

Programma educazionale per gli HCP

A tutti gli operatori sanitari che ci si aspetta possano prescrivere, dispensare e somministrare «Breyanzi» sarà fornita una guida per operatori sanitari che conterrà informazioni in merito a:

identificazione della CRS e reazioni avverse neurologiche gravi;

gestione della CRS e reazioni avverse neurologiche gravi;

monitoraggio adeguato della CRS e reazioni avverse neurologiche gravi;

comunicazione ai pazienti di tutte le informazioni rilevanti;

garanzia di un immediato accesso *in loco* a una dose di tocilizumab per paziente prima dell'infusione di «Breyanzi». Il centro di trattamento deve avere accesso a una dose aggiuntiva di tocilizumab entro otto ore da ciascuna dose precedente. Nel caso eccezionale in cui tocilizumab non fosse disponibile a causa di una carenza riportata nell'elenco dei farmaci carenti dell'Agenzia europea dei medicinali, garanzia della disponibilità *in loco* di misure idonee alternative a tocilizumab per trattare la CRS;

recapiti per l'analisi di campioni tumorali dopo lo sviluppo di una seconda neoplasia maligna che origini dalle cellule T;

comunicazione di informazioni sullo studio di *follow-up* a lungo termine relativamente alla sicurezza e all'efficacia, e sull'importanza di contribuire a tale studio;

garanzia di segnalazione adeguata e appropriata delle reazioni avverse;

garanzia di consegna di istruzioni dettagliate sulla procedura di scongelamento.

Programma educazionale per il paziente

A tutti i pazienti che ricevono «Breyanzi» dovrà essere consegnata una scheda per il paziente contenente i seguenti messaggi chiave:

i rischi di CRS e reazioni avverse neurologiche gravi associate a «Breyanzi»;

la necessità di riferire immediatamente i sintomi di CRS e neurotossicità sospette al proprio medico curante;

la necessità di rimanere in prossimità del luogo nel quale è stato ricevuto «Breyanzi» per almeno quattro settimane dopo l'infusione di «Breyanzi»;

la necessità di portare sempre con sé la scheda per il paziente;

un promemoria per i pazienti riguardo alla necessità di mostrare la scheda per il paziente a tutti gli operatori sanitari, anche in condizioni di emergenza, e un messaggio per gli operatori sanitari che li informa che il paziente è in trattamento con «Breyanzi»;

campi per annotare i recapiti del medico prescrittore e il numero del lotto.

Obbligo di condurre attività *post*-autorizzative

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di valutare ulteriormente l'uniformità della qualità del prodotto e degli esiti clinici, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà l'analisi dei lotti e i dati corrispondenti in merito alla sicurezza e all'efficacia clinica, da un minino di trenta (30) lotti del prodotto finito «Breyanzi» utilizzati per trattare i pazienti inclusi in uno studio non interventistico basato sull'uso secondario di dati dai registri esistenti, ai sensi di un protocollo convenuto. Sulla base di tali dati, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve inoltre presentare una valutazione dell'esigenza di rivedere le specifiche per il prodotto finito. I rapporti intermedi devono essere presentati dopo circa 15 lotti, e qualsiasi risultato significativo al di fuori dell'intervallo di predizione deve essere segnalato immediatamente.	Rapporti intermedi da presentare conformemente al RMP. Rapporto finale entro 31 dicembre 2026
Studio di sicurezza non-interventistico *post*-autorizzativo (PASS): al fine di caratterizzare ulteriormente la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di «Breyanzi» in pazienti adulti affetti da DLBCL, PMBCL, FL3B recidivante o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve condurre e presentare i risultati di uno studio prospettico basato sui dati di un registro, secondo un protocollo concordato.	Rapporti intermedi da presentare conformemente al RMP. Rapporto finale: 3° trimestre 2043
Al fine di caratterizzare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza a lungo termine di «Breyanzi» in pazienti trattati per DLBCL, PMBCL, FL3B recidivante o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i dati di *follow-up* a 24 mesi *post*-infusione di «Breyanzi» (nella popolazione arruolata e trattata) relativi allo studio 017001.	4° trimestre 2022
Al fine di caratterizzare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza a lungo termine di «Breyanzi» in pazienti trattati per DLBCL, PMBCL, FL3B recidivante o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i dati di *follow-up* a 24 mesi *post*-infusione di «Breyanzi» (nella popolazione arruolata e trattata) relativi alla coorte l dello studio JCAR017-BCM-001.	4° trimestre 2022

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

23A06790

DETERMINA 4 dicembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Degarelix acetato, «Degarelix Accord». (Determina n. 134/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8 - 10 novembre 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano generico di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: DEGARELIX ACCORD descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

6. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 4, 5 e 6 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie

6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico di nuova registrazione

DEGARELIX ACCORD.

Codice ATC - Principio attivo: L02BX02 Degarelix acetato

Titolare: Accord Healthcare, S.L.U.

Cod. procedura: EMEA/H/C/006048/0000

G.U.U.E. 31 ottobre 2023.

Indicazioni terapeutiche

«Degarelix Accord» è un antagonista dell'ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH) indicato:

per il trattamento di pazienti maschi adulti con tumore della prostata ormono-dipendente in stadio avanzato;

per il trattamento del tumore della prostata ormone-dipendente ad alto rischio localizzato e localmente avanzato in combinazione con la radioterapia;

come trattamento neo-adiuvante prima della radioterapia in pazienti con tumore della prostata ormone dipendente localizzato o localmente avanzato ad alto rischio.

Modo di somministrazione

«Degarelix Accord» deve essere ricostituito prima della somministrazione. Vedere paragrafo 6.6 per le istruzioni sulla ricostituzione e la somministrazione.

«Degarelix Accord» è SOLO per uso sottocutaneo, non somministrare per via endovenosa. La somministrazione per via intramuscolare non è raccomandata perchè non è stata studiata.

«Degarelix Accord» si somministra per iniezione sottocutanea nella zona addominale. La sede di iniezione deve essere cambiata periodicamente. Le iniezioni devono essere effettuate in aree non sottoposte a pressione, ad esempio lontano da cinture o elastici e non vicino alle costole.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1753/001 - A.I.C. n. 050883014/E in base 32: 1JJUG6

80 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa pre-riempita (vetro) polvere: 80 mg; solvente: 4,2 ml - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 ago;

EU/1/23/1753/002 - A.I.C. n. 050883026 /E In base 32: 1JJUGL

80 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa pre-riempita (vetro) polvere: 80 mg; solvente: 4,2 ml - 3 flaconcini + 3 siringhe preriempite + 3 stantuffi + 3 adattatori per flaconcini + 3 aghi;

EU/1/23/1753/003 - A.I.C. n. 050883038 /E In base 32: 1JJUGY

120 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa pre-riempita (vetro) polvere: 120 mg; solvente: 3 ml - 2 flaconcini + 2 siringhe preriempite + 2 stantuffi + 2 adattatori per flaconcini + 2 aghi.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura proposto: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, urologo, endocrinologo e radioterapista (RRL).

23A06791

DETERMINA 4 dicembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Crisantaspase, «Enrylaze». (Determina n. 135/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco» (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8 - 10 novembre 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

«ENRYLAZE»

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 dicembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

ENRYLAZE

Codice ATC - Principio attivo: L01XX02 Crisantaspase

Titolare: Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited

Cod. Procedura EMEA/H/C/005917/0000

GUUE 31 ottobre 2023

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Enrylaze è indicato come componente di un regime polichemioterapico per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta (LLA) e del linfoma linfoblastico (LL) in pazienti adulti e pediatrici (da 1 mese di età in *poi)* che hanno sviluppato ipersensibilità o inattivazione silente ad asparaginasi derivata da E. coli.

Modo di somministrazione

Enrylaze deve essere prescritto e somministrato da medici e personale sanitario esperti nell'uso di prodotti antineoplastici. Durante la somministrazione di Enrylaze devono essere disponibili adeguate attrezzature per la rianimazione e altri mezzi necessari per il trattamento dell'anafilassi.

Enrylaze è per uso intramuscolare e/o endovenoso.

Per l'uso intramuscolare, limitare il volume di Enrylaze in un singola sede di iniezione a 2 mL per i pazienti con un'area della superficie corporea (BSA) > 0,5 m^2 , per i pazienti con una BSA < 0,5 m^2 limitare il volume a 1 mL. Se il volume da somministrare è superiore ai limiti menzionati, utilizzare più sedi di iniezione.

Per l'infusione endovenosa, si raccomanda di somministrare la dose nel corso di 2 ore.

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1747/001 AIC: 050901014 /E In base 32: 1JKD0Q

Soluzione iniettabile o per infusione - Uso intramuscolare - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 0,5 ml (20mg/ml) - 3 flaconcini

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

23A06792

DETERMINA 4 dicembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Ritlecitinib, «Liftulo». (Determina n. 140/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con delibera 8 aprile 2016, n. 12, e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8-10 novembre 2023;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 30 ottobre 2023 (protocollo 00133247/P-30/10/2023-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale - LITFULO (Ritlecitinib);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

LIFTULO,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

LITFULO,

codice ATC - principio attivo: L04AF08 ritlecitinib;

titolare: Pfizer Europe MA EEIG;

cod. procedura EMEA/H/C/006025/0000;

GUUE 31 ottobre 2023.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Litfulo» è indicato per il trattamento dell'alopecia areata severa negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da un operatore sanitario esperto nella diagnosi e nel trattamento dell'alopecia areata.

Uso orale.

«Litfulo» deve essere assunto una volta al giorno indipendentemente dai pasti.

Le capsule devono essere deglutite intere senza essere frantumate, divise o masticate, in quanto questi metodi di somministrazione non sono stati studiati nelle sperimentazioni cliniche.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1755/001 A.I.C.: 050899018 /E In base 32: 1JKB2B - 50 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 28 capsule;

EU/1/23/1755/002 A.I.C.: 050899020 /E In base 32: 1JKB2D - 50 mg - capsula rigida - uso orale - blister (alu/alu) - 30 capsule;

EU/1/23/1755/003 A.I.C.: 050899032 /E In base 32: 1JKB2S - 50 mg - capsula rigida - uso orale - blister (alu/alu) - 90 capsule.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio di ritlecitinib in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale, compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma.

Il programma educazionale ha lo scopo di aumentare la consapevolezza sui problemi in materia di sicurezza del prodotto, in particolare per quanto riguarda le infezioni (incluso l'herpes zoster nonché le infezioni gravi e le infezioni opportunistiche), gli eventi tromboembolici tra cui la trombosi venosa profonda, l'embolia polmonare e la trombosi arteriosa, MACE, i tumori maligni, la neurotossicità e la tossicità embrio-fetale a seguito di esposizione in utero.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che in ciascuno Stato membro in cui ritlecitinib è commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i pazienti/i caregiver da parte dei quali è prevista la prescrizione, l'erogazione o l'utilizzo di ritlecitinib abbiano accesso a/ricevano il seguente pacchetto educativo:

Il materiale didattico per il medico contiene:

riassunto delle caratteristiche del prodotto;

foglio illustrativo;

guida per operatori sanitari;

scheda paziente (SP).

La guida per operatori sanitari contiene i seguenti elementi chiave:

indicazione per gli operatori sanitari di informare i pazienti dell'importanza della SP.

potenziale rischio di infezioni (inclusi herpes zoster e infezioni gravi o infezioni opportunistiche):

indicazione che «Litfulo» non deve essere usato nei pazienti con un'infezione attiva e severa;

indicazione relativa al rischio di infezioni nel corso del trattamento con «Litfulo»;

raccomandazione di considerare i fattori di rischio per le infezioni quando si prescrive ritlecitinib, inclusi l'età avanzata e il diabete;

dettagli in merito alle modalità per ridurre il rischio di infezione con misure cliniche specifiche, ovvero a quali parametri di laboratorio fare riferimento prima di iniziare il trattamento con «Litfulo», *screening* per la tubercolosi e per l'epatite virale nonché interruzione temporanea del trattamento con «Litfulo» in caso di infezione non rispondente alla terapia appropriata fino a quando l'infezione non è sotto controllo;

indicazione di evitare l'uso di vaccini vivi attenuati durante o immediatamente prima del trattamento ed esempi di tali vaccini.

Potenziale rischio di eventi tromboembolici tra cui trombosi venosa profonda, embolia polmonare e trombosi arteriosa:

indicazione relativa agli eventi di tromboembolismo venoso e arterioso, inclusi MACE, osservati negli studi su «Litfulo»;

dettagli in merito alle modalità per ridurre il rischio potenziale: «Litfulo» deve essere usato con cautela nei pazienti con fattori di rischio noti per tromboembolismo. Nei pazienti con sospetto evento tromboembolico, si raccomanda la sospensione di «Litfulo» e un tempestivo riesame. È necessario prendere in considerazione rischi e benefici del trattamento con «Litfulo» prima che questo venga iniziato nei pazienti.

Rischio potenziale di tumori maligni:

indicazione relativa ai tumori maligni, incluso il cancro della cute non melanomatoso, osservate negli studi con «Litfulo»;

dettagli in merito alle modalità per ridurre il rischio potenziale con misure cliniche specifiche, ossia prendere in considerazione i rischi e i benefici del trattamento con «Litfulo» prima che questo venga iniziato nei pazienti con un tumore malignonoto o quando si considera di proseguire la terapia con «Litfulo» nei pazienti che sviluppano tumori maligno, raccomandazione di eseguire un esame periodico della cute per i pazienti a maggior rischio di sviluppare cancro della cute.

Rischio potenziale di neurotossicità:

indicazione relativa alla distrofia assonale correlata a ritlecitinib osservata in studi di tossicità cronica nei cani beagle a esposizioni sistemiche almeno 7,4 volte superiori all'esposizione prevista nei pazienti trattati con 50 mg al giorno. A un'esposizione sistemica trentatrè volte superiore all'esposizione prevista nei pazienti trattati con 50 mg al giorno, la distrofia assonale è stata associata a perdita dell'udito neurologica. Sebbene questi risultati si siano dimostrati invertiti dopo l'interruzione della somministrazione di ritlecitinib nei cani, non può essere completamente escluso un rischio per i pazienti con un regime di dosaggio cronico. I dati clinici disponibili non hanno indicato un effetto sugli esiti neurologici o audiologici;

dettagli su come ridurre il rischio di neurotossicità: il trattamento con «Litfulo» deve essere sospeso nel caso in cui si verifichino sintomi neurologici inspiegati.

Potenziale rischio di tossicità embriofetale a seguito di esposizione in utero.

Indicazione relativa alla mancata o ridotta disponibilità di dati sull'uso di «Litfulo» nelle donne in gravidanza.

Dettagli sulle modalità per ridurre il rischio di esposizione in gravidanza per le donne in età fertile sulla base di quanto segue: «Litfulo» è controindicato in gravidanza; le donne in età fertile devono essere informate della necessità di usare un metodo contraccettivo efficace sia durante il trattamento sia per un mese dopo l'interruzione del trattamen-

to con «Litfulo». Inoltre, segnalare l'importanza di informare immediatamente il proprio medico in caso di gravidanza sospetta o confermata.

Il pacchetto informativo per il paziente contiene:

foglio illustrativo;

scheda paziente.

La scheda paziente contiene le seguenti informazioni chiave:

descrizione di «Litfulo» (ad es. cos'è e a cosa serve);

recapiti del medico prescrittore di «Litfulo»;

indicazione in merito al fatto che il paziente deve portare la SP sempre con sé e mostrarla agli operatori sanitari che lo assistono (ad es. medici non prescrittori di «Litfulo», operatori sanitari del pronto soccorso, ecc.);

descrizione dei segni/sintomi di infezioni di cui il paziente deve essere a conoscenza, in modo da potersi rivolgere all'operatore sanitario di riferimento:

indicazione per informare i pazienti e i loro operatori sanitari sul rischio associato ai vaccini vivi quando somministrati immediatamente prima e durante la terapia con «Litfulo» ed esempi di tali vaccini;

ricordare il rischio di tumore. Per quanto riguarda il cancro della pelle, informare il proprio medico se si nota qualsiasi nuova formazione sulla pelle;

descrizione dei segni/sintomi di eventi tromboembolici tra cui coaguli di sangue nelle vene (trombosi venosa profonda), o nei polmoni (embolia polmonare) e coaguli di sangue nelle arterie (trombosi arteriosa), nel cuore (attacco di cuore), nel cervello (ictus) o nell'occhio (perdita della vista in un occhio) di cui il paziente deve essere a conoscenza, in modo da potersi rivolgere immediatamente a un operatore sanitario. o Indicazione in merito alla necessità di sospendere il trattamento con «Litfulo» nel caso in cui si verifichino sintomi neurologici inspiegati;

indicazione in merito alla mancata o ridotta disponibilità di dati sull'uso di «Litfulo» nelle donne in gravidanza;

indicazione relativa alle modalità per ridurre il rischio di esposizione in gravidanza per le donne in età fertile sulla base di quanto segue:

«Litfulo» è controindicato in gravidanza; le donne in età fertile devono essere informate della necessità di usare un metodo contraccettivo efficace sia durante il trattamento sia per un mese dopo l'interruzione del trattamento con «Litfulo». Inoltre, segnalare l'importanza di informare immediatamente il proprio medico in caso di gravidanza sospetta o confermata.

Ricordare di utilizzare la contraccezione, che «Litfulo» è controindicato durante la gravidanza e di informare il proprio medico in caso di gravidanza durante l'assunzione di «Litfulo».

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo (RNRL).

23A06793

DETERMINA 4 dicembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Gefapixant, «Lyfnua». (Determina n. 141/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle

more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8-10 novembre 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

LYFNUA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 dicembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

LYFNUA.

Codice ATC - principio attivo: R05DB29 gefapixant.

Titolare: Merck Sharp & Dohme B.V.

Cod. procedura: EMEA/H/C/005476/0000.

GUUE 31 ottobre 2023.

—

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Lyfnua» è indicato per il trattamento della tosse cronica refrattaria o inspiegabile nei pazienti adulti.

Modo di somministrazione.

Uso orale.

Le compresse devono essere ingerite intere e possono essere assunte con o senza cibo. I pazienti devono essere informati di non spezzare, frantumare o masticare le compresse.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1613/001 - A.I.C.: 050897014/E in base 32: 1JK83Q - 45 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVdC/alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1613/002 - A.I.C.: 050897026/E in base 32: 1JK842 - 45 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVdC/alu) - 56 compresse;

EU/1/21/1613/003 - A.I.C.: 050897038/E in base 32: 1JK84G - 45 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVdC/alu) - 98 compresse;

EU/1/21/1613/004 - A.I.C.: 050897040/E in base 32: 1JK84J - 45 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVdC/alu) - 196 (2 x 98) compresse (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco

EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

23A06794

DETERMINA 4 dicembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Relugolix, «Orgovyx». (Determina n. 142/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali

per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8 - 10 novembre 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ORGOVYX

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 dicembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

ORGOVYX

Codice ATC - Principio attivo: L02BX04 Relugolix.

Titolare: Accord Healthcare, S.L.U.

Cod. procedura EMEA/H/C/005353/IB/0011

GUUE 31 ottobre 2023.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Orgovyx» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico in stadio avanzato sensibile agli ormoni.

Modo di somministrazione

Il trattamento con «Orgovyx» deve essere iniziato e supervisionato da medici specialisti esperti nel trattamento medico del cancro alla prostata.

Uso orale.

«Orgovyx» può essere assunto con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2). Le compresse devono essere assunte con un po' di liquido secondo necessità e devono essere ingerite intere.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1642/002 AIC: 050079021 /E In base 32: 1HS99F - 120 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - Flacone (HDPE) in una scatola - 90 (3 × 30)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, urologo (RNRL).

23A06795

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2023 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.

Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2023, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nell'elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi delle competenti direzioni provinciali e uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it/

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente.

ALLEGATO

AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181
AGRIGENTO	ARAGONA	A351
AGRIGENTO	BIVONA	A896
AGRIGENTO	BURGIO	B275
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520
AGRIGENTO	CANICATTI`	B602
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668
AGRIGENTO	COMITINI	C928
AGRIGENTO	FAVARA	D514
AGRIGENTO	GROTTE	E209
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390
AGRIGENTO	LICATA	E573
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714
AGRIGENTO	MENFI	F126
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655
AGRIGENTO	NARO	F845
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194
AGRIGENTO	REALMONTE	H205
AGRIGENTO	RIBERA	H269
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224
AGRIGENTO	SANT`ANGELO MUXARO	I290
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356
AGRIGENTO	SCIACCA	I533
AGRIGENTO	SICULIANA	I723
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944
ALESSANDRIA	ACQUI TERME	A052
ALESSANDRIA	ALBERA LIGURE	A146
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	A182
ALESSANDRIA	ALFIANO NATTA	A189
ALESSANDRIA	ALICE BEL COLLE	A197
ALESSANDRIA	ALTAVILLA MONFERRATO	A227
ALESSANDRIA	ALZANO SCRIVIA	A245
ALESSANDRIA	ARQUATA SCRIVIA	A436
ALESSANDRIA	AVOLASCA	A523
ALESSANDRIA	BALZOLA	A605
ALESSANDRIA	BASALUZZO	A689
ALESSANDRIA	BASSIGNANA	A708
ALESSANDRIA	BERGAMASCO	A793
ALESSANDRIA	BERZANO DI TORTONA	A813
ALESSANDRIA	BISTAGNO	A889
ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	A998
ALESSANDRIA	BORGORATTO ALESSANDRINO	B029
ALESSANDRIA	BORGO SAN MARTINO	B037
ALESSANDRIA	BOSCO MARENGO	B071
ALESSANDRIA	BOSIO	B080
ALESSANDRIA	BOZZOLE	B109
ALESSANDRIA	BRIGNANO-FRASCATA	B179
ALESSANDRIA	CABELLA LIGURE	B311
ALESSANDRIA	CAMAGNA MONFERRATO	B453
ALESSANDRIA	CAMINO	B482
ALESSANDRIA	CANTALUPO LIGURE	B629
ALESSANDRIA	CAPRIATA D'ORBA	B701
ALESSANDRIA	CARBONARA SCRIVIA	B736
ALESSANDRIA	CARENTINO	B765
ALESSANDRIA	CAREZZANO	B769
ALESSANDRIA	CARPENETO	B818
ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	B836
ALESSANDRIA	CARTOSIO	B847
ALESSANDRIA	CASAL CERMELLI	B870
ALESSANDRIA	CASALEGGIO BOIRO	B882
ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	B885
ALESSANDRIA	CASALNOCETO	B902
ALESSANDRIA	CASASCO	B941
ALESSANDRIA	CASSINE	C027
ALESSANDRIA	CASTELLANIA	C137
ALESSANDRIA	CASTELLAR GUIDOBONO	C142
ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA	C148
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D'ORBA	C158
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MERLI	C160
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MONFERRATO	C162
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO BORMIDA	C229
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO SCRIVIA	C243
ALESSANDRIA	CAVATORE	C387
ALESSANDRIA	CELLA MONTE	C432
ALESSANDRIA	CERRETO GRUE	C507
ALESSANDRIA	CERRINA	C531
ALESSANDRIA	CONIOLO	C962
ALESSANDRIA	CONZANO	C977
ALESSANDRIA	COSTA VESCOVATO	D102
ALESSANDRIA	CREMOLINO	D149
ALESSANDRIA	DENICE	D272
ALESSANDRIA	DERNICE	D277
ALESSANDRIA	FABBRICA CURONE	D447
ALESSANDRIA	FELIZZANO	D528
ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559
ALESSANDRIA	FRANCAVILLA BISIO	D759
ALESSANDRIA	FRASSINELLO MONFERRATO	D777
ALESSANDRIA	FRASSINETO PO	D780
ALESSANDRIA	FRESONARA	D797
ALESSANDRIA	FRUGAROLO	D813
ALESSANDRIA	FUBINE	D814
ALESSANDRIA	GABIANO	D835
ALESSANDRIA	GAMALERO	D890
ALESSANDRIA	GARBAGNA	D910
ALESSANDRIA	GAVI	D944
ALESSANDRIA	GIAROLE	E015
ALESSANDRIA	GREMIASCO	E164
ALESSANDRIA	GRONDONA	E191
ALESSANDRIA	ISOLA SANT`ANTONIO	E360
ALESSANDRIA	LERMA	E543
ALESSANDRIA	MASIO	F015
ALESSANDRIA	MELAZZO	F096
ALESSANDRIA	MERANA	F131
ALESSANDRIA	MIRABELLO MONFERRATO	F232
ALESSANDRIA	MOLARE	F281
ALESSANDRIA	MOLINO DEI TORTI	F293
ALESSANDRIA	MOMBELLO MONFERRATO	F313
ALESSANDRIA	MOMPERONE	F320
ALESSANDRIA	MONCESTINO	F337
ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	F365
ALESSANDRIA	MONLEALE	F374
ALESSANDRIA	MONTACUTO	F387
ALESSANDRIA	MONTALDEO	F403
ALESSANDRIA	MONTALDO BORMIDA	F404
ALESSANDRIA	MONTECHIARO D'ACQUI	F469
ALESSANDRIA	MONTEGIOCO	F518
ALESSANDRIA	MONTEMARZINO	F562
ALESSANDRIA	MORANO SUL PO	F707
ALESSANDRIA	MORNESE	F737
ALESSANDRIA	MORSASCO	F751
ALESSANDRIA	MURISENGO	F814

ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	F965
ALESSANDRIA	OCCIMIANO	F995
ALESSANDRIA	ODALENGO GRANDE	F997
ALESSANDRIA	ODALENGO PICCOLO	F998
ALESSANDRIA	OLIVOLA	G042
ALESSANDRIA	ORSARA BORMIDA	G124
ALESSANDRIA	OTTIGLIO	G193
ALESSANDRIA	OVADA	G197
ALESSANDRIA	OVIGLIO	G199
ALESSANDRIA	OZZANO MONFERRATO	G204
ALESSANDRIA	PADERNA	G215
ALESSANDRIA	PARETO	G334
ALESSANDRIA	PARODI LIGURE	G338
ALESSANDRIA	PASTURANA	G367
ALESSANDRIA	PECETTO DI VALENZA	G397
ALESSANDRIA	PIETRA MARAZZI	G619
ALESSANDRIA	POMARO MONFERRATO	G807
ALESSANDRIA	PONTECURONE	G839
ALESSANDRIA	PONTESTURA	G858
ALESSANDRIA	PONTI	G861
ALESSANDRIA	PONZANO MONFERRATO	G872
ALESSANDRIA	PONZONE	G877
ALESSANDRIA	POZZOL GROPPO	G960
ALESSANDRIA	POZZOLO FORMIGARO	G961
ALESSANDRIA	PRASCO	G987
ALESSANDRIA	PREDOSA	H021
ALESSANDRIA	QUARGNENTO	H104
ALESSANDRIA	QUATTORDIO	H121
ALESSANDRIA	RICALDONE	H272
ALESSANDRIA	RIVALTA BORMIDA	H334
ALESSANDRIA	RIVARONE	H343
ALESSANDRIA	ROCCAFORTE LIGURE	H406
ALESSANDRIA	ROCCA GRIMALDA	H414
ALESSANDRIA	ROCCHETTA LIGURE	H465
ALESSANDRIA	ROSIGNANO MONFERRATO	H569
ALESSANDRIA	SALA MONFERRATO	H677
ALESSANDRIA	SALE	H694
ALESSANDRIA	SAN GIORGIO MONFERRATO	H878
ALESSANDRIA	S SALVATORE MONFERRATO	I144
ALESSANDRIA	SAN SEBASTIANO CURONE	I150
ALESSANDRIA	SANT`AGATA FOSSILI	I190
ALESSANDRIA	SARDIGLIANO	I429
ALESSANDRIA	SAREZZANO	I432
ALESSANDRIA	SERRALUNGA DI CREA	I645
ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA	I657
ALESSANDRIA	SEZZADIO	I711
ALESSANDRIA	SILVANO D’ORBA	I738
ALESSANDRIA	SOLERO	I798
ALESSANDRIA	SOLONGHELLO	I808
ALESSANDRIA	SPIGNO MONFERRATO	I901
ALESSANDRIA	SPINETO SCRIVIA	I911
ALESSANDRIA	STREVI	I977
ALESSANDRIA	TAGLIOLO MONFERRATO	L027
ALESSANDRIA	TASSAROLO	L059
ALESSANDRIA	TERRUGGIA	L139
ALESSANDRIA	TERZO	L143
ALESSANDRIA	TICINETO	L165
ALESSANDRIA	TORTONA	L304
ALESSANDRIA	TREVILLE	L403
ALESSANDRIA	TRISOBBIO	L432
ALESSANDRIA	VALENZA	L570
ALESSANDRIA	VALMACCA	L633
ALESSANDRIA	VIGNALE MONFERRATO	L881
ALESSANDRIA	VIGUZZOLO	L904
ALESSANDRIA	VILLADEATI	L931
ALESSANDRIA	VILLAMIROGLIO	L970
ALESSANDRIA	VILLANOVA MONFERRATO	L972
ALESSANDRIA	VILLAROMAGNANO	M009
ALESSANDRIA	VISONE	M077
ALESSANDRIA	VOLPEDO	M120
ALESSANDRIA	VOLPEGLINO	M121
ALESSANDRIA	VOLTAGGIO	M123
ALESSANDRIA	CASSANO SPINOLA	M388
ALESSANDRIA	ALLUVIONI PIOVERA	M397
ANCONA	AGUGLIANO	A092
ANCONA	ANCONA	A271
ANCONA	ARCEVIA	A366
ANCONA	BARBARA	A626
ANCONA	BELVEDERE OSTRENSE	A769
ANCONA	CAMERANO	B468
ANCONA	CAMERATA PICENA	B470
ANCONA	CASTELBELLINO	C060
ANCONA	CASTELFIDARDO	C100
ANCONA	CASTELLEONE DI SUASA	C152
ANCONA	CASTELPLANIO	C248
ANCONA	CERRETO D’ESI	C524
ANCONA	CHIARAVALLE	C615
ANCONA	CORINALDO	D007
ANCONA	CUPRAMONTANA	D211
ANCONA	FABRIANO	D451
ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	D472
ANCONA	FILOTTRANO	D597
ANCONA	GENGA	D965
ANCONA	JESI	E388
ANCONA	LORETO	E690
ANCONA	MAIOLATI SPONTINI	E837
ANCONA	MERGO	F145
ANCONA	MONSANO	F381
ANCONA	OSTRA	F401
ANCONA	MONTECAROTTO	F453
ANCONA	MONTEMARCIANO	F560
ANCONA	OSTRA VETERE	F581
ANCONA	MONTE ROBERTO	F600
ANCONA	MONTE SAN VITO	F634
ANCONA	MORRO D’ALBA	F745
ANCONA	NUMANA	F978
ANCONA	OFFAGNA	G003
ANCONA	OSIMO	G157
ANCONA	POGGIO SAN MARCELLO	G771
ANCONA	POLVERIGI	G803
ANCONA	ROSORA	H575
ANCONA	SAN MARCELLO	H979
ANCONA	SAN PAOLO DI JESI	I071
ANCONA	SANTA MARIA NUOVA	I251
ANCONA	SASSOFERRATO	I461
ANCONA	SENIGALLIA	I608
ANCONA	SERRA DE` CONTI	I643
ANCONA	SERRA SAN QUIRICO	I653
ANCONA	SIROLO	I758
ANCONA	STAFFOLO	I932
ANCONA	TRECASTELLI	M318
AOSTA	AYAS	A094
AOSTA	AYMAVILLES	A108
AOSTA	ALLEIN	A205
AOSTA	ANTEY SAINT ANDRE`	A305
AOSTA	LA MAGDELEINE	A308
AOSTA	AOSTA	A326
AOSTA	ARNAD	A424
AOSTA	ARVIER	A452
AOSTA	AVISE	A521
AOSTA	BARD	A643
AOSTA	BIONAZ	A877
AOSTA	BRISSOGNE	B192
AOSTA	BRUSSON	B230
AOSTA	CHAMOIS	B491
AOSTA	CHAMPORCHER	B540
AOSTA	VERRES	C282
AOSTA	CHATILLON	C294

AOSTA	CHALLAND SAINT ANSELME	C593
AOSTA	CHALLAND SAINT VICTOR	C594
AOSTA	CHAMBAVE	C595
AOSTA	CHAMPDEPRAZ	C596
AOSTA	CHARVENSOD	C598
AOSTA	COGNE	C821
AOSTA	COURMAYEUR	D012
AOSTA	DONNAS	D338
AOSTA	DOUES	D356
AOSTA	EMARESE	D402
AOSTA	ETROUBLES	D444
AOSTA	FENIS	D537
AOSTA	FONTAINEMORE	D666
AOSTA	GABY	D839
AOSTA	GIGNOD	E029
AOSTA	GRESSAN	E165
AOSTA	GRESSONEY LA TRINITE`	E167
AOSTA	GRESSONEY SAINT JEAN	E168
AOSTA	HONE	E273
AOSTA	INTROD	E306
AOSTA	ISSIME	E369
AOSTA	ISSOGNE	E371
AOSTA	JOVENCAN	E391
AOSTA	LA SALLE	E458
AOSTA	LA THUILE	E470
AOSTA	LILLIANES	E587
AOSTA	MONTJOVET	F367
AOSTA	MORGEX	F726
AOSTA	NUS	F987
AOSTA	OYACE	G012
AOSTA	OLLOMONT	G045
AOSTA	PERLOZ	G459
AOSTA	PONTBOSET	G545
AOSTA	PONT SAINT MARTIN	G854
AOSTA	PRE` SAINT DIDIER	H042
AOSTA	QUART	H110
AOSTA	RHEMES NOTRE DAME	H262
AOSTA	RHEMES SAINT GEORGES	H263
AOSTA	ROISAN	H497
AOSTA	SAINT CHRISTOPHE	H669
AOSTA	SAINT DENIS	H670
AOSTA	SAINT MARCEL	H671
AOSTA	SAINT NICOLAS	H672
AOSTA	SAINT OYEN	H673
AOSTA	SAINT PIERRE	H674
AOSTA	SAINT RHEMY	H675
AOSTA	SAINT VINCENT	H676
AOSTA	SARRE	I442
AOSTA	TORGNON	L217
AOSTA	VALGRISENCHE	L582
AOSTA	VALPELLINE	L643
AOSTA	VALSAVARENCHE	L647
AOSTA	VALTOURNENCHE	L654
AOSTA	VERRAYES	L783
AOSTA	VILLENEUVE	L981
ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047
ASCOLI PICENO	ALTIDONA	A233
ASCOLI PICENO	AMANDOLA	A252
ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335
ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462
ASCOLI PICENO	BELMONTE PICENO	A760
ASCOLI PICENO	CAMPOFILONE	B534
ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727
ASCOLI PICENO	SERVIGLIANO	C070
ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093
ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321
ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331
ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877
ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935
ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096
ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210
ASCOLI PICENO	FALERONE	D477
ASCOLI PICENO	FERMO	D542
ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652
ASCOLI PICENO	FORCE	D691
ASCOLI PICENO	FRANCAVILLA D'ETE	D760
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207
ASCOLI PICENO	GROTTAZZOLINA	E208
ASCOLI PICENO	LAPEDONA	E447
ASCOLI PICENO	MAGLIANO DI TENNA	E807
ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868
ASCOLI PICENO	MASSA FERMANA	F021
ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044
ASCOLI PICENO	MONSAMPIETRO MORICO	F379
ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380
ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415
ASCOLI PICENO	MONTAPPONE	F428
ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487
ASCOLI PICENO	MONTEFALCONE APPENNINO	F493
ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL`ASO	F501
ASCOLI PICENO	MONTEFORTINO	F509
ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516
ASCOLI PICENO	MONTE GIBERTO	F517
ASCOLI PICENO	MONTEGIORGIO	F520
ASCOLI PICENO	MONTEGRANARO	F522
ASCOLI PICENO	MONTELEONE DI FERMO	F536
ASCOLI PICENO	MONTELPARO	F549
ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570
ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591
ASCOLI PICENO	MONTE RINALDO	F599
ASCOLI PICENO	MONTERUBBIANO	F614
ASCOLI PICENO	MONTE SAN PIETRANGELI	F626
ASCOLI PICENO	MONTE URANO	F653
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON COMBATTE	F664
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON CORRADO	F665
ASCOLI PICENO	MONTOTTONE	F697
ASCOLI PICENO	MORESCO	F722
ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005
ASCOLI PICENO	ORTEZZANO	G137
ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289
ASCOLI PICENO	PEDASO	G403
ASCOLI PICENO	PETRITOLI	G516
ASCOLI PICENO	PONZANO DI FERMO	G873
ASCOLI PICENO	PORTO SAN GIORGIO	G920
ASCOLI PICENO	PORTO SANT`ELPIDIO	G921
ASCOLI PICENO	RAPAGNANO	H182
ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321
ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390
ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588
ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769
ASCOLI PICENO	S VITTORIA IN MATENANO	I315
ASCOLI PICENO	SANT`ELPIDIO A MARE	I324
ASCOLI PICENO	SMERILLO	I774
ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912
ASCOLI PICENO	TORRE SAN PATRIZIO	L279
ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728
AQUILA	ACCIANO	A018
AQUILA	AIELLI	A100
AQUILA	ALFEDENA	A187
AQUILA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A318
AQUILA	L'AQUILA	A345
AQUILA	ATELETA	A481
AQUILA	AVEZZANO	A515
AQUILA	BALSORANO	A603
AQUILA	BARETE	A656
AQUILA	BARISCIANO	A667

AQUILA	BARREA	A678	AQUILA	ROCCA PIA	H429
AQUILA	BISEGNA	A884	AQUILA	ROCCARASO	H434
AQUILA	BUGNARA	B256	AQUILA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	H772
AQUILA	CAGNANO AMITERNO	B358	AQUILA	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	H773
AQUILA	CALASCIO	B382	AQUILA	S DEMETRIO NE` VESTINI	H819
AQUILA	CAMPO DI GIOVE	B526	AQUILA	SAN PIO DELLE CAMERE	I121
AQUILA	CAMPOTOSTO	B569	AQUILA	SANTE MARIE	I326
AQUILA	CANISTRO	B606	AQUILA	SANT`EUSANIO FORCONESE	I336
AQUILA	CANSANO	B624	AQUILA	S STEFANO DI SESSANIO	I360
AQUILA	CAPESTRANO	B651	AQUILA	S VINCENZO VALLE ROVETO	I389
AQUILA	CAPISTRELLO	B656	AQUILA	SCANNO	I501
AQUILA	CAPITIGNANO	B658	AQUILA	SCONTRONE	I543
AQUILA	CAPORCIANO	B672	AQUILA	SCOPPITO	I546
AQUILA	CAPPADOCIA	B677	AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	I553
AQUILA	CARAPELLE CALVISIO	B725	AQUILA	SECINARO	I558
AQUILA	CARSOLI	B842	AQUILA	SULMONA	I804
AQUILA	CASTEL DEL MONTE	C083	AQUILA	TAGLIACOZZO	L025
AQUILA	CASTEL DI IERI	C090	AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	L173
AQUILA	CASTEL DI SANGRO	C096	AQUILA	TORNIMPARTE	L227
AQUILA	CASTELLAFIUME	C126	AQUILA	TRASACCO	L334
AQUILA	CASTELVECCHIO CALVISIO	C278	AQUILA	VILLALAGO	L958
AQUILA	CASTELVECCHIO SUBEQUO	C279	AQUILA	VILLA S LUCIA D ABRUZZI	M021
AQUILA	CELANO	C426	AQUILA	VILLAVALLELONGA	M031
AQUILA	CERCHIO	C492	AQUILA	VILLETTA BARREA	M041
AQUILA	CIVITA D’ANTINO	C766	AQUILA	VITTORITO	M090
AQUILA	CIVITELLA ALFEDENA	C778	AQUILA	MOLINA ATERNO	M255
AQUILA	CIVITELLA ROVETO	C783	AREZZO	ANGHIARI	A291
AQUILA	COCULLO	C811	AREZZO	AREZZO	A390
AQUILA	COLLARMELE	C844	AREZZO	BADIA TEDALDA	A541
AQUILA	COLLELONGO	C862	AREZZO	BIBBIENA	A851
AQUILA	COLLEPIETRO	C866	AREZZO	BUCINE	B243
AQUILA	CORFINIO	C999	AREZZO	CAPOLONA	B670
AQUILA	FAGNANO ALTO	D465	AREZZO	CAPRESE MICHELANGELO	B693
AQUILA	FONTECCHIO	D681	AREZZO	CASTEL FOCOGNANO	C102
AQUILA	FOSSA	D736	AREZZO	CASTEL SAN NICCOLO	C263
AQUILA	GAGLIANO ATERNO	D850	AREZZO	CASTIGLION FIBOCCHI	C318
AQUILA	GIOIA DEI MARSI	E040	AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319
AQUILA	GORIANO SICOLI	E096	AREZZO	CAVRIGLIA	C407
AQUILA	INTRODACQUA	E307	AREZZO	CHIUSI DELLA VERNA	C663
AQUILA	LECCE NEI MARSI	E505	AREZZO	CIVITELLA VALDICHIANA	C774
AQUILA	LUCO DEI MARSI	E723	AREZZO	CORTONA	D077
AQUILA	LUCOLI	E724	AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA	D649
AQUILA	MAGLIANO DE` MARSI	E811	AREZZO	LORO CIUFFENNA	E693
AQUILA	MASSA D’ALBE	F022	AREZZO	LUCIGNANO	E718
AQUILA	MONTEREALE	F595	AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA	E933
AQUILA	NAVELLI	F852	AREZZO	MONTERCHI	F594
AQUILA	OCRE	F996	AREZZO	MONTE SAN SAVINO	F628
AQUILA	OFENA	G002	AREZZO	MONTEVARCHI	F656
AQUILA	ORICOLA	G102	AREZZO	ORTIGNANO RAGGIOLO	G139
AQUILA	ORTONA DEI MARSI	G142	AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	G653
AQUILA	ORTUCCHIO	G145	AREZZO	POPPI	G879
AQUILA	OVINDOLI	G200	AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901
AQUILA	PACENTRO	G210	AREZZO	SAN SEPOLCRO	I155
AQUILA	PERETO	G449	AREZZO	SESTINO	I681
AQUILA	PESCASSEROLI	G484	AREZZO	SUBBIANO	I991
AQUILA	PESCINA	G492	AREZZO	TALLA	L038
AQUILA	PESCOCOSTANZO	G493	AREZZO	TERRANUOVA BRACCIOLINI	L123
AQUILA	PETTORANO SUL GIZIO	G524	AREZZO	CASTELFRANCO PIANDISCO`	M322
AQUILA	PIZZOLI	G726	AREZZO	PRATOVECCHIO STIA	M329
AQUILA	POGGIO PICENZE	G766	AREZZO	LATERINA PERGINE VALDARNO	M392
AQUILA	PRATA D’ANSIDONIA	G992	ASTI	AGLIANO	A072
AQUILA	PRATOLA PELIGNA	H007	ASTI	ALBUGNANO	A173
AQUILA	PREZZA	H056	ASTI	CASTELLO DI ANNONE	A300
AQUILA	RAIANO	H166	ASTI	ANTIGNANO	A312
AQUILA	RIVISONDOLI	H353	ASTI	ARAMENGO	A352
AQUILA	ROCCACASALE	H389	ASTI	ASTI	A479
AQUILA	ROCCA DI BOTTE	H399	ASTI	AZZANO	A527
AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	H400	ASTI	BALDICHIERI D’ASTI	A588
AQUILA	ROCCA DI MEZZO	H402	ASTI	BERZANO DI SAN PIETRO	A812

ASTI	BRUNO	B221
ASTI	BUBBIO	B236
ASTI	BUTTIGLIERA D'ASTI	B306
ASTI	CALAMANDRANA	B376
ASTI	CALLIANO MONFERRATO	B418
ASTI	CALOSSO	B425
ASTI	CAMERANO CASASCO	B469
ASTI	CANELLI	B594
ASTI	CANTARANA	B633
ASTI	CAPRIGLIO	B707
ASTI	CASORZO MONFERRATO	B991
ASTI	CASSINASCO	C022
ASTI	CASTAGNOLE MONFERRATO	C047
ASTI	CASTAGNOLE LANZE	C049
ASTI	CASTEL BOGLIONE	C064
ASTI	CASTELL ALFERO	C127
ASTI	CASTELLERO	C154
ASTI	CASTELLETTO MOLINA	C161
ASTI	CASTELNUOVO BELBO	C226
ASTI	CASTELNUOVO CALCEA	C230
ASTI	CASTELNUOVO DON BOSCO	C232
ASTI	CASTEL ROCCHERO	C253
ASTI	CELLARENGO	C438
ASTI	CELLE ENOMONDO	C440
ASTI	CERRETO D'ASTI	C528
ASTI	CERRO TANARO	C533
ASTI	CESSOLE	C583
ASTI	CHIUSANO D'ASTI	C658
ASTI	CINAGLIO	C701
ASTI	CISTERNA D'ASTI	C739
ASTI	COAZZOLO	C804
ASTI	COCCONATO	C807
ASTI	CORTANDONE	D050
ASTI	CORTANZE	D051
ASTI	CORTAZZONE	D052
ASTI	CORTIGLIONE	D072
ASTI	COSSOMBRATO	D101
ASTI	COSTIGLIOLE D'ASTI	D119
ASTI	CUNICO	D207
ASTI	DUSINO SAN MICHELE	D388
ASTI	FERRERE	D554
ASTI	FONTANILE	D678
ASTI	FRINCO	D802
ASTI	GRANA	E134
ASTI	GRAZZANO BADOGLIO	E159
ASTI	INCISA SCAPACCINO	E295
ASTI	ISOLA D'ASTI	E338
ASTI	LOAZZOLO	E633
ASTI	MARANZANA	E917
ASTI	MARETTO	E944
ASTI	MOASCA	F254
ASTI	MOMBALDONE	F308
ASTI	MOMBARUZZO	F311
ASTI	MOMBERCELLI	F316
ASTI	MONALE	F323
ASTI	MONASTERO BORMIDA	F325
ASTI	MONCALVO	F336
ASTI	MONCUCCO TORINESE	F343
ASTI	MONGARDINO	F361
ASTI	MONTABONE	F386
ASTI	MONTAFIA	F390
ASTI	MONTALDO SCARAMPI	F409
ASTI	MONTECHIARO D'ASTI	F468
ASTI	MONTEGROSSO D'ASTI	F527
ASTI	MONTEMAGNO MONFERRATO	F556
ASTI	NIZZA MONFERRATO	F902
ASTI	OLMO GENTILE	G048
ASTI	PASSERANO MARMORITO	G358
ASTI	PENANGO	G430
ASTI	PIEA	G593
ASTI	PINO D'ASTI	G676
ASTI	PIOVA MASSAIA	G692
ASTI	PORTACOMARO	G894
ASTI	QUARANTI	H102
ASTI	REFRANCORE	H219
ASTI	REVIGLIASCO D'ASTI	H250
ASTI	ROATTO	H366
ASTI	ROBELLA	H376
ASTI	ROCCA D'ARAZZO	H392
ASTI	ROCCAVERANO	H451
ASTI	ROCCHETTA PALAFEA	H466
ASTI	ROCCHETTA TANARO	H468
ASTI	SAN DAMIANO D'ASTI	H811
ASTI	SAN GIORGIO SCARAMPI	H899
ASTI	SAN MARTINO ALFIERI	H987
ASTI	SAN MARZANO OLIVETO	I017
ASTI	SAN PAOLO SOLBRITO	I076
ASTI	SCURZOLENGO	I555
ASTI	SEROLE	I637
ASTI	SESSAME	I678
ASTI	SETTIME	I698
ASTI	TIGLIOLE D'ASTI	L168
ASTI	TONCO	L203
ASTI	VAGLIO SERRA	L531
ASTI	VALFENERA	L574
ASTI	VESIME	L807
ASTI	VIALE	L829
ASTI	VIARIGI	L834
ASTI	VIGLIANO D'ASTI	L879
ASTI	VILLAFRANCA D'ASTI	L945
ASTI	VILLANOVA D'ASTI	L984
ASTI	VILLA SAN SECONDO	M019
ASTI	VINCHIO	M058
ASTI	MONTIGLIO MONFERRATO	M302
AVELLINO	ANDRETTA	A284
AVELLINO	AQUILONIA	A347
AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399
AVELLINO	AVELLA	A508
AVELLINO	AVELLINO	A509
AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566
AVELLINO	BAIANO	A580
AVELLINO	BISACCIA	A881
AVELLINO	BONITO	A975
AVELLINO	CAIRANO	B367
AVELLINO	CALABRITTO	B374
AVELLINO	CALITRI	B415
AVELLINO	CANDIDA	B590
AVELLINO	CAPOSELE	B674
AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA	B706
AVELLINO	CARIFE	B776
AVELLINO	CASALBORE	B866
AVELLINO	CASSANO IRPINO	B997
AVELLINO	CASTEL BARONIA	C058
AVELLINO	CASTELFRANCI	C105
AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE	C283
AVELLINO	CERVINARA	C557
AVELLINO	CESINALI	C576
AVELLINO	CHIANCHE	C606
AVELLINO	CHIUSANO DI S DOMENICO	C659
AVELLINO	CONTRADA	C971
AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976
AVELLINO	DOMICELLA	D331
AVELLINO	FLUMERI	D638
AVELLINO	FONTANAROSA	D671
AVELLINO	FORINO	D701
AVELLINO	FRIGENTO	D798
AVELLINO	GESUALDO	D998
AVELLINO	GRECI	E161

AVELLINO	GROTTAMINARDA	E206
AVELLINO	GROTTOLELLA	E214
AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245
AVELLINO	LACEDONIA	E397
AVELLINO	LAPIO	E448
AVELLINO	LAURO	E487
AVELLINO	LIONI	E605
AVELLINO	LUOGOSANO	E746
AVELLINO	MANOCALZATI	E891
AVELLINO	MARZANO DI NOLA	E997
AVELLINO	MELITO IRPINO	F110
AVELLINO	MERCOGLIANO	F141
AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	F230
AVELLINO	MONTAGUTO	F397
AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448
AVELLINO	MONTEFALCIONE	F491
AVELLINO	MONTEFORTE IRPINO	F506
AVELLINO	MONTEFREDANE	F511
AVELLINO	MONTEFUSCO	F512
AVELLINO	MONTELLA	F546
AVELLINO	MONTEMARANO	F559
AVELLINO	MONTEMILETTO	F566
AVELLINO	MONTEVERDE	F660
AVELLINO	MORRA DE SANCTIS	F744
AVELLINO	MOSCHIANO	F762
AVELLINO	MUGNANO DEL CARDINALE	F798
AVELLINO	NUSCO	F988
AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242
AVELLINO	PAROLISE	G340
AVELLINO	PATERNOPOLI	G370
AVELLINO	PETRURO IRPINO	G519
AVELLINO	PIETRADEFUSI	G611
AVELLINO	PIETRASTORNINA	G629
AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990
AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006
AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382
AVELLINO	ROCCA SAN FELICE	H438
AVELLINO	ROTONDI	H592
AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975
AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016
AVELLINO	SAN MICHELE DI SERINO	I034
AVELLINO	SAN NICOLA BARONIA	I061
AVELLINO	SAN POTITO ULTRA	I129
AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163
AVELLINO	SANT`ANDREA DI CONZA	I264
AVELLINO	SANT`ANGELO ALL`ESCA	I279
AVELLINO	SANT`ANGELO A SCALA	I280
AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281
AVELLINO	SANTA PAOLINA	I301
AVELLINO	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357
AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO	I471
AVELLINO	SENERCHIA	I606
AVELLINO	SERINO	I630
AVELLINO	SIRIGNANO	I756
AVELLINO	SOLOFRA	I805
AVELLINO	SORBO SERPICO	I843
AVELLINO	STURNO	I990
AVELLINO	SUMMONTE	L004
AVELLINO	TAURASI	L062
AVELLINO	TEORA	L102
AVELLINO	TORELLA DE` LOMBARDI	L214
AVELLINO	TORRE LE NOCELLE	L272
AVELLINO	TORRIONI	L301
AVELLINO	TREVICO	L399
AVELLINO	TUFO	L461
AVELLINO	VALLATA	L589
AVELLINO	VENTICANO	L739
AVELLINO	VILLAMAINA	L965
AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973
AVELLINO	ZUNGOLI	M203
AVELLINO	MONTORO	M330
BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048
BARI	ADELFIA	A055
BARI	ALBEROBELLO	A149
BARI	ALTAMURA	A225
BARI	ANDRIA	A285
BARI	BARI	A662
BARI	BARLETTA	A669
BARI	BINETTO	A874
BARI	BISCEGLIE	A883
BARI	BITETTO	A892
BARI	BITONTO	A893
BARI	BITRITTO	A894
BARI	CANOSA DI PUGLIA	B619
BARI	CAPURSO	B716
BARI	CASAMASSIMA	B923
BARI	CASSANO DELLE MURGE	B998
BARI	CASTELLANA GROTTE	C134
BARI	CELLAMARE	C436
BARI	CONVERSANO	C975
BARI	CORATO	C983
BARI	GIOIA DEL COLLE	E038
BARI	GIOVINAZZO	E047
BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155
BARI	GRUMO APPULA	E223
BARI	LOCOROTONDO	E645
BARI	MINERVINO MURGE	F220
BARI	MODUGNO	F262
BARI	MOLA DI BARI	F280
BARI	MOLFETTA	F284
BARI	MONOPOLI	F376
BARI	NOCI	F915
BARI	NOICATTARO	F923
BARI	PALO DEL COLLE	G291
BARI	POGGIORSINI	G769
BARI	POLIGNANO A MARE	G787
BARI	PUTIGNANO	H096
BARI	RUTIGLIANO	H643
BARI	RUVO DI PUGLIA	H645
BARI	SAMMICHELE DI BARI	H749
BARI	SANNICANDRO DI BARI	I053
BARI	SANTERAMO IN COLLE	I330
BARI	SPINAZZOLA	I907
BARI	TERLIZZI	L109
BARI	TORITTO	L220
BARI	TRANI	L328
BARI	TRIGGIANO	L425
BARI	TURI	L472
BARI	VALENZANO	L571
BERGAMO	BOLTIERE	A950
BERGAMO	BREMBATE DI SOPRA	B138
BERGAMO	CALCIO	B395
BERGAMO	COMUN NUOVO	C937
BERGAMO	COSTA VOLPINO	D117
BERGAMO	DALMINE	D245
BERGAMO	FARA GERA D'ADDA	D490
BERGAMO	FONTANELLA	D672
BERGAMO	LEVATE	E562
BERGAMO	OSIO SOPRA	G159
BERGAMO	PUMENENGO	H091
BERGAMO	ROGNO	H492
BERGAMO	SCANZOROSCIATE	I506
BERGAMO	TORRE BOLDONE	L251
BERGAMO	VALBONDIONE	L544
BERGAMO	VILMINORE DI SCALVE	M050
BERGAMO	ZOGNO	M184
BIELLA	ANDORNO MICCA	A280
BIELLA	BENNA	A784

BIELLA	BIELLA	A859
BIELLA	BIOGLIO	A876
BIELLA	BORRIANA	B058
BIELLA	BRUSNENGO	B229
BIELLA	CAMBURZANO	B465
BIELLA	CANDELO	B586
BIELLA	CASTELLETTO CERVO	C155
BIELLA	CAVAGLIA	C363
BIELLA	CERRIONE	C532
BIELLA	COGGIOLA	C819
BIELLA	COSSATO	D094
BIELLA	DONATO	D339
BIELLA	DORZANO	D350
BIELLA	GAGLIANICO	D848
BIELLA	GIFFLENGA	E024
BIELLA	GRAGLIA	E130
BIELLA	MAGNANO	E821
BIELLA	MASSAZZA	F037
BIELLA	MONGRANDO	F369
BIELLA	MOTTALCIATA	F776
BIELLA	MUZZANO	F833
BIELLA	NETRO	F878
BIELLA	OCCHIEPPO SUPERIORE	F993
BIELLA	PIEDICAVALLO	G594
BIELLA	POLLONE	G798
BIELLA	PONDERANO	G820
BIELLA	PRALUNGO	G980
BIELLA	RONCO BIELLESE	H538
BIELLA	ROPPOLO	H553
BIELLA	SAGLIANO MICCA	H662
BIELLA	SALUSSOLA	H726
BIELLA	SANDIGLIANO	H821
BIELLA	SORDEVOLO	I847
BIELLA	SOSTEGNO	I868
BIELLA	TORRAZZO	L239
BIELLA	VALDENGO	L556
BIELLA	VERRONE	L785
BIELLA	VILLANOVA BIELLESE	L978
BIELLA	VIVERONE	M098
BIELLA	ZIMONE	M179
BIELLA	ZUBIENA	M196
BIELLA	LESSONA	M371
BIELLA	QUAREGNA CERRETO	M414
BELLUNO	ALANO DI PIAVE	A121
BELLUNO	ALLEGHE	A206
BELLUNO	ARSIE`	A443
BELLUNO	AURONZO DI CADORE	A501
BELLUNO	BELLUNO	A757
BELLUNO	BORCA DI CADORE	A982
BELLUNO	CALALZO DI CADORE	B375
BELLUNO	CANALE D'AGORDO	B574
BELLUNO	PONTE NELLE ALPI	B662
BELLUNO	CENCENIGHE AGORDINO	C458
BELLUNO	CESIOMAGGIORE	C577
BELLUNO	CHIES D'ALPAGO	C630
BELLUNO	COLLE SANTA LUCIA	C872
BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	C919
BELLUNO	COMELICO SUPERIORE	C920
BELLUNO	DANTA DI CADORE	D247
BELLUNO	DOMEGGE DI CADORE	D330
BELLUNO	FALCADE	D470
BELLUNO	FELTRE	D530
BELLUNO	FONZASO	D686
BELLUNO	GOSALDO	E113
BELLUNO	LAMON	E429
BELLUNO	LIMANA	E588
BELLUNO	LIVINALLONGO COL LANA	E622
BELLUNO	LOZZO DI CADORE	E708
BELLUNO	PEDAVENA	G404
BELLUNO	PERAROLO DI CADORE	G442
BELLUNO	PIEVE DI CADORE	G642
BELLUNO	ROCCA PIETORE	H379
BELLUNO	SAN GREGORIO NELLE ALPI	H938
BELLUNO	SAN NICOLO` DI COMELICO	I063
BELLUNO	SAN PIETRO DI CADORE	I088
BELLUNO	SANTA GIUSTINA	I206
BELLUNO	SAN TOMASO AGORDINO	I347
BELLUNO	SAN VITO DI CADORE	I392
BELLUNO	SEDICO	I563
BELLUNO	SELVA DI CADORE	I592
BELLUNO	SEREN DEL GRAPPA	I626
BELLUNO	SOVRAMONTE	I673
BELLUNO	SOSPIROLO	I866
BELLUNO	TAIBON AGORDINO	L030
BELLUNO	TAMBRE	L040
BELLUNO	VIGO DI CADORE	L890
BELLUNO	VODO DI CADORE	M108
BELLUNO	QUERO VAS	M332
BELLUNO	LONGARONE	M342
BELLUNO	VAL DI ZOLDO	M374
BELLUNO	ALPAGO	M375
BELLUNO	BORGO VALBELLUNA	M421
BENEVENTO	AIROLA	A110
BENEVENTO	AMOROSI	A265
BENEVENTO	APICE	A328
BENEVENTO	APOLLOSA	A330
BENEVENTO	ARPAISE	A432
BENEVENTO	BASELICE	A696
BENEVENTO	BENEVENTO	A783
BENEVENTO	BONEA	A970
BENEVENTO	BUCCIANO	B239
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267
BENEVENTO	CALVI	B444
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541
BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542
BENEVENTO	CASALDUNI	B873
BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245
BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284
BENEVENTO	CAUTANO	C359
BENEVENTO	CEPPALONI	C476
BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
BENEVENTO	CIRCELLO	C719
BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BENEVENTO	DUGENTA	D380
BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BENEVENTO	FORCHIA	D693
BENEVENTO	FRAGNETO L`ABATE	D755
BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784
BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034
BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BENEVENTO	MOIANO	F274
BENEVENTO	MOLINARA	F287
BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BENEVENTO	SANT`ARCANGELO TRIMONTE	F557
BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BENEVENTO	MORCONE	F717
BENEVENTO	PADULI	G227
BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243

BENEVENTO	PANNARANO	G311
BENEVENTO	PAOLISI	G318
BENEVENTO	PAUPISI	G386
BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BENEVENTO	PIETRAROIA	G626
BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BENEVENTO	PONTE	G827
BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BENEVENTO	REINO	H227
BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764
BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984
BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002
BENEVENTO	SAN NAZZARO	I049
BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062
BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145
BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179
BENEVENTO	SANT`AGATA DE` GOTI	I197
BENEVENTO	SANT`ANGELO A CUPOLO	I277
BENEVENTO	SASSINORO	I455
BENEVENTO	SOLOPACA	I809
BENEVENTO	TELESE TERME	L086
BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185
BENEVENTO	TORRECUSO	L254
BENEVENTO	VITULANO	M093
BOLOGNA	ANZOLA DELL`EMILIA	A324
BOLOGNA	BARICELLA	A665
BOLOGNA	LIZZANO IN BELVEDERE	A771
BOLOGNA	BENTIVOGLIO	A785
BOLOGNA	BOLOGNA	A944
BOLOGNA	BORGO TOSSIGNANO	B044
BOLOGNA	BUDRIO	B249
BOLOGNA	CALDERARA DI RENO	B399
BOLOGNA	CAMUGNANO	B572
BOLOGNA	MARZABOTTO	B689
BOLOGNA	CASALECCHIO DI RENO	B880
BOLOGNA	CASALFIUMANESE	B892
BOLOGNA	CASTEL DI CASIO	B969
BOLOGNA	CASTEL D'AIANO	C075
BOLOGNA	CASTEL DEL RIO	C086
BOLOGNA	CASTEL GUELFO BOLOGNA	C121
BOLOGNA	CASTELLO D'ARGILE	C185
BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE	C204
BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265
BOLOGNA	CASTENASO	C292
BOLOGNA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	C296
BOLOGNA	CREVALCORE	D166
BOLOGNA	DOZZA	D360
BOLOGNA	FONTANELICE	D668
BOLOGNA	GAGGIO MONTANO	D847
BOLOGNA	GALLIERA	D878
BOLOGNA	GRANAROLO DELL`EMILIA	E136
BOLOGNA	GRIZZANA MORANDI	E187
BOLOGNA	IMOLA	E289
BOLOGNA	LOIANO	E655
BOLOGNA	MALALBERGO	E844
BOLOGNA	MEDICINA	F083
BOLOGNA	MINERBIO	F219
BOLOGNA	MOLINELLA	F288
BOLOGNA	MONGHIDORO	F363
BOLOGNA	MONTERENZIO	F597
BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO	F627
BOLOGNA	MONZUNO	F706
BOLOGNA	MORDANO	F718
BOLOGNA	OZZANO DELL`EMILIA	G205
BOLOGNA	SAN GIOVANNI PERSICETO	G467
BOLOGNA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	G566
BOLOGNA	PIANORO	G570
BOLOGNA	PIEVE DI CENTO	G643
BOLOGNA	SASSO MARCONI	G972
BOLOGNA	SALA BOLOGNESE	H678
BOLOGNA	SAN GIORGIO DI PIANO	H896
BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA	H945
BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE	I110
BOLOGNA	SANT`AGATA BOLOGNESE	I191
BOLOGNA	VERGATO	L762
BOLOGNA	ZOLA PREDOSA	M185
BOLOGNA	VALSAMOGGIA	M320
BOLOGNA	ALTO RENO TERME	M369
BRINDISI	BRINDISI	B180
BRINDISI	CAROVIGNO	B809
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424
BRINDISI	CELLINO SAN MARCO	C448
BRINDISI	CISTERNINO	C741
BRINDISI	ERCHIE	D422
BRINDISI	FASANO	D508
BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	D761
BRINDISI	LATIANO	E471
BRINDISI	MESAGNE	F152
BRINDISI	ORIA	G098
BRINDISI	OSTUNI	G187
BRINDISI	SAN DONACI	H822
BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066
BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119
BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396
BRINDISI	TORCHIAROLO	L213
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280
BRINDISI	VILLA CASTELLI	L920
BRESCIA	ADRO	A060
BRESCIA	AGNOSINE	A082
BRESCIA	ALFIANELLO	A188
BRESCIA	ANFO	A288
BRESCIA	ANGOLO TERME	A293
BRESCIA	AZZANO MELLA	A529
BRESCIA	BAGNOLO MELLA	A569
BRESCIA	BARBARIGA	A630
BRESCIA	BASSANO BRESCIANO	A702
BRESCIA	BEDIZZOLE	A729
BRESCIA	BERZO DEMO	A816
BRESCIA	BIENNO	A861
BRESCIA	BIONE	A878
BRESCIA	BORGO SAN GIACOMO	B035
BRESCIA	BORNO	B054
BRESCIA	BRANDICO	B120
BRESCIA	BRAONE	B124
BRESCIA	BRESCIA	B157
BRESCIA	BRIONE	B184
BRESCIA	CALCINATO	B394
BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA	B436
BRESCIA	CAPO DI PONTE	B664
BRESCIA	CAPRIOLO	B711
BRESCIA	CARPENEDOLO	B817
BRESCIA	CASTEGNATO	C055
BRESCIA	CASTENEDOLO	C293
BRESCIA	CAZZAGO SAN MARTINO	C408
BRESCIA	CEDEGOLO	C417
BRESCIA	CERVENO	C549
BRESCIA	CEVO	C591
BRESCIA	CHIARI	C618
BRESCIA	CIVIDATE CAMUNO	C760

BRESCIA	COCCAGLIO	C806
BRESCIA	COLLEBEATO	C850
BRESCIA	COLLIO	C883
BRESCIA	COLOGNE	C893
BRESCIA	CORTE FRANCA	D058
BRESCIA	CORTENO GOLGI	D064
BRESCIA	DARFO BOARIO TERME	D251
BRESCIA	DELLO	D270
BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA	D284
BRESCIA	EDOLO	D391
BRESCIA	ERBUSCO	D421
BRESCIA	ESINE	D434
BRESCIA	FIESSE	D576
BRESCIA	GAMBARA	D891
BRESCIA	GARGNANO	D924
BRESCIA	GAVARDO	D940
BRESCIA	GHEDI	D999
BRESCIA	GOTTOLENGO	E116
BRESCIA	GUSSAGO	E271
BRESCIA	INCUDINE	E297
BRESCIA	ISEO	E333
BRESCIA	ISORELLA	E364
BRESCIA	LENO	E526
BRESCIA	MAIRANO	E841
BRESCIA	MALONNO	E865
BRESCIA	MANERBIO	E884
BRESCIA	MARMENTINO	E961
BRESCIA	MARONE	E967
BRESCIA	MAZZANO	F063
BRESCIA	MONIGA DEL GARDA	F373
BRESCIA	MONNO	F375
BRESCIA	MONTICHIARI	F471
BRESCIA	MONTE ISOLA	F532
BRESCIA	MONTICELLI BRUSATI	F672
BRESCIA	MURA	F806
BRESCIA	NUVOLENTO	F989
BRESCIA	OME	G061
BRESCIA	ORZINUOVI	G149
BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA	G213
BRESCIA	PADERNO FRANCIACORTA	G217
BRESCIA	PALAZZOLO SULL`OGLIO	G264
BRESCIA	PASSIRANO	G361
BRESCIA	PAVONE DEL MELLA	G391
BRESCIA	SAN PAOLO	G407
BRESCIA	PIAN CAMUNO	G546
BRESCIA	PISOGNE	G710
BRESCIA	POLPENAZZE DEL GARDA	G801
BRESCIA	POMPIANO	G815
BRESCIA	PONTE DI LEGNO	G844
BRESCIA	PONTEVICO	G859
BRESCIA	PONTOGLIO	G869
BRESCIA	POZZOLENGO	G959
BRESCIA	PRALBOINO	G977
BRESCIA	PRESEGLIE	H043
BRESCIA	PROVAGLIO D'ISEO	H078
BRESCIA	QUINZANO D'OGLIO	H140
BRESCIA	RODENGO SAIANO	H477
BRESCIA	ROVATO	H598
BRESCIA	SAN FELICE DEL BENACO	H838
BRESCIA	SAVIORE DELL`ADAMELLO	I476
BRESCIA	SELLERO	I588
BRESCIA	SOIANO DEL LAGO	I782
BRESCIA	TEMU`	L094
BRESCIA	TOSCOLANO MADERNO	L312
BRESCIA	TRAVAGLIATO	L339
BRESCIA	TREMOSINE	L372
BRESCIA	VEROLANUOVA	L777
BRESCIA	VEZZA D'OGLIO	L816
BRESCIA	VILLACHIARA	L923
BRESCIA	VILLANUOVA SUL CLISI	L995
BRESCIA	VIONE	M065
BRESCIA	VOBARNO	M104
BRESCIA	LONATO DEL GARDA	M312
CAGLIARI	ARBUS	A359
CAGLIARI	ARMUNGIA	A419
CAGLIARI	ASSEMINI	A474
CAGLIARI	BALLAO	A597
CAGLIARI	BARRALI	A677
CAGLIARI	BARUMINI	A681
CAGLIARI	BUGGERRU	B250
CAGLIARI	BURCEI	B274
CAGLIARI	CAGLIARI	B354
CAGLIARI	CALASETTA	B383
CAGLIARI	CAPOTERRA	B675
CAGLIARI	VILLASIMIUS	B738
CAGLIARI	CARBONIA	B745
CAGLIARI	CARLOFORTE	B789
CAGLIARI	COLLINAS	C882
CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259
CAGLIARI	DECIMOPUTZU	D260
CAGLIARI	DOLIANOVA	D323
CAGLIARI	DOMUS DE MARIA	D333
CAGLIARI	DOMUSNOVAS	D334
CAGLIARI	DONORI	D344
CAGLIARI	ELMAS	D399
CAGLIARI	FLUMINIMAGGIORE	D639
CAGLIARI	FURTEI	D827
CAGLIARI	GENURI	D970
CAGLIARI	GESICO	D994
CAGLIARI	GESTURI	D997
CAGLIARI	GIBA	E022
CAGLIARI	GONI	E084
CAGLIARI	GONNOSFANADIGA	E085
CAGLIARI	GONNESA	E086
CAGLIARI	GUAMAGGIORE	E234
CAGLIARI	GUASILA	E252
CAGLIARI	GUSPINI	E270
CAGLIARI	IGLESIAS	E281
CAGLIARI	LAS PLASSAS	E464
CAGLIARI	LUNAMATRONA	E742
CAGLIARI	MANDAS	E877
CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903
CAGLIARI	MONASTIR	F333
CAGLIARI	MURAVERA	F808
CAGLIARI	MUSEI	F822
CAGLIARI	NARCAO	F841
CAGLIARI	NURAMINIS	F983
CAGLIARI	NUXIS	F991
CAGLIARI	ORTACESUS	G133
CAGLIARI	PABILLONIS	G207
CAGLIARI	SAN GIOVANNI SUERGIU	G287
CAGLIARI	PAULI ARBAREI	G382
CAGLIARI	SAN NICOLO` GERREI	G383
CAGLIARI	PERDAXIUS	G446
CAGLIARI	PIMENTEL	G669
CAGLIARI	PULA	H088
CAGLIARI	QUARTU SANT`ELENA	H118
CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119
CAGLIARI	SAMASSI	H738
CAGLIARI	SAMATZAI	H739
CAGLIARI	SAN BASILIO	H766
CAGLIARI	SAN GAVINO MONREALE	H856
CAGLIARI	SANLURI	H974
CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118
CAGLIARI	SAN SPERATE	I166
CAGLIARI	SANTADI	I182
CAGLIARI	SANT`ANDREA FRIUS	I271
CAGLIARI	SANT`ANTIOCO	I294

CAGLIARI	SAN VITO	I402
CAGLIARI	SARDARA	I428
CAGLIARI	SARROCH	I443
CAGLIARI	SEGARIU	I570
CAGLIARI	SELARGIUS	I580
CAGLIARI	SELEGAS	I582
CAGLIARI	SENORBI`	I615
CAGLIARI	SERDIANA	I624
CAGLIARI	SERRAMANNA	I647
CAGLIARI	SERRENTI	I667
CAGLIARI	SESTU	I695
CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699
CAGLIARI	SETZU	I705
CAGLIARI	SIDDI	I724
CAGLIARI	SILIQUA	I734
CAGLIARI	SILIUS	I735
CAGLIARI	SINNAI	I752
CAGLIARI	SIURGUS DONIGALA	I765
CAGLIARI	SOLEMINIS	I797
CAGLIARI	SUELLI	I995
CAGLIARI	TEULADA	L154
CAGLIARI	TRATALIAS	L337
CAGLIARI	TUILI	L463
CAGLIARI	TURRI	L473
CAGLIARI	USSANA	L512
CAGLIARI	USSARAMANNA	L513
CAGLIARI	UTA	L521
CAGLIARI	VALLERMOSA	L613
CAGLIARI	VILLACIDRO	L924
CAGLIARI	VILLAMAR	L966
CAGLIARI	VILLAMASSARGIA	L968
CAGLIARI	VILLANOVAFORRU	L986
CAGLIARI	VILLANOVAFRANCA	L987
CAGLIARI	VILLAPUTZU	L998
CAGLIARI	VILLASALTO	M016
CAGLIARI	VILLASOR	M025
CAGLIARI	VILLASPECIOSA	M026
CAGLIARI	SANT`ANNA ARRESI	M209
CAGLIARI	MASAINAS	M270
CAGLIARI	VILLAPERUCCIO	M278
CAGLIARI	CASTIADAS	M288
CAGLIARI	PISCINAS	M291
CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE	A050
CAMPOBASSO	BARANELLO	A616
CAMPOBASSO	BOIANO	A930
CAMPOBASSO	BONEFRO	A971
CAMPOBASSO	BUSSO	B295
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519
CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522
CAMPOBASSO	CAMPODIPIETRA	B528
CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544
CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550
CAMPOBASSO	CASACALENDA	B858
CAMPOBASSO	CASALCIPRANO	B871
CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO	C066
CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO	C175
CAMPOBASSO	CASTELMAURO	C197
CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO	C346
CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486
CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	C488
CAMPOBASSO	CIVITA CAMPOMARANO	C764
CAMPOBASSO	DURONIA	C772
CAMPOBASSO	COLLE D’ANCHISE	C854
CAMPOBASSO	COLLETORTO	C875
CAMPOBASSO	FERRAZZANO	D550
CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737
CAMPOBASSO	GAMBATESA	D896
CAMPOBASSO	GILDONE	E030
CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244
CAMPOBASSO	GUARDIAREGIA	E248
CAMPOBASSO	GUGLIONESI	E259
CAMPOBASSO	JELSI	E381
CAMPOBASSO	LARINO	E456
CAMPOBASSO	LIMOSANO	E599
CAMPOBASSO	LUCITO	E722
CAMPOBASSO	LUPARA	E748
CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE	E780
CAMPOBASSO	MAFALDA	E799
CAMPOBASSO	MATRICE	F055
CAMPOBASSO	MIRABELLO SANNITICO	F233
CAMPOBASSO	MOLISE	F294
CAMPOBASSO	MONACILIONI	F322
CAMPOBASSO	MONTAGANO	F391
CAMPOBASSO	MONTECILFONE	F475
CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	F495
CAMPOBASSO	MONTELONGO	F548
CAMPOBASSO	MONTEMITRO	F569
CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576
CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	F689
CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO	F748
CAMPOBASSO	ORATINO	G086
CAMPOBASSO	PALATA	G257
CAMPOBASSO	PETACCIATO	G506
CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA	G512
CAMPOBASSO	PIETRACATELLA	G609
CAMPOBASSO	PIETRACUPA	G610
CAMPOBASSO	PORTOCANNONE	G910
CAMPOBASSO	PROVVIDENTI	H083
CAMPOBASSO	RICCIA	H273
CAMPOBASSO	RIPABOTTONI	H311
CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA	H454
CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAMPOBASSO	SALCITO	H693
CAMPOBASSO	SAN BIASE	H782
CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE	H833
CAMPOBASSO	SAN GIACOMO SCHIAVONI	H867
CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO	H920
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	H928
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS	H990
CAMPOBASSO	SAN MASSIMO	I023
CAMPOBASSO	SAN POLO MATESE	I122
CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
CAMPOBASSO	SANT`ANGELO LIMOSANO	I289
CAMPOBASSO	SANT`ELIA A PIANISI	I320
CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	SPINETE	I910
CAMPOBASSO	TAVENNA	L069
CAMPOBASSO	TERMOLI	L113
CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO	L215
CAMPOBASSO	TORO	L230
CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	TUFARA	L458
CAMPOBASSO	URURI	L505
CAMPOBASSO	VINCHIATURO	M057
CASERTA	AILANO	A106
CASERTA	ALIFE	A200
CASERTA	ALVIGNANO	A243
CASERTA	ARIENZO	A403
CASERTA	BAIA E LATINA	A579
CASERTA	BELLONA	A755
CASERTA	CAIANELLO	B361
CASERTA	CAIAZZO	B362
CASERTA	CALVI RISORTA	B445
CASERTA	CAMIGLIANO	B477
CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494
CASERTA	CANCELLO ED ARNONE	B581

CASERTA	CAPODRISE	B667	CASERTA	SANT`ARPINO	I306
CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704	CASERTA	SESSA AURUNCA	I676
CASERTA	CAPUA	B715	CASERTA	SPARANISE	I885
CASERTA	CARINARO	B779	CASERTA	SUCCIVO	I993
CASERTA	CARINOLA	B781	CASERTA	TEANO	L083
CASERTA	CASAGIOVE	B860	CASERTA	TEVEROLA	L155
CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872	CASERTA	TORA E PICCILLI	L205
CASERTA	CASALUCE	B916	CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379
CASERTA	CASAPULLA	B935	CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540
CASERTA	CASERTA	B963	CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591
CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097	CASERTA	VILLA LITERNO	L844
CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178	CASERTA	VITULAZIO	M092
CASERTA	CASTEL MORRONE	C211	CASERTA	CASAPESENNA	M260
CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291	CHIETI	ALTINO	A235
CASERTA	CERVINO	C558	CHIETI	ARCHI	A367
CASERTA	CIORLANO	C716	CHIETI	ARI	A398
CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939	CHIETI	ARIELLI	A402
CASERTA	DRAGONI	D361	CHIETI	ATESSA	A485
CASERTA	FORMICOLA	D709	CHIETI	BOMBA	A956
CASERTA	FRANCOLISE	D769	CHIETI	BORRELLO	B057
CASERTA	FRIGNANO	D799	CHIETI	BUCCHIANICO	B238
CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801	CHIETI	MONTEBELLO SUL SANGRO	B268
CASERTA	GALLO	D884	CHIETI	CANOSA SANNITA	B620
CASERTA	GALLUCCIO	D886	CHIETI	CARPINETO SINELLO	B826
CASERTA	GIANO VETUSTO	E011	CHIETI	CARUNCHIO	B853
CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039	CHIETI	CASACANDITELLA	B859
CASERTA	GRAZZANISE	E158	CHIETI	CASALANGUIDA	B861
CASERTA	GRICIGNANO DI AVERSA	E173	CHIETI	CASALBORDINO	B865
CASERTA	LETINO	E554	CHIETI	CASALINCONTRADA	B896
CASERTA	LIBERI	E570	CHIETI	CASOLI	B985
CASERTA	LUSCIANO	E754	CHIETI	CASTEL FRENTANO	C114
CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784	CHIETI	CASTELGUIDONE	C123
CASERTA	MADDALONI	E791	CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298
CASERTA	MARCIANISE	E932	CHIETI	CELENZA SUL TRIGNO	C428
CASERTA	MARZANO APPIO	E998	CHIETI	CHIETI	C632
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203	CHIETI	CIVITALUPARELLA	C768
CASERTA	MONDRAGONE	F352	CHIETI	CIVITELLA MESS RAIMONDO	C776
CASERTA	ORTA DI ATELLA	G130	CHIETI	COLLEDIMACINE	C855
CASERTA	PARETE	G333	CHIETI	COLLEDIMEZZO	C856
CASERTA	PASTORANO	G364	CHIETI	CRECCHIO	D137
CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541	CHIETI	CUPELLO	D209
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596	CHIETI	DOGLIOLA	D315
CASERTA	PIETRAMELARA	G620	CHIETI	FALLO	D480
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630	CHIETI	FARA FILIORUM PETRI	D494
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661	CHIETI	FARA SAN MARTINO	D495
CASERTA	PONTELATONE	G849	CHIETI	FILETTO	D592
CASERTA	PRATA SANNITA	G991	CHIETI	SAN GIOVANNI TEATINO	D690
CASERTA	PRATELLA	G995	CHIETI	FOSSACESIA	D738
CASERTA	PRESENZANO	H045	CHIETI	FRAINE	D757
CASERTA	RUVIANO	H165	CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	D763
CASERTA	RAVISCANINA	H202	CHIETI	FRESAGRANDINARIA	D796
CASERTA	RECALE	H210	CHIETI	FRISA	D803
CASERTA	RIARDO	H268	CHIETI	FURCI	D823
CASERTA	ROCCA D'EVANDRO	H398	CHIETI	GAMBERALE	D898
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423	CHIETI	GESSOPALENA	D996
CASERTA	ROCCHETTA E CROCE	H459	CHIETI	GISSI	E052
CASERTA	SAN CIPRIANO D'AVERSA	H798	CHIETI	GIULIANO TEATINO	E056
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834	CHIETI	GUARDIAGRELE	E243
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939	CHIETI	GUILMI	E266
CASERTA	SAN MARCELLINO	H978	CHIETI	VASTO	E372
CASERTA	SAN NICOLA LA STRADA	I056	CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	E424
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113	CHIETI	LANCIANO	E435
CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130	CHIETI	LENTELLA	E531
CASERTA	SAN PRISCO	I131	CHIETI	LETTOPALENA	E559
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233	CHIETI	LISCIA	E611
CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234	CHIETI	MIGLIANICO	F196
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247	CHIETI	MONTAZZOLI	F433
CASERTA	SAN TAMMARO	I261	CHIETI	MONTEFERRANTE	F498
CASERTA	SANT`ANGELO D'ALIFE	I273	CHIETI	MONTELAPIANO	F535

CHIETI	MONTENERODOMO	F578
CHIETI	MONTEODORISIO	F582
CHIETI	MOZZAGROGNA	F785
CHIETI	ORSOGNA	G128
CHIETI	ORTONA	G141
CHIETI	PAGLIETA	G237
CHIETI	PALENA	G271
CHIETI	PALMOLI	G290
CHIETI	PALOMBARO	G294
CHIETI	PENNADOMO	G434
CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	G435
CHIETI	PERANO	G441
CHIETI	PIZZOFERRATO	G724
CHIETI	POGGIOFIORITO	G760
CHIETI	POLLUTRI	G799
CHIETI	QUADRI	H098
CHIETI	RAPINO	H184
CHIETI	RIPA TEATINA	H320
CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424
CHIETI	ROCCA SAN GIOVANNI	H439
CHIETI	ROCCASCALEGNA	H442
CHIETI	ROCCASPINALVETI	H448
CHIETI	ROIO DEL SANGRO	H495
CHIETI	ROSELLO	H566
CHIETI	SAN BUONO	H784
CHIETI	SAN GIOVANNI LIPIONI	H923
CHIETI	SAN MARTINO S MARRUCINA	H991
CHIETI	SAN SALVO	I148
CHIETI	SANTA MARIA IMBARO	I244
CHIETI	SANT`EUSANIO DEL SANGRO	I335
CHIETI	SAN VITO CHIETINO	I394
CHIETI	SCERNI	I520
CHIETI	SCHIAVI DI ABRUZZO	I526
CHIETI	TARANTA PELIGNA	L047
CHIETI	TOLLO	L194
CHIETI	TORINO DI SANGRO	L218
CHIETI	TORNARECCIO	L224
CHIETI	TORREBRUNA	L253
CHIETI	TORREVECCHIA TEATINA	L284
CHIETI	TORRICELLA PELIGNA	L291
CHIETI	TREGLIO	L363
CHIETI	TUFILLO	L459
CHIETI	VACRI	L526
CHIETI	VILLALFONSINA	L961
CHIETI	VILLAMAGNA	L964
CHIETI	VILLA SANTA MARIA	M022
CALTANISSETTA	ACQUAVIVA PLATANI	A049
CALTANISSETTA	BOMPENSIERE	A957
CALTANISSETTA	BUTERA	B302
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429
CALTANISSETTA	CAMPOFRANCO	B537
CALTANISSETTA	DELIA	D267
CALTANISSETTA	GELA	D960
CALTANISSETTA	MILENA	E618
CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953
CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065
CALTANISSETTA	MONTEDORO	F489
CALTANISSETTA	MUSSOMELI	F830
CALTANISSETTA	NISCEMI	F899
CALTANISSETTA	RESUTTANO	H245
CALTANISSETTA	RIESI	H281
CALTANISSETTA	SAN CATALDO	H792
CALTANISSETTA	S CATERINA VILLARMOSA	I169
CALTANISSETTA	SERRADIFALCO	I644
CALTANISSETTA	SOMMATINO	I824
CALTANISSETTA	SUTERA	L016
CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	L609
CALTANISSETTA	VILLALBA	L959
CUNEO	ACCEGLIO	A016
CUNEO	AISONE	A113
CUNEO	ALBA	A124
CUNEO	ALBARETTO DELLA TORRE	A139
CUNEO	ALTO	A238
CUNEO	ARGENTERA	A394
CUNEO	ARGUELLO	A396
CUNEO	BAGNASCO	A555
CUNEO	BAGNOLO PIEMONTE	A571
CUNEO	BALDISSERO D'ALBA	A589
CUNEO	BARBARESCO	A629
CUNEO	BARGE	A660
CUNEO	BAROLO	A671
CUNEO	BASTIA MONDOVI	A709
CUNEO	BATTIFOLLO	A716
CUNEO	BEINETTE	A735
CUNEO	BELLINO	A750
CUNEO	BELVEDERE LANGHE	A774
CUNEO	BENE VAGIENNA	A779
CUNEO	BENEVELLO	A782
CUNEO	BERGOLO	A798
CUNEO	BERNEZZO	A805
CUNEO	BONVICINO	A979
CUNEO	BORGOMALE	B018
CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	B033
CUNEO	BOSIA	B079
CUNEO	BOSSOLASCO	B084
CUNEO	BOVES	B101
CUNEO	BRA	B111
CUNEO	BRIAGLIA	B167
CUNEO	BRIGA ALTA	B175
CUNEO	BRONDELLO	B200
CUNEO	BROSSASCO	B204
CUNEO	BUSCA	B285
CUNEO	CAMERANA	B467
CUNEO	CANALE	B573
CUNEO	CANOSIO	B621
CUNEO	CAPRAUNA	B692
CUNEO	CARAGLIO	B719
CUNEO	CARAMAGNA PIEMONTE	B720
CUNEO	CARDE	B755
CUNEO	CARRU	B841
CUNEO	CARTIGNANO	B845
CUNEO	CASALGRASSO	B894
CUNEO	CASTAGNITO	C046
CUNEO	CASTELDELFINO	C081
CUNEO	CASTELLETTO STURA	C165
CUNEO	CASTELLETTO UZZONE	C167
CUNEO	CASTELLINALDO	C173
CUNEO	CASTELLINO TANARO	C176
CUNEO	CASTELMAGNO	C205
CUNEO	CASTELNUOVO DI CEVA	C214
CUNEO	CASTIGLIONE FALLETTO	C314
CUNEO	CASTIGLIONE TINELLA	C317
CUNEO	CASTINO	C323
CUNEO	CAVALLERLEONE	C375
CUNEO	CAVALLERMAGGIORE	C376
CUNEO	CELLE DI MACRA	C441
CUNEO	CENTALLO	C466
CUNEO	CERESOLE ALBA	C504
CUNEO	CERRETTO LANGHE	C530
CUNEO	CERVASCA	C547
CUNEO	CERVERE	C550
CUNEO	CEVA	C589
CUNEO	CHERASCO	C599
CUNEO	CHIUSA DI PESIO	C653
CUNEO	CIGLIE	C681
CUNEO	CISSONE	C738
CUNEO	CLAVESANA	C792
CUNEO	CORNELIANO D'ALBA	D022

CUNEO	CORTEMILIA	D062	CUNEO	MORETTA	F723
CUNEO	COSSANO BELBO	D093	CUNEO	MOROZZO	F743
CUNEO	COSTIGLIOLE SALUZZO	D120	CUNEO	MURAZZANO	F809
CUNEO	CRAVANZANA	D133	CUNEO	MURELLO	F811
CUNEO	CRISSOLO	D172	CUNEO	NARZOLE	F846
CUNEO	CUNEO	D205	CUNEO	NEIVE	F863
CUNEO	DEMONTE	D271	CUNEO	NEVIGLIE	F883
CUNEO	DIANO D'ALBA	D291	CUNEO	NIELLA BELBO	F894
CUNEO	DOGLIANI	D314	CUNEO	NIELLA TANARO	F895
CUNEO	DRONERO	D372	CUNEO	NOVELLO	F961
CUNEO	ELVA	D401	CUNEO	NUCETTO	F972
CUNEO	ENTRACQUE	D410	CUNEO	ONCINO	G066
CUNEO	ENVIE	D412	CUNEO	ORMEA	G114
CUNEO	FARIGLIANO	D499	CUNEO	OSTANA	G183
CUNEO	FAULE	D511	CUNEO	PAESANA	G228
CUNEO	FOSSANO	D742	CUNEO	PAGNO	G240
CUNEO	FRABOSA SOPRANA	D751	CUNEO	PAMPARATO	G302
CUNEO	FRABOSA SOTTANA	D752	CUNEO	PAROLDO	G339
CUNEO	FRASSINO	D782	CUNEO	PERLETTO	G457
CUNEO	GAIOLA	D856	CUNEO	PERLO	G458
CUNEO	GAMBASCA	D894	CUNEO	PEVERAGNO	G526
CUNEO	GARESSIO	D920	CUNEO	PEZZOLO VALLE UZZONE	G532
CUNEO	GENOLA	D967	CUNEO	PIANFEI	G561
CUNEO	GORZEGNO	E111	CUNEO	PIASCO	G575
CUNEO	GOTTASECCA	E115	CUNEO	PIETRAPORZIO	G625
CUNEO	GOVONE	E118	CUNEO	PIOBESI D'ALBA	G683
CUNEO	GRINZANE CAVOUR	E182	CUNEO	PIOZZO	G697
CUNEO	GUARENE	E251	CUNEO	POCAPAGLIA	G742
CUNEO	IGLIANO	E282	CUNEO	POLONGHERA	G800
CUNEO	ISASCA	E327	CUNEO	PONTECHIANALE	G837
CUNEO	LAGNASCO	E406	CUNEO	PRADLEVES	G970
CUNEO	LA MORRA	E430	CUNEO	PRAZZO	H011
CUNEO	LEQUIO TANARO	E539	CUNEO	PRIERO	H059
CUNEO	LEQUIO BERRIA	E540	CUNEO	PRIOCCA	H068
CUNEO	LESEGNO	E546	CUNEO	PRIOLA	H069
CUNEO	LEVICE	E564	CUNEO	PRUNETTO	H085
CUNEO	LIMONE PIEMONTE	E597	CUNEO	RACCONIGI	H150
CUNEO	LISIO	E615	CUNEO	REVELLO	H247
CUNEO	MACRA	E789	CUNEO	RIFREDDO	H285
CUNEO	MAGLIANO ALPI	E808	CUNEO	ROASCHIA	H362
CUNEO	MAGLIANO ALFIERI	E809	CUNEO	ROASCIO	H363
CUNEO	MANGO	E887	CUNEO	ROBILANTE	H377
CUNEO	MANTA	E894	CUNEO	ROBURENT	H378
CUNEO	MARENE	E939	CUNEO	ROCCABRUNA	H385
CUNEO	MARGARITA	E945	CUNEO	ROCCA CIGLIE	H391
CUNEO	MARMORA	E963	CUNEO	ROCCA DE BALDI	H395
CUNEO	MARSAGLIA	E973	CUNEO	ROCCAFORTE MONDOVI	H407
CUNEO	MARTINIANA PO	E988	CUNEO	ROCCASPARVERA	H447
CUNEO	MELLE	F114	CUNEO	ROCCAVIONE	H453
CUNEO	MOIOLA	F279	CUNEO	RODDI	H472
CUNEO	MOMBARCARO	F309	CUNEO	RODDINO	H473
CUNEO	MOMBASIGLIO	F312	CUNEO	RODELLO	H474
CUNEO	MONASTERO DI VASCO	F326	CUNEO	ROSSANA	H578
CUNEO	MONASTEROLO CASOTTO	F329	CUNEO	RUFFIA	H633
CUNEO	MONASTEROLO SAVIGLIANO	F330	CUNEO	SALE DELLE LANGHE	H695
CUNEO	MONCHIERO	F338	CUNEO	SALE SAN GIOVANNI	H704
CUNEO	MONDOVI`	F351	CUNEO	SALICETO	H710
CUNEO	MONESIGLIO	F355	CUNEO	SALMOUR	H716
CUNEO	MONFORTE D'ALBA	F358	CUNEO	SALUZZO	H727
CUNEO	MONTA	F385	CUNEO	SAMBUCO	H746
CUNEO	MONTALDO DI MONDOVI	F405	CUNEO	SAMPEYRE	H755
CUNEO	MONTALDO ROERO	F408	CUNEO	SAN BENEDETTO BELBO	H770
CUNEO	MONTANERA	F424	CUNEO	SAN DAMIANO MACRA	H812
CUNEO	MONTELUPO ALBESE	F550	CUNEO	SANFRE	H851
CUNEO	MONTEMALE DI CUNEO	F558	CUNEO	SANFRONT	H852
CUNEO	MONTEROSSO GRANA	F608	CUNEO	SAN MICHELE MONDOVI`	I037
CUNEO	MONTEU ROERO	F654	CUNEO	SANT`ALBANO STURA	I210
CUNEO	MONTEZEMOLO	F666	CUNEO	SANTA VITTORIA D'ALBA	I316
CUNEO	MONTICELLO D'ALBA	F669	CUNEO	SANTO STEFANO BELBO	I367

CUNEO	SANTO STEFANO ROERO	I372
CUNEO	SAVIGLIANO	I470
CUNEO	SCAGNELLO	I484
CUNEO	SCARNAFIGI	I512
CUNEO	SERRALUNGA D'ALBA	I646
CUNEO	SERRAVALLE LANGHE	I659
CUNEO	SINIO	I750
CUNEO	SOMANO	I817
CUNEO	SOMMARIVA DEL BOSCO	I822
CUNEO	SOMMARIVA PERNO	I823
CUNEO	STROPPO	I985
CUNEO	TARANTASCA	L048
CUNEO	TORRE BORMIDA	L252
CUNEO	TORRE SAN GIORGIO	L278
CUNEO	TORRESINA	L281
CUNEO	TREISO	L367
CUNEO	TREZZO TINELLA	L410
CUNEO	TRINITA`	L427
CUNEO	VALDIERI	L558
CUNEO	VALGRANA	L580
CUNEO	VENASCA	L729
CUNEO	VERDUNO	L758
CUNEO	VERNANTE	L771
CUNEO	VERZUOLO	L804
CUNEO	VEZZA D'ALBA	L817
CUNEO	VICOFORTE	L841
CUNEO	VIGNOLO	L888
CUNEO	VILLAFALLETTO	L942
CUNEO	VILLANOVA MONDOVI`	L974
CUNEO	VILLANOVA SOLARO	L990
CUNEO	VILLAR SAN COSTANZO	M015
CUNEO	VINADIO	M055
CUNEO	VIOLA	M063
CUNEO	VOTTIGNASCO	M136
COMO	ALBIOLO	A164
COMO	APPIANO GENTILE	A333
COMO	CIRIMIDO	C724
COMO	COMO	C933
COMO	VALSOLDA	C936
COMO	FALOPPIO	D482
COMO	GERA LARIO	D974
COMO	LIMIDO COMASCO	E593
COMO	LOMAZZO	E659
COMO	LURAGO D'ERBA	E749
COMO	UGGIATE-TREVANO	L487
COMO	CENTRO VALLE INTELVI	M394
CREMONA	AGNADELLO	A076
CREMONA	ANNICCO	A299
CREMONA	AZZANELLO	A526
CREMONA	BORDOLANO	A986
CREMONA	CASTELVERDE	B129
CREMONA	CALVATONE	B439
CREMONA	CAPPELLA CANTONE	B679
CREMONA	CASALE CREM VIDOLASCO	B881
CREMONA	CASALETTO CEREDANO	B889
CREMONA	CASALETTO DI SOPRA	B890
CREMONA	CASALMAGGIORE	B898
CREMONA	POZZAGLIO ED UNITI	B914
CREMONA	CASTELDIDONE	C089
CREMONA	CASTEL GABBIANO	C115
CREMONA	CASTELLEONE	C153
CREMONA	CELLA DATI	C435
CREMONA	CHIEVE	C634
CREMONA	CORTE DE` CORTESI CON CIGNONE	D056
CREMONA	CORTE DE` FRATI	D057
CREMONA	CREDERA RUBBIANO	D141
CREMONA	CREMA	D142
CREMONA	CREMONA	D150
CREMONA	CREMOSANO	D151
CREMONA	CROTTA D'ADDA	D186
CREMONA	DEROVERE	D278
CREMONA	DOVERA	D358
CREMONA	FIESCO	D574
CREMONA	FORMIGARA	D710
CREMONA	GABBIONETA BINANUOVA	D834
CREMONA	GENIVOLTA	D966
CREMONA	GERRE DE` CAPRIOLI	D993
CREMONA	GOMBITO	E082
CREMONA	GUSSOLA	E272
CREMONA	ISOLA DOVARESE	E356
CREMONA	IZANO	E380
CREMONA	MARTIGNANA DI PO	E983
CREMONA	MONTODINE	F681
CREMONA	MOTTA BALUFFI	F771
CREMONA	OFFANENGO	G004
CREMONA	OSTIANO	G185
CREMONA	PALAZZO PIGNANO	G260
CREMONA	PANDINO	G306
CREMONA	PESCAROLO ED UNITI	G483
CREMONA	PESSINA CREMONESE	G504
CREMONA	PIEVE D'OLMI	G647
CREMONA	PIZZIGHETTONE	G721
CREMONA	RIVAROLO DEL RE E UNITI	H341
CREMONA	RIVOLTA D'ADDA	H357
CREMONA	ROMANENGO	H508
CREMONA	SAN BASSANO	H767
CREMONA	SAN DANIELE PO	H815
CREMONA	SAN GIOVANNI IN CROCE	H918
CREMONA	SAN MARTINO DEL LAGO	I007
CREMONA	SCANDOLARA RAVARA	I497
CREMONA	SOLAROLO RAINERIO	I790
CREMONA	SONCINO	I827
CREMONA	SORESINA	I849
CREMONA	SOSPIRO	I865
CREMONA	SPINADESCO	I906
CREMONA	SPINEDA	I909
CREMONA	SPINO D'ADDA	I914
CREMONA	STAGNO LOMBARDO	I935
CREMONA	TORRE DE PICENARDI	L258
CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO	L296
CREMONA	TRESCORE CREMASCO	L389
CREMONA	VAIANO CREMASCO	L535
CREMONA	VAILATE	L539
CREMONA	VOLONGO	M116
CREMONA	VOLTIDO	M127
CREMONA	PIADENA DRIZZONA	M418
COSENZA	ACQUAFORMOSA	A033
COSENZA	ACRI	A053
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102
COSENZA	AIETA	A105
COSENZA	ALBIDONA	A160
COSENZA	ALESSANDRIA D CARRETTO	A183
COSENZA	ALTILIA	A234
COSENZA	ALTOMONTE	A240
COSENZA	AMANTEA	A253
COSENZA	AMENDOLARA	A263
COSENZA	APRIGLIANO	A340
COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762
COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773
COSENZA	BIANCHI	A842
COSENZA	BISIGNANO	A887
COSENZA	BOCCHIGLIERO	A912
COSENZA	BONIFATI	A973
COSENZA	BUONVICINO	B270
COSENZA	CALOPEZZATI	B424
COSENZA	CALOVETO	B426
COSENZA	CAMPANA	B500

COSENZA	CANNA	B607
COSENZA	CARIATI	B774
COSENZA	CAROLEI	B802
COSENZA	CARPANZANO	B813
COSENZA	VILLAPIANA	B903
COSENZA	CASSANO ALLO IONIO	C002
COSENZA	CASTROLIBERO	C108
COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
COSENZA	CASTROREGIO	C348
COSENZA	CASTROVILLARI	C349
COSENZA	CELICO	C430
COSENZA	CELLARA	C437
COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
COSENZA	CERISANO	C515
COSENZA	CERVICATI	C554
COSENZA	CERZETO	C560
COSENZA	CETRARO	C588
COSENZA	CIVITA	C763
COSENZA	CLETO	C795
COSENZA	COLOSIMI	C905
COSENZA	COSENZA	D086
COSENZA	CROPALATI	D180
COSENZA	CROSIA	D184
COSENZA	DIPIGNANO	D304
COSENZA	DOMANICO	D328
COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464
COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
COSENZA	FIGLINE VEGLIATURO	D582
COSENZA	FIRMO	D614
COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
COSENZA	FRASCINETO	D774
COSENZA	FUSCALDO	D828
COSENZA	GRIMALDI	E180
COSENZA	GRISOLIA	E185
COSENZA	LAGO	E407
COSENZA	LAINO BORGO	E417
COSENZA	LAINO CASTELLO	E419
COSENZA	LAPPANO	E450
COSENZA	LATTARICO	E475
COSENZA	LONGOBARDI	E677
COSENZA	LONGOBUCCO	E678
COSENZA	LUNGRO	E745
COSENZA	LUZZI	E773
COSENZA	MAIERA`	E835
COSENZA	MALITO	E859
COSENZA	MALVITO	E872
COSENZA	MANDATORICCIO	E878
COSENZA	MANGONE	E888
COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915
COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	MENDICINO	F125
COSENZA	MONGRASSANO	F370
COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416
COSENZA	MONTEGIORDANO	F519
COSENZA	MORANO CALABRO	F708
COSENZA	MORMANNO	F735
COSENZA	MOTTAFOLLONE	F775
COSENZA	NOCARA	F907
COSENZA	ORIOLO	G110
COSENZA	ORSOMARSO	G129
COSENZA	PALUDI	G298
COSENZA	PANETTIERI	G307
COSENZA	PAOLA	G317
COSENZA	PAPASIDERO	G320
COSENZA	PARENTI	G331
COSENZA	PATERNO CALABRO	G372
COSENZA	PIETRAFITTA	G615
COSENZA	PIETRAPAOLA	G622

COSENZA	PLATACI	G733
COSENZA	PRAIA A MARE	G975
COSENZA	RENDE	H235
COSENZA	ROCCA IMPERIALE	H416
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488
COSENZA	ROGLIANO	H490
COSENZA	ROSE	H565
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572
COSENZA	ROTA GRECA	H585
COSENZA	SAN BASILE	H765
COSENZA	SAN BENEDETTO ULLANO	H774
COSENZA	SAN COSMO ALBANESE	H806
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825
COSENZA	SAN FILI	H841
COSENZA	SANGINETO	H877
COSENZA	SAN GIORGIO ALBANESE	H881
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961
COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	H962
COSENZA	SAN LUCIDO	H971
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	I108
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114
COSENZA	SAN SOSTI	I165
COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171
COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	I183
COSENZA	SANT`AGATA DI ESARO	I192
COSENZA	SANTA SOFIA D'EPIRO	I309
COSENZA	S STEFANO DI ROGLIANO	I359
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388
COSENZA	SARACENA	I423
COSENZA	SCALA COELI	I485
COSENZA	SCALEA	I489
COSENZA	SERRA D'AIELLO	I642
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895
COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	I896
COSENZA	TARSIA	L055
COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	L124
COSENZA	TERRAVECCHIA	L134
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206
COSENZA	TORTORA	L305
COSENZA	TREBISACCE	L353
COSENZA	VACCARIZZO ALBANESE	L524
COSENZA	VERBICARO	L747
COSENZA	ZUMPANO	M202
COSENZA	CASALI DEL MANCO	M385
COSENZA	CORIGLIANO-ROSSANO	M403
CATANIA	ACI CASTELLO	A026
CATANIA	ACI CATENA	A027
CATANIA	ACIREALE	A028
CATANIA	ACI SANT`ANTONIO	A029
CATANIA	ADRANO	A056
CATANIA	BELPASSO	A766
CATANIA	BIANCAVILLA	A841
CATANIA	BRONTE	B202
CATANIA	CALATABIANO	B384
CATANIA	CALTAGIRONE	B428
CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091
CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297
CATANIA	CATANIA	C351
CATANIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	D623
CATANIA	GIARRE	E017
CATANIA	GRAMMICHELE	E133
CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
CATANIA	LINGUAGLOSSA	E602
CATANIA	MALETTO	E854
CATANIA	MASCALI	F004

CATANIA	MASCALUCIA	F005
CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
CATANIA	MILO	F214
CATANIA	MINEO	F217
CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
CATANIA	MISTERBIANCO	F250
CATANIA	MOTTA SANT`ANASTASIA	F781
CATANIA	NICOLOSI	F890
CATANIA	PALAGONIA	G253
CATANIA	PATERNO`	G371
CATANIA	PEDARA	G402
CATANIA	PIEDIMONTE ETNEO	G597
CATANIA	RADDUSA	H154
CATANIA	RAMACCA	H168
CATANIA	RANDAZZO	H175
CATANIA	RIPOSTO	H325
CATANIA	SAN CONO	H805
CATANIA	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
CATANIA	SAN GREGORIO DI CATANIA	H940
CATANIA	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
CATANIA	SANT`ALFIO	I216
CATANIA	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
CATANIA	SANTA VENERINA	I314
CATANIA	SCORDIA	I548
CATANIA	VIAGRANDE	L828
CATANIA	VIZZINI	M100
CATANIA	ZAFFERANA ETNEA	M139
CATANIA	MAZZARRONE	M271
CATANIA	MANIACE	M283
CATANIA	RAGALNA	M287
CATANZARO	ALBI	A155
CATANZARO	AMARONI	A255
CATANZARO	AMATO	A257
CATANZARO	ANDALI	A272
CATANZARO	ARGUSTO	A397
CATANZARO	BADOLATO	A542
CATANZARO	BELCASTRO	A736
CATANZARO	BORGIA	B002
CATANZARO	BOTRICELLO	B085
CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717
CATANZARO	CARDINALE	B758
CATANZARO	CARLOPOLI	B790
CATANZARO	CATANZARO	C352
CATANZARO	CENADI	C453
CATANZARO	CENTRACHE	C472
CATANZARO	CERVA	C542
CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
CATANZARO	CONFLENTI	C960
CATANZARO	CORTALE	D049
CATANZARO	CROPANI	D181
CATANZARO	CURINGA	D218
CATANZARO	DAVOLI	D257
CATANZARO	DECOLLATURA	D261
CATANZARO	FALERNA	D476
CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544
CATANZARO	PIANOPOLI	D546
CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744
CATANZARO	GAGLIATO	D852
CATANZARO	GASPERINA	D932
CATANZARO	GIMIGLIANO	E031
CATANZARO	GIRIFALCO	E050
CATANZARO	GIZZERIA	E068
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239
CATANZARO	JACURSO	E274
CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328
CATANZARO	MAGISANO	E806
CATANZARO	MAIDA	E834
CATANZARO	MARCEDUSA	E923
CATANZARO	MARCELLINARA	E925
CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991
CATANZARO	MIGLIERINA	F200
CATANZARO	MONTAURO	F432
CATANZARO	MONTEPAONE	F586
CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780
CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910
CATANZARO	OLIVADI	G034
CATANZARO	PALERMITI	G272
CATANZARO	PENTONE	G439
CATANZARO	PETRIZZI	G517
CATANZARO	PETRONA`	G518
CATANZARO	PLATANIA	G734
CATANZARO	SAN FLORO	H846
CATANZARO	SAN MANGO D'AQUINO	H976
CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093
CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095
CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170
CATANZARO	S ANDREA APOSTOLO IONIO	I266
CATANZARO	VALLEFIORITA	I322
CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393
CATANZARO	SATRIANO	I463
CATANZARO	SELLIA	I589
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590
CATANZARO	SERRASTRETTA	I655
CATANZARO	SERSALE	I671
CATANZARO	SETTINGIANO	I704
CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745
CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844
CATANZARO	SOVERATO	I872
CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874
CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875
CATANZARO	SQUILLACE	I929
CATANZARO	STALETTI	I937
CATANZARO	TAVERNA	L070
CATANZARO	TIRIOLO	L177
CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240
CATANZARO	ZAGARISE	M140
CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208
ENNA	AGIRA	A070
ENNA	AIDONE	A098
ENNA	ASSORO	A478
ENNA	BARRAFRANCA	A676
ENNA	CALASCIBETTA	B381
ENNA	ENNA	C342
ENNA	CATENANUOVA	C353
ENNA	CENTURIPE	C471
ENNA	CERAMI	C480
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849
ENNA	LEONFORTE	E536
ENNA	NICOSIA	F892
ENNA	NISSORIA	F900
ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580
ENNA	PIETRAPERZIA	G624
ENNA	REGALBUTO	H221
ENNA	SPERLINGA	I891
ENNA	TROINA	L448
ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583
ENNA	VILLAROSA	M011
FERRARA	ARGENTA	A393
FERRARA	BONDENO	A965
FERRARA	CENTO	C469
FERRARA	CODIGORO	C814
FERRARA	COMACCHIO	C912
FERRARA	COPPARO	C980
FERRARA	FERRARA	D548
FERRARA	IOLANDA DI SAVOIA	E320
FERRARA	LAGOSANTO	E410
FERRARA	MASI TORELLO	F016
FERRARA	MESOLA	F156

FERRARA	OSTELLATO	G184
FERRARA	POGGIO RENATICO	G768
FERRARA	PORTOMAGGIORE	G916
FERRARA	VIGARANO MAINARDA	L868
FERRARA	FISCAGLIA	M323
FERRARA	TERRE DEL RENO	M381
FERRARA	TRESIGNANA	M409
FERRARA	RIVA DEL PO	M410
FOGGIA	ACCADIA	A015
FOGGIA	ALBERONA	A150
FOGGIA	ANZANO DI PUGLIA	A320
FOGGIA	APRICENA	A339
FOGGIA	ASCOLI SATRIANO	A463
FOGGIA	BICCARI	A854
FOGGIA	BOVINO	B104
FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357
FOGGIA	CANDELA	B584
FOGGIA	CARAPELLE	B724
FOGGIA	CARLANTINO	B784
FOGGIA	CARPINO	B829
FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
FOGGIA	TRINITAPOLI	B915
FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
FOGGIA	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202
FOGGIA	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222
FOGGIA	CELENZA VALFORTORE	C429
FOGGIA	CELLE SAN VITO	C442
FOGGIA	CERIGNOLA	C514
FOGGIA	CHIEUTI	C633
FOGGIA	DELICETO	D269
FOGGIA	FAETO	D459
FOGGIA	FOGGIA	D643
FOGGIA	ISCHITELLA	E332
FOGGIA	LESINA	E549
FOGGIA	LUCERA	E716
FOGGIA	MANFREDONIA	E885
FOGGIA	MARGHERITA DI SAVOIA	E946
FOGGIA	MATTINATA	F059
FOGGIA	MONTELEONE DI PUGLIA	F538
FOGGIA	MONTE SANT ANGELO	F631
FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO	F777
FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA	G125
FOGGIA	ORTA NOVA	G131
FOGGIA	PANNI	G312
FOGGIA	PESCHICI	G487
FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO	G604
FOGGIA	POGGIO IMPERIALE	G761
FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	H287
FOGGIA	ROCCHETTA SANT`ANTONIO	H467
FOGGIA	RODI GARGANICO	H480
FOGGIA	ROSETO VALFORTORE	H568
FOGGIA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	H839
FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926
FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS	H985
FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	H986
FOGGIA	SANNICANDRO GARGANICO	I054
FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072
FOGGIA	SAN SEVERO	I158
FOGGIA	SANT`AGATA DI PUGLIA	I193
FOGGIA	SERRACAPRIOLA	I641
FOGGIA	STORNARA	I962
FOGGIA	STORNARELLA	I963
FOGGIA	TORREMAGGIORE	L273
FOGGIA	TROIA	L447
FOGGIA	VICO DEL GARGANO	L842
FOGGIA	VIESTE	L858
FOGGIA	VOLTURARA APPULA	M131
FOGGIA	VOLTURINO	M132
FOGGIA	ORDONA	M266
FIRENZE	BAGNO A RIPOLI	A564
FIRENZE	BARBERINO DI MUGELLO	A632
FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	B036
FIRENZE	CALENZANO	B406
FIRENZE	CAMPI BISENZIO	B507
FIRENZE	CAPRAIA E LIMITE	B684
FIRENZE	SCANDICCI	B962
FIRENZE	CASTELFIORENTINO	C101
FIRENZE	CERRETO GUIDI	C529
FIRENZE	CERTALDO	C540
FIRENZE	DICOMANO	D299
FIRENZE	EMPOLI	D403
FIRENZE	FIESOLE	D575
FIRENZE	FIRENZE	D612
FIRENZE	FIRENZUOLA	D613
FIRENZE	FUCECCHIO	D815
FIRENZE	GAMBASSI TERME	D895
FIRENZE	GREVE IN CHIANTI	E169
FIRENZE	IMPRUNETA	E291
FIRENZE	LASTRA A SIGNA	E466
FIRENZE	LONDA	E668
FIRENZE	MARRADI	E971
FIRENZE	MONTAIONE	F398
FIRENZE	MONTELUPO FIORENTINO	F551
FIRENZE	MONTESPERTOLI	F648
FIRENZE	PALAZZUOLO SUL SENIO	G270
FIRENZE	PELAGO	G420
FIRENZE	PONTASSIEVE	G825
FIRENZE	REGGELLO	H222
FIRENZE	RIGNANO SULL ARNO	H286
FIRENZE	RUFINA	H635
FIRENZE	SAN CASCIANO VAL PESA	H791
FIRENZE	SAN GODENZO	H937
FIRENZE	SESTO FIORENTINO	I684
FIRENZE	SIGNA	I728
FIRENZE	VAGLIA	L529
FIRENZE	VICCHIO	L838
FIRENZE	VINCI	M059
FIRENZE	FIGLINE E INCISA VALDARNO	M321
FIRENZE	SCARPERIA E SAN PIERO	M326
FIRENZE	BARBERINO TAVARNELLE	M408
FORLI	BAGNO DI ROMAGNA	A565
FORLI	BERTINORO	A809
FORLI	BORGHI	B001
FORLI	CASTROCARO TERME T SOLE	C339
FORLI	CESENA	C573
FORLI	CESENATICO	C574
FORLI	CIVITELLA DI ROMAGNA	C777
FORLI	DOVADOLA	D357
FORLI	FORLI	D704
FORLI	FORLIMPOPOLI	D705
FORLI	GALEATA	D867
FORLI	GAMBETTOLA	D899
FORLI	GATTEO	D935
FORLI	LONGIANO	E675
FORLI	MELDOLA	F097
FORLI	MERCATO SARACENO	F139
FORLI	MODIGLIANA	F259
FORLI	MONTIANO	F668
FORLI	PORTICO E SAN BENEDETTO	G904
FORLI	PREDAPPIO	H017
FORLI	PREMILCUORE	H034
FORLI	ROCCA SAN CASCIANO	H437
FORLI	RONCOFREDDO	H542
FORLI	SAN MAURO PASCOLI	I027
FORLI	SANTA SOFIA	I310
FORLI	SARSINA	I444
FORLI	SAVIGNANO SUL RUBICONE	I472

FORLI	SOGLIANO AL RUBICONE	I779
FORLI	TREDOZIO	L361
FORLI	VERGHERETO	L764
FROSINONE	ACQUAFONDATA	A032
FROSINONE	ACUTO	A054
FROSINONE	VILLA LATINA	A081
FROSINONE	ALATRI	A123
FROSINONE	ALVITO	A244
FROSINONE	AMASENO	A256
FROSINONE	ANAGNI	A269
FROSINONE	FIUGGI	A310
FROSINONE	AQUINO	A348
FROSINONE	ARCE	A363
FROSINONE	ARNARA	A421
FROSINONE	ARPINO	A433
FROSINONE	ATINA	A486
FROSINONE	AUSONIA	A502
FROSINONE	BOVILLE ERNICA	A720
FROSINONE	BELMONTE CASTELLO	A763
FROSINONE	BROCCOSTELLA	B195
FROSINONE	CAMPOLI APPENNINO	B543
FROSINONE	CASALATTICO	B862
FROSINONE	CASALVIERI	B919
FROSINONE	CASSINO	C034
FROSINONE	CASTELLIRI	C177
FROSINONE	CASTELNUOVO PARANO	C223
FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338
FROSINONE	CASTROCIELO	C340
FROSINONE	CECCANO	C413
FROSINONE	CEPRANO	C479
FROSINONE	CERVARO	C545
FROSINONE	COLFELICE	C836
FROSINONE	COLLEPARDO	C864
FROSINONE	COLLE SAN MAGNO	C870
FROSINONE	CORENO AUSONIO	C998
FROSINONE	ESPERIA	D440
FROSINONE	FALVATERRA	D483
FROSINONE	FERENTINO	D539
FROSINONE	FONTANA LIRI	D667
FROSINONE	FONTECHIARI	D682
FROSINONE	FROSINONE	D810
FROSINONE	FUMONE	D819
FROSINONE	GALLINARO	D881
FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057
FROSINONE	GUARCINO	E236
FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	E340
FROSINONE	MONTE S GIOVANNI CAMPAN	F620
FROSINONE	MOROLO	F740
FROSINONE	PALIANO	G276
FROSINONE	PASTENA	G362
FROSINONE	PATRICA	G374
FROSINONE	PESCOSOLIDO	G500
FROSINONE	PICINISCO	G591
FROSINONE	PICO	G592
FROSINONE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	G598
FROSINONE	PIGLIO	G659
FROSINONE	PIGNATARO INTERAMNA	G662
FROSINONE	POFI	G749
FROSINONE	PONTECORVO	G838
FROSINONE	POSTA FIBRENO	G935
FROSINONE	RIPI	H324
FROSINONE	ROCCA D'ARCE	H393
FROSINONE	ROCCASECCA	H443
FROSINONE	SAN BIAGIO SARACINISCO	H779
FROSINONE	S DONATO VAL DI COMINO	H824
FROSINONE	SAN GIORGIO A LIRI	H880
FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917
FROSINONE	S AMBROGIO S GARIGLIANO	I256
FROSINONE	S ANDREA DEL GARIGLIANO	I265
FROSINONE	SANT`APOLLINARE	I302
FROSINONE	SANT`ELIA FIUMERAPIDO	I321
FROSINONE	SANTOPADRE	I351
FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364
FROSINONE	SAN VITTORE DEL LAZIO	I408
FROSINONE	SERRONE	I669
FROSINONE	SETTEFRATI	I697
FROSINONE	SORA	I838
FROSINONE	STRANGOLAGALLI	I973
FROSINONE	TERELLE	L105
FROSINONE	TORRE CAJETANI	L243
FROSINONE	TORRICE	L290
FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398
FROSINONE	TRIVIGLIANO	L437
FROSINONE	VALLECORSA	L598
FROSINONE	VALLEMAIO	L605
FROSINONE	VALLEROTONDA	L614
FROSINONE	VEROLI	L780
FROSINONE	VICALVI	L836
FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843
FROSINONE	VILLA SANTA LUCIA	L905
GENOVA	BARGAGLI	A658
GENOVA	BOGLIASCO	A922
GENOVA	BORZONASCA	B067
GENOVA	BUSALLA	B282
GENOVA	CAMPOMORONE	B551
GENOVA	CARASCO	B726
GENOVA	CASARZA LIGURE	B939
GENOVA	CASELLA	B956
GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302
GENOVA	CHIAVARI	C621
GENOVA	CICAGNA	C673
GENOVA	COGORNO	C826
GENOVA	CROCEFIESCHI	D175
GENOVA	DAVAGNA	D255
GENOVA	GENOVA	D969
GENOVA	GORRETO	E109
GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	E341
GENOVA	LAVAGNA	E488
GENOVA	LEIVI	E519
GENOVA	MELE	F098
GENOVA	MEZZANEGO	F173
GENOVA	MONEGLIA	F354
GENOVA	MONTOGGIO	F682
GENOVA	NE	F858
GENOVA	NEIRONE	F862
GENOVA	PROPATA	H073
GENOVA	RAPALLO	H183
GENOVA	REZZOAGLIO	H258
GENOVA	ROSSIGLIONE	H581
GENOVA	ROVEGNO	H599
GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802
GENOVA	SANT`OLCESE	I346
GENOVA	SANTO STEFANO D'AVETO	I368
GENOVA	SAVIGNONE	I475
GENOVA	SERRA RICCO`	I640
GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693
GENOVA	TIGLIETO	L167
GENOVA	TORRIGLIA	L298
GENOVA	TRIBOGNA	L416
GENOVA	VOBBIA	M105
GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI	B712
GORIZIA	CORMONS	D014
GORIZIA	DOBERDO` DEL LAGO	D312
GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO	D321
GORIZIA	FARRA D'ISONZO	D504
GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	D645
GORIZIA	GORIZIA	E098
GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO	E124

GORIZIA	GRADO	E125	IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	E952	IMPERIA	MONTEGROSSO PIAN LATTE	F528
GORIZIA	MEDEA	F081	IMPERIA	OLIVETTA SAN MICHELE	G041
GORIZIA	MORARO	F710	IMPERIA	PERINALDO	G454
GORIZIA	MOSSA	F767	IMPERIA	PIETRABRUNA	G607
GORIZIA	ROMANS D'ISONZO	H514	IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	H531	IMPERIA	PIGNA	G660
GORIZIA	SAN CANZIAN D'ISONZO	H787	IMPERIA	POMPEIANA	G814
GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	H845	IMPERIA	PONTEDASSIO	G840
GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	H964	IMPERIA	PORNASSIO	G890
GORIZIA	SAN PIER D'ISONZO	I082	IMPERIA	PRELA`	H027
GORIZIA	SAVOGNA D'ISONZO	I479	IMPERIA	RANZO	H180
GORIZIA	STARANZANO	I939	IMPERIA	REZZO	H257
GORIZIA	VILLESSE	M043	IMPERIA	ROCCHETTA NERVINA	H460
GROSSETO	ARCIDOSSO	A369	IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763
GROSSETO	CAMPAGNATICO	B497	IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780
GROSSETO	CAPALBIO	B646	IMPERIA	SAN REMO	I138
GROSSETO	CASTEL DEL PIANO	C085	IMPERIA	SANTO STEFANO AL MARE	I365
GROSSETO	CASTELL AZZARA	C147	IMPERIA	SOLDANO	I796
GROSSETO	CASTIGLIONE D PESCAIA	C310	IMPERIA	TAGGIA	L024
GROSSETO	CINIGIANO	C705	IMPERIA	TERZORIO	L146
GROSSETO	CIVITELLA PAGANICO	C782	IMPERIA	TRIORA	L430
GROSSETO	FOLLONICA	D656	IMPERIA	VASIA	L693
GROSSETO	GAVORRANO	D948	IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741
GROSSETO	GROSSETO	E202	IMPERIA	VESSALICO	L809
GROSSETO	ISOLA DEL GIGLIO	E348	IMPERIA	VILLA FARALDI	L943
GROSSETO	MAGLIANO IN TOSCANA	E810	IMPERIA	MONTALTO CARPASIO	M387
GROSSETO	MANCIANO	E875	ISERNIA	ACQUAVIVA D'ISERNIA	A051
GROSSETO	MASSA MARITTIMA	F032	ISERNIA	AGNONE	A080
GROSSETO	MONTE ARGENTARIO	F437	ISERNIA	BAGNOLI DEL TRIGNO	A567
GROSSETO	MONTEROTONDO MARITTIMO	F612	ISERNIA	BELMONTE DEL SANNIO	A761
GROSSETO	MONTIERI	F677	ISERNIA	POGGIO SANNITA	B317
GROSSETO	ORBETELLO	G088	ISERNIA	SANT`ELENA SANNITA	B466
GROSSETO	PITIGLIANO	G716	ISERNIA	CANTALUPO NEL SANNIO	B630
GROSSETO	ROCCALBEGNA	H417	ISERNIA	CAPRACOTTA	B682
GROSSETO	ROCCASTRADA	H449	ISERNIA	CAROVILLI	B810
GROSSETO	SANTA FIORA	I187	ISERNIA	CARPINONE	B830
GROSSETO	SCANSANO	I504	ISERNIA	CASTEL DEL GIUDICE	C082
GROSSETO	SCARLINO	I510	ISERNIA	CASTELVERRINO	C200
GROSSETO	SEGGIANO	I571	ISERNIA	CASTELPETROSO	C246
GROSSETO	SEMPRONIANO	I601	ISERNIA	CASTELPIZZUTO	C247
GROSSETO	SORANO	I841	ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	C270
IMPERIA	APRICALE	A338	ISERNIA	CERRO AL VOLTURNO	C534
IMPERIA	ARMO	A418	ISERNIA	CHIAUCI	C620
IMPERIA	AURIGO	A499	ISERNIA	CIVITANOVA DEL SANNIO	C769
IMPERIA	BADALUCCO	A536	ISERNIA	COLLI A VOLTURNO	C878
IMPERIA	BORDIGHERA	A984	ISERNIA	CONCA CASALE	C941
IMPERIA	BORGHETTO D'ARROSCIA	A993	ISERNIA	FILIGNANO	D595
IMPERIA	BORGOMARO	B020	ISERNIA	FORLI DEL SANNIO	D703
IMPERIA	CAMPOROSSO	B559	ISERNIA	FORNELLI	D715
IMPERIA	CARAVONICA	B734	ISERNIA	FROSOLONE	D811
IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110	ISERNIA	ISERNIA	E335
IMPERIA	CASTELLARO	C143	ISERNIA	LONGANO	E669
IMPERIA	CERIANA	C511	ISERNIA	MACCHIA D'ISERNIA	E778
IMPERIA	CESIO	C578	ISERNIA	MACCHIAGODENA	E779
IMPERIA	CHIUSANICO	C657	ISERNIA	MIRANDA	F239
IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660	ISERNIA	MONTAQUILA	F429
IMPERIA	CIPRESSA	C718	ISERNIA	MONTENERO VALCOCCHIARA	F580
IMPERIA	CIVEZZA	C755	ISERNIA	MONTERODUNI	F601
IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293	ISERNIA	PESCOLANCIANO	G495
IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296	ISERNIA	PESCOPENNATARO	G497
IMPERIA	DIANO MARINA	D297	ISERNIA	PETTORANELLO DEL MOLISE	G523
IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298	ISERNIA	PIETRABBONDANTE	G606
IMPERIA	DOLCEACQUA	D318	ISERNIA	PIZZONE	G727
IMPERIA	DOLCEDO	D319	ISERNIA	POZZILLI	G954
IMPERIA	IMPERIA	E290	ISERNIA	RIONERO SANNITICO	H308
IMPERIA	ISOLABONA	E346	ISERNIA	ROCCAMANDOLFI	H420
IMPERIA	LUCINASCO	E719	ISERNIA	ROCCASICURA	H445
IMPERIA	MENDATICA	F123	ISERNIA	ROCCHETTA A VOLTURNO	H458

ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	I096
ISERNIA	SANT`AGAPITO	I189
ISERNIA	SANTA MARIA DEL MOLISE	I238
ISERNIA	SANT`ANGELO DEL PESCO	I282
ISERNIA	SCAPOLI	I507
ISERNIA	SESSANO DEL MOLISE	I679
ISERNIA	SESTO CAMPANO	I682
ISERNIA	VASTOGIRARDI	L696
ISERNIA	VENAFRO	L725
CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772
CROTONE	CACCURI	B319
CROTONE	CARFIZZI	B771
CROTONE	CASABONA	B857
CROTONE	CASTELSILANO	B968
CROTONE	CERENZIA	C501
CROTONE	CIRO`	C725
CROTONE	CIRO` MARINA	C726
CROTONE	CROTONE	D122
CROTONE	COTRONEI	D123
CROTONE	CRUCOLI	D189
CROTONE	CUTRO	D236
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339
CROTONE	MELISSA	F108
CROTONE	MESORACA	F157
CROTONE	PALLAGORIO	G278
CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508
CROTONE	ROCCABERNARDA	H383
CROTONE	ROCCA DI NETO	H403
CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026
CROTONE	SAN NICOLA DELL`ALTO	I057
CROTONE	SANTA SEVERINA	I308
CROTONE	SAVELLI	I468
CROTONE	SCANDALE	I494
CROTONE	STRONGOLI	I982
CROTONE	UMBRIATICO	L492
CROTONE	VERZINO	L802
LECCO	ANNONE DI BRIANZA	A301
LECCO	BARZAGO	A683
LECCO	BRIVIO	B194
LECCO	BULCIAGO	B261
LECCO	CASATENOVO	B943
LECCO	COLICO	C839
LECCO	LECCO	E507
LECCO	MISSAGLIA	F248
LECCO	SIRONE	I759
LECCE	ALESSANO	A184
LECCE	ALEZIO	A185
LECCE	ALLISTE	A208
LECCE	ANDRANO	A281
LECCE	ARADEO	A350
LECCE	ARNESANO	A425
LECCE	BAGNOLO DEL SALENTO	A572
LECCE	BOTRUGNO	B086
LECCE	CALIMERA	B413
LECCE	CAMPI SALENTINA	B506
LECCE	CANNOLE	B616
LECCE	CAPRARICA DI LECCE	B690
LECCE	CARMIANO	B792
LECCE	CARPIGNANO SALENTINO	B822
LECCE	CASARANO	B936
LECCE	CASTRI DI LECCE	C334
LECCE	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336
LECCE	CAVALLINO	C377
LECCE	COLLEPASSO	C865
LECCE	COPERTINO	C978
LECCE	CORIGLIANO D’OTRANTO	D006
LECCE	CORSANO	D044
LECCE	CURSI	D223
LECCE	CUTROFIANO	D237
LECCE	DISO	D305
LECCE	GAGLIANO DEL CAPO	D851
LECCE	GALATINA	D862
LECCE	GALATONE	D863
LECCE	GALLIPOLI	D883
LECCE	GIUGGIANELLO	E053
LECCE	GIURDIGNANO	E061
LECCE	GUAGNANO	E227
LECCE	LECCE	E506
LECCE	LEQUILE	E538
LECCE	LEVERANO	E563
LECCE	LIZZANELLO	E629
LECCE	MAGLIE	E815
LECCE	MARTANO	E979
LECCE	MARTIGNANO	E984
LECCE	MATINO	F054
LECCE	MELENDUGNO	F101
LECCE	MELISSANO	F109
LECCE	MELPIGNANO	F117
LECCE	MIGGIANO	F194
LECCE	MINERVINO DI LECCE	F221
LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604
LECCE	MONTESANO SALENTINO	F623
LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716
LECCE	MURO LECCESE	F816
LECCE	NARDO`	F842
LECCE	NEVIANO	F881
LECCE	NOCIGLIA	F916
LECCE	NOVOLI	F970
LECCE	ORTELLE	G136
LECCE	OTRANTO	G188
LECCE	PALMARIGGI	G285
LECCE	PARABITA	G325
LECCE	PATU`	G378
LECCE	POGGIARDO	G751
LECCE	RACALE	H147
LECCE	RUFFANO	H632
LECCE	SALICE SALENTINO	H708
LECCE	SALVE	H729
LECCE	SANARICA	H757
LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793
LECCE	SAN DONATO DI LECCE	H826
LECCE	SANNICOLA	I059
LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115
LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172
LECCE	SCORRANO	I549
LECCE	SECLI`	I559
LECCE	SOGLIANO CAVOUR	I780
LECCE	SOLETO	I800
LECCE	SPECCHIA	I887
LECCE	SPONGANO	I923
LECCE	SQUINZANO	I930
LECCE	STERNATIA	I950
LECCE	SUPERSANO	L008
LECCE	SURANO	L010
LECCE	SURBO	L011
LECCE	TAURISANO	L064
LECCE	TAVIANO	L074
LECCE	TIGGIANO	L166
LECCE	TREPUZZI	L383
LECCE	TRICASE	L419
LECCE	TUGLIE	L462
LECCE	UGENTO	L484
LECCE	UGGIANO LA CHIESA	L485
LECCE	VEGLIE	L711
LECCE	VERNOLE	L776
LECCE	ZOLLINO	M187
LECCE	CASTRO	M261

LECCE	PORTO CESAREO	M263
LECCE	SAN CASSIANO	M264
LECCE	PRESICCE-ACQUARICA	M428
LIVORNO	BIBBONA	A852
LIVORNO	CAMPIGLIA MARITTIMA	B509
LIVORNO	CAPOLIVERI	B669
LIVORNO	CAPRAIA ISOLA	B685
LIVORNO	CASTAGNETO CARDUCCI	C044
LIVORNO	CECINA	C415
LIVORNO	COLLESALVETTI	C869
LIVORNO	LIVORNO	E625
LIVORNO	PORTO AZZURRO	E680
LIVORNO	PIOMBINO	G687
LIVORNO	PORTOFERRAIO	G912
LIVORNO	ROSIGNANO MARITTIMO	H570
LIVORNO	SAN VINCENZO	I390
LIVORNO	SASSETTA	I454
LIVORNO	SUVERETO	L019
LIVORNO	RIO	M391
LODI	BOFFALORA D'ADDA	A919
LODI	BREMBIO	B141
LODI	CASALETTO LODIGIANO	B887
LODI	CASALPUSTERLENGO	B910
LODI	CASELLE LURANI	B958
LODI	CASELLE LANDI	B961
LODI	CASTELNUOVO BOCCA ADDA	C228
LODI	CASTIRAGA VIDARDO	C329
LODI	CAVENAGO D'ADDA	C394
LODI	CORNO GIOVINE	D028
LODI	CORNOVECCHIO	D029
LODI	CORTE PALASIO	D068
LODI	CRESPIATICA	D159
LODI	FOMBIO	D660
LODI	GALGAGNANO	D868
LODI	GRAFFIGNANA	E127
LODI	LIVRAGA	E627
LODI	LODI	E648
LODI	LODI VECCHIO	E651
LODI	MAIRAGO	E840
LODI	MARUDO	E994
LODI	MASSALENGO	F028
LODI	MELETI	F102
LODI	MERLINO	F149
LODI	TAVAZZANO VILLAVESCO	F260
LODI	MULAZZANO	F801
LODI	ORIO LITTA	G107
LODI	OSPEDALETTO LODIGIANO	G166
LODI	SALERANO SUL LAMBRO	H701
LODI	SAN FIORANO	H844
LODI	SAN MARTINO IN STRADA	I012
LODI	SAN ROCCO AL PORTO	I140
LODI	SANT`ANGELO LODIGIANO	I274
LODI	SECUGNAGO	I561
LODI	SENNA LODIGIANA	I612
LODI	SOMAGLIA	I815
LODI	SORDIO	I848
LODI	TERRANOVA PASSERINI	L125
LODI	VALERA FRATTA	L572
LODI	ZELO BUON PERSICO	M158
LATINA	APRILIA	A341
LATINA	BASSIANO	A707
LATINA	CAMPODIMELE	B527
LATINA	CASTELFORTE	C104
LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740
LATINA	CORI	D003
LATINA	FONDI	D662
LATINA	FORMIA	D708
LATINA	GAETA	D843
LATINA	ITRI	E375
LATINA	LATINA	E472
LATINA	LENOLA	E527
LATINA	MAENZA	E798
LATINA	MINTURNO	F224
LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616
LATINA	NORMA	F937
LATINA	PRIVERNO	G698
LATINA	PONTINIA	G865
LATINA	PROSSEDI	H076
LATINA	ROCCAGORGA	H413
LATINA	ROCCAMASSIMA	H421
LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444
LATINA	SABAUDIA	H647
LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836
LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339
LATINA	SERMONETA	I634
LATINA	SEZZE	I712
LATINA	SONNINO	I832
LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902
LATINA	TERRACINA	L120
LUCCA	ALTOPASCIO	A241
LUCCA	BAGNI DI LUCCA	A560
LUCCA	BORGO A MOZZANO	B007
LUCCA	CAMAIORE	B455
LUCCA	CAMPORGIANO	B557
LUCCA	CAPANNORI	B648
LUCCA	CAREGGINE	B760
LUCCA	CASTELNUOVO GARFAGNANA	C236
LUCCA	COREGLIA ANTELMINELLI	C996
LUCCA	GALLICANO	D874
LUCCA	LUCCA	E715
LUCCA	MASSAROSA	F035
LUCCA	MINUCCIANO	F225
LUCCA	MONTECARLO	F452
LUCCA	PIAZZA AL SERCHIO	G582
LUCCA	PIETRASANTA	G628
LUCCA	PIEVE FOSCIANA	G648
LUCCA	PORCARI	G882
LUCCA	SAN ROMANO GARFAGNANA	I142
LUCCA	VAGLI SOTTO	L533
LUCCA	VIAREGGIO	L833
LUCCA	VILLA COLLEMANDINA	L926
LUCCA	SILLANO GIUNCUGNANO	M347
MACERATA	APIRO	A329
MACERATA	APPIGNANO	A334
MACERATA	BELFORTE DEL CHIENTI	A739
MACERATA	BOLOGNOLA	A947
MACERATA	CALDAROLA	B398
MACERATA	CAMERINO	B474
MACERATA	CAMPOROTONDO FIASTRONE	B562
MACERATA	CASTELRAIMONDO	C251
MACERATA	CASTELSANTANGELO S NERA	C267
MACERATA	CESSAPALOMBO	C582
MACERATA	CINGOLI	C704
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770
MACERATA	COLMURANO	C886
MACERATA	CORRIDONIA	D042
MACERATA	ESANATOGLIA	D429
MACERATA	FIASTRA	D564
MACERATA	POGGIO SAN VICINO	D566
MACERATA	FIUMINATA	D628
MACERATA	GAGLIOLE	D853
MACERATA	GUALDO	E228
MACERATA	LORO PICENO	E694
MACERATA	MACERATA	E783
MACERATA	MATELICA	F051
MACERATA	MOGLIANO	F268
MACERATA	MONTECASSIANO	F454
MACERATA	MONTE CAVALLO	F460

MACERATA	MONTECOSARO	F482
MACERATA	MONTEFANO	F496
MACERATA	MONTELUPONE	F552
MACERATA	POLLENZA	F567
MACERATA	MONTE SAN GIUSTO	F621
MACERATA	MONTE SAN MARTINO	F622
MACERATA	POTENZA PICENA	F632
MACERATA	MORROVALLE	F749
MACERATA	MUCCIA	F793
MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	G436
MACERATA	PETRIOLO	G515
MACERATA	PIEVE TORINA	G657
MACERATA	PIORACO	G690
MACERATA	PORTO RECANATI	G919
MACERATA	RECANATI	H211
MACERATA	RIPE SAN GINESIO	H323
MACERATA	SAN GINESIO	H876
MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156
MACERATA	SANT`ANGELO IN PONTANO	I286
MACERATA	SARNANO	I436
MACERATA	SEFRO	I569
MACERATA	SERRAPETRONA	I651
MACERATA	SERRAVALLE DI CHIENTI	I661
MACERATA	TOLENTINO	L191
MACERATA	TREIA	L366
MACERATA	URBISAGLIA	L501
MACERATA	USSITA	L517
MACERATA	VISSO	M078
MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177
MESSINA	ALI`	A194
MESSINA	ALI` TERME	A201
MESSINA	ANTILLO	A313
MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
MESSINA	BASICO`	A698
MESSINA	BROLO	B198
MESSINA	CAPIZZI	B660
MESSINA	CAPO D'ORLANDO	B666
MESSINA	CAPRI LEONE	B695
MESSINA	CARONIA	B804
MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
MESSINA	CASTELL`UMBERTO	C051
MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094
MESSINA	CASTELMOLA	C210
MESSINA	CASTROREALE	C347
MESSINA	CESARO`	C568
MESSINA	CONDRO`	C956
MESSINA	FALCONE	D474
MESSINA	FICARRA	D569
MESSINA	FIUMEDINISI	D622
MESSINA	FLORESTA	D635
MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661
MESSINA	FORZA D'AGRO`	D733
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765
MESSINA	FRAZZANO`	D793
MESSINA	FURCI SICULO	D824
MESSINA	FURNARI	D825
MESSINA	GAGGI	D844
MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861
MESSINA	GALLODORO	D885
MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014
MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043
MESSINA	GRANITI	E142
MESSINA	GUALTIERI SICAMINO`	E233
MESSINA	ITALA	E374
MESSINA	LENI	E523
MESSINA	LETOIANNI	E555
MESSINA	LIBRIZZI	E571
MESSINA	LIMINA	E594
MESSINA	LIPARI	E606
MESSINA	LONGI	E674
MESSINA	MALFA	E855
MESSINA	MALVAGNA	E869
MESSINA	MANDANICI	E876
MESSINA	MAZZARRA` SANT`ANDREA	F066
MESSINA	MESSINA	F158
MESSINA	MILAZZO	F206
MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210
MESSINA	MIRTO	F242
MESSINA	MISTRETTA	F251
MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277
MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359
MESSINA	MONGIUFFI MELIA	F368
MESSINA	MONTAGNAREALE	F395
MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400
MESSINA	MOTTA CAMASTRA	F772
MESSINA	MOTTA D'AFFERMO	F773
MESSINA	NASO	F848
MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901
MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951
MESSINA	PACE DEL MELA	G209
MESSINA	PAGLIARA	G234
MESSINA	PATTI	G377
MESSINA	PETTINEO	G522
MESSINA	PIRAINO	G699
MESSINA	RACCUIA	H151
MESSINA	REITANO	H228
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380
MESSINA	ROCCALUMERA	H418
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455
MESSINA	RODI` MILICI	H479
MESSINA	ROMETTA	H519
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842
MESSINA	SAN FRATELLO	H850
MESSINA	SAN MARCO D'ALUNZIO	H982
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084
MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184
MESSINA	SANT`AGATA DI MILITELLO	I199
MESSINA	SANT`ALESSIO SICULO	I215
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220
MESSINA	SANT`ANGELO DI BROLO	I283
MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311
MESSINA	SAN TEODORO	I328
MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370
MESSINA	SAPONARA	I420
MESSINA	SAVOCA	I477
MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492
MESSINA	SINAGRA	I747
MESSINA	TAORMINA	L042
MESSINA	TORTORICI	L308
MESSINA	TRIPI	L431
MESSINA	TUSA	L478
MESSINA	UCRIA	L482
MESSINA	VALDINA	L561
MESSINA	VENETICO	L735
MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210
MESSINA	ACQUEDOLCI	M211
MESSINA	TORRENOVA	M286
MILANO	ABBIATEGRASSO	A010
MILANO	AGRATE BRIANZA	A087
MILANO	ALBAIRATE	A127
MILANO	ARCONATE	A375
MILANO	ARLUNO	A413
MILANO	ASSAGO	A473
MILANO	BASIANO	A697
MILANO	BASIGLIO	A699
MILANO	BELLINZAGO LOMBARDO	A751

MILANO	BELLUSCO	A759
MILANO	BERNAREGGIO	A802
MILANO	BERNATE TICINO	A804
MILANO	BESANA IN BRIANZA	A818
MILANO	BESATE	A820
MILANO	BINASCO	A872
MILANO	BOFFALORA SOPRA TICINO	A920
MILANO	BRIOSCO	B187
MILANO	BRUGHERIO	B212
MILANO	BUBBIANO	B235
MILANO	BUCCINASCO	B240
MILANO	BUSNAGO	B289
MILANO	BUSSERO	B292
MILANO	CAMBIAGO	B461
MILANO	CAPONAGO	B671
MILANO	CARNATE	B798
MILANO	CARPIANO	B820
MILANO	CASARILE	B938
MILANO	CASSANO D'ADDA	C003
MILANO	CASTANO PRIMO	C052
MILANO	CISLIANO	C733
MILANO	COLTURANO	C908
MILANO	CORBETTA	C986
MILANO	CORNATE D'ADDA	D019
MILANO	MORIMONDO	D033
MILANO	CORREZZANA	D038
MILANO	CUGGIONO	D198
MILANO	CUSAGO	D229
MILANO	DRESANO	D367
MILANO	GAGGIANO	D845
MILANO	GESSATE	D995
MILANO	GUDO VISCONTI	E258
MILANO	INZAGO	E317
MILANO	LACCHIARELLA	E395
MILANO	LEGNANO	E514
MILANO	MAGENTA	E801
MILANO	MEDIGLIA	F084
MILANO	MELZO	F119
MILANO	MILANO	F205
MILANO	MOTTA VISCONTI	F783
MILANO	NERVIANO	F874
MILANO	NOVIGLIO	F968
MILANO	OZZERO	G206
MILANO	PESCHIERA BORROMEO	G488
MILANO	PIEVE EMANUELE	G634
MILANO	PIOLTELLO	G686
MILANO	POZZUOLO MARTESANA	G965
MILANO	RESCALDINA	H240
MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO	H373
MILANO	RONCELLO	H529
MILANO	RONCO BRIANTINO	H537
MILANO	ROSATE	H560
MILANO	ROZZANO	H623
MILANO	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	H803
MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	H930
MILANO	SEDRIANO	I566
MILANO	SETTALA	I696
MILANO	TREZZANO ROSA	L408
MILANO	TREZZANO SUL NAVIGLIO	L409
MILANO	TREZZO SULL`ADDA	L411
MILANO	TRIUGGIO	L434
MILANO	TRUCCAZZANO	L454
MILANO	USMATE VELATE	L511
MILANO	VANZAGO	L665
MILANO	VAPRIO D'ADDA	L667
MILANO	VERNATE	L773
MILANO	VILLA CORTESE	L928
MILANO	VIMERCATE	M052
MILANO	VIZZOLO PREDABISSI	M102
MILANO	ZIBIDO SAN GIACOMO	M176
MILANO	VERMEZZO CON ZELO	M424
MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE	A038
MANTOVA	ASOLA	A470
MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO	A575
MANTOVA	MOTTEGGIANA	B012
MANTOVA	BOZZOLO	B110
MANTOVA	CANNETO SULL`OGLIO	B612
MANTOVA	CASALMORO	B901
MANTOVA	CASALROMANO	B911
MANTOVA	CASTELBELFORTE	C059
MANTOVA	CASTEL D'ARIO	C076
MANTOVA	CASTEL GOFFREDO	C118
MANTOVA	CASTELLUCCHIO	C195
MANTOVA	CASTIGLIONE D STIVIERE	C312
MANTOVA	CAVRIANA	C406
MANTOVA	CERESARA	C502
MANTOVA	COMMESSAGGIO	C930
MANTOVA	CURTATONE	D227
MANTOVA	DOSOLO	D351
MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	D949
MANTOVA	GAZZUOLO	D959
MANTOVA	GOITO	E078
MANTOVA	GONZAGA	E089
MANTOVA	GUIDIZZOLO	E261
MANTOVA	MAGNACAVALLO	E818
MANTOVA	MANTOVA	E897
MANTOVA	MARCARIA	E922
MANTOVA	MARIANA MANTOVANA	E949
MANTOVA	MARMIROLO	E962
MANTOVA	MEDOLE	F086
MANTOVA	MOGLIA	F267
MANTOVA	MONZAMBANO	F705
MANTOVA	OSTIGLIA	G186
MANTOVA	PEGOGNAGA	G417
MANTOVA	PIUBEGA	G717
MANTOVA	POGGIO RUSCO	G753
MANTOVA	POMPONESCO	G816
MANTOVA	PONTI SUL MINCIO	G862
MANTOVA	PORTO MANTOVANO	G917
MANTOVA	QUINGENTOLE	H129
MANTOVA	QUISTELLO	H143
MANTOVA	REDONDESCO	H218
MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO	H342
MANTOVA	RODIGO	H481
MANTOVA	RONCOFERRARO	H541
MANTOVA	ROVERBELLA	H604
MANTOVA	SABBIONETA	H652
MANTOVA	SAN BENEDETTO PO	H771
MANTOVA	SAN GIACOMO D SEGNATE	H870
MANTOVA	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883
MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	H912
MANTOVA	SAN MARTINO DALL`ARGINE	I005
MANTOVA	SCHIVENOGLIA	I532
MANTOVA	SERMIDE E FELONICA	I632
MANTOVA	SERRAVALLE A PO	I662
MANTOVA	SOLFERINO	I801
MANTOVA	SUSTINENTE	L015
MANTOVA	SUZZARA	L020
MANTOVA	VIADANA	L826
MANTOVA	VILLIMPENTA	M044
MANTOVA	VOLTA MANTOVANA	M125
MANTOVA	BORGO VIRGILIO	M340
MANTOVA	BORGO MANTOVANO	M396
MANTOVA	BORGOCARBONARA	M406
MODENA	BASTIGLIA	A713
MODENA	BOMPORTO	A959
MODENA	CAMPOGALLIANO	B539
MODENA	CAMPOSANTO	B566

MODENA	CARPI	B819
MODENA	CASTELFRANCO EMILIA	C107
MODENA	CASTELNUOVO RANGONE	C242
MODENA	CASTELVETRO DI MODENA	C287
MODENA	CAVEZZO	C398
MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA	C951
MODENA	FANANO	D486
MODENA	FINALE EMILIA	D599
MODENA	FIORANO MODENESE	D607
MODENA	FIUMALBO	D617
MODENA	FORMIGINE	D711
MODENA	FRASSINORO	D783
MODENA	GUIGLIA	E264
MODENA	LAMA MOCOGNO	E426
MODENA	MARANELLO	E904
MODENA	MARANO SUL PANARO	E905
MODENA	MEDOLLA	F087
MODENA	MIRANDOLA	F240
MODENA	MODENA	F257
MODENA	SERRAMAZZONI	F357
MODENA	MONTECRETO	F484
MODENA	MONTEFIORINO	F503
MODENA	MONTESE	F642
MODENA	NONANTOLA	F930
MODENA	NOVI DI MODENA	F966
MODENA	PALAGANO	G250
MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	G393
MODENA	POLINAGO	G789
MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	H061
MODENA	RAVARINO	H195
MODENA	RIOLUNATO	H303
MODENA	SAN CESARIO SUL PANARO	H794
MODENA	SAN FELICE SUL PANARO	H835
MODENA	SAN POSSIDONIO	I128
MODENA	SAN PROSPERO	I133
MODENA	SASSUOLO	I462
MODENA	SAVIGNANO SUL PANARO	I473
MODENA	SESTOLA	I689
MODENA	SOLIERA	I802
MODENA	SPILAMBERTO	I903
MODENA	VIGNOLA	L885
MODENA	ZOCCA	M183
MASSA	AULLA	A496
MASSA	BAGNONE	A576
MASSA	CARRARA	B832
MASSA	CASOLA IN LUNIGIANA	B979
MASSA	COMANO	C914
MASSA	FILATTIERA	D590
MASSA	FIVIZZANO	D629
MASSA	FOSDINOVO	D735
MASSA	LICCIANA NARDI	E574
MASSA	MASSA	F023
MASSA	MONTIGNOSO	F679
MASSA	MULAZZO	F802
MASSA	PODENZANA	G746
MASSA	PONTREMOLI	G870
MASSA	TRESANA	L386
MASSA	VILLAFRANCA LUNIGIANA	L946
MASSA	ZERI	M169
MATERA	ACCETTURA	A017
MATERA	ALIANO	A196
MATERA	BERNALDA	A801
MATERA	NOVA SIRI	A942
MATERA	CALCIANO	B391
MATERA	CIRIGLIANO	C723
MATERA	COLOBRARO	C888
MATERA	CRACO	D128
MATERA	VALSINNI	D513
MATERA	FERRANDINA	D547
MATERA	GARAGUSO	D909
MATERA	GORGOGLIONE	E093
MATERA	GRASSANO	E147
MATERA	GROTTOLE	E213
MATERA	IRSINA	E326
MATERA	MATERA	F052
MATERA	MIGLIONICO	F201
MATERA	MONTALBANO IONICO	F399
MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637
MATERA	OLIVETO LUCANO	G037
MATERA	PISTICCI	G712
MATERA	POLICORO	G786
MATERA	POMARICO	G806
MATERA	ROTONDELLA	H591
MATERA	SALANDRA	H687
MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888
MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MATERA	STIGLIANO	I954
MATERA	TRICARICO	L418
MATERA	TURSI	L477
MATERA	SCANZANO IONICO	M256
NAPOLI	ACERRA	A024
NAPOLI	AFRAGOLA	A064
NAPOLI	AGEROLA	A068
NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077
NAPOLI	BRUSCIANO	B227
NAPOLI	CAIVANO	B371
NAPOLI	CALVIZZANO	B452
NAPOLI	CAMPOSANO	B565
NAPOLI	CASOLA DI NAPOLI	B980
NAPOLI	CASTELLO DI CISTERNA	C188
NAPOLI	CIMITILE	C697
NAPOLI	FORIO	D702
NAPOLI	FRATTAMAGGIORE	D789
NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054
NAPOLI	GRAGNANO	E131
NAPOLI	GRUMO NEVANO	E224
NAPOLI	MARANO DI NAPOLI	E906
NAPOLI	MARIGLIANELLA	E954
NAPOLI	MARIGLIANO	E955
NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030
NAPOLI	NAPOLI	F839
NAPOLI	NOLA	F924
NAPOLI	OTTAVIANO	G190
NAPOLI	PALMA CAMPANIA	G283
NAPOLI	PIANO DI SORRENTO	G568
NAPOLI	POGGIOMARINO	G762
NAPOLI	POMIGLIANO D'ARCO	G812
NAPOLI	POMPEI	G813
NAPOLI	POZZUOLI	G964
NAPOLI	QUALIANO	H101
NAPOLI	QUARTO	H114
NAPOLI	ERCOLANO	H243
NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433
NAPOLI	SAN GENNARO VESUVIANO	H860
NAPOLI	SANT`AGNELLO	I208
NAPOLI	SANT`ANASTASIA	I262
NAPOLI	SANT`ANTONIO ABATE	I300
NAPOLI	SAN VITALIANO	I391
NAPOLI	SAVIANO	I469
NAPOLI	SCISCIANO	I540
NAPOLI	SOMMA VESUVIANA	I820
NAPOLI	SORRENTO	I862
NAPOLI	TERZIGNO	L142
NAPOLI	TORRE DEL GRECO	L259
NAPOLI	VICO EQUENSE	L845
NAPOLI	VISCIANO	M072
NAPOLI	S. MARIA LA CARITA`	M273
NAPOLI	TRECASE	M280

NOVARA	AGRATE CONTURBIA	A088
NOVARA	AMENO	A264
NOVARA	ARMENO	A414
NOVARA	ARONA	A429
NOVARA	BARENGO	A653
NOVARA	BELLINZAGO NOVARESE	A752
NOVARA	BIANDRATE	A844
NOVARA	BOCA	A911
NOVARA	BOGOGNO	A929
NOVARA	BORGOLAVEZZARO	B016
NOVARA	BORGOMANERO	B019
NOVARA	BORGO TICINO	B043
NOVARA	BRIONA	B183
NOVARA	CALTIGNAGA	B431
NOVARA	CAMERI	B473
NOVARA	CARPIGNANO SESIA	B823
NOVARA	CASALBELTRAME	B864
NOVARA	CASALEGGIO NOVARA	B883
NOVARA	CASALINO	B897
NOVARA	CASALVOLONE	B920
NOVARA	CASTELLAZZO NOVARESE	C149
NOVARA	CASTELLETTO TICINO	C166
NOVARA	CAVAGLIETTO	C364
NOVARA	CAVAGLIO D’AGOGNA	C365
NOVARA	CAVALLIRIO	C378
NOVARA	CERANO	C483
NOVARA	CRESSA	D162
NOVARA	CUREGGIO	D216
NOVARA	FARA NOVARESE	D492
NOVARA	FONTANETO D’AGOGNA	D675
NOVARA	GALLIATE	D872
NOVARA	GARBAGNA NOVARESE	D911
NOVARA	GARGALLO	D921
NOVARA	GHEMME	E001
NOVARA	GOZZANO	E120
NOVARA	GRANOZZO CON MONTICELLO	E143
NOVARA	GRIGNASCO	E177
NOVARA	INVORIO	E314
NOVARA	LANDIONA	E436
NOVARA	MAGGIORA	E803
NOVARA	MANDELLO VITTA	E880
NOVARA	MARANO TICINO	E907
NOVARA	MEINA	F093
NOVARA	MEZZOMERICO	F188
NOVARA	MOMO	F317
NOVARA	NEBBIUNO	F859
NOVARA	NIBBIOLA	F886
NOVARA	NOVARA	F952
NOVARA	OLEGGIO	G019
NOVARA	PARUZZARO	G349
NOVARA	PELLA	G421
NOVARA	POMBIA	G809
NOVARA	PRATO SESIA	H001
NOVARA	RECETTO	H213
NOVARA	ROMAGNANO SESIA	H502
NOVARA	ROMENTINO	H518
NOVARA	SAN NAZZARO SESIA	I052
NOVARA	SAN PIETRO MOSEZZO	I116
NOVARA	SILLAVENGO	I736
NOVARA	SIZZANO	I767
NOVARA	SORISO	I857
NOVARA	SOZZAGO	I880
NOVARA	SUNO	L007
NOVARA	TERDOBBIATE	L104
NOVARA	TORNACO	L223
NOVARA	TRECATE	L356
NOVARA	VAPRIO D’AGOGNA	L668
NOVARA	VARALLO POMBIA	L670
NOVARA	VESPOLATE	L808
NOVARA	VICOLUNGO	L847
NOVARA	VINZAGLIO	M062
NOVARA	GATTICO-VERUNO	M416
NUORO	TORTOLI`	A355
NUORO	ARITZO	A407
NUORO	ARZANA	A454
NUORO	ATZARA	A492
NUORO	AUSTIS	A503
NUORO	BARI SARDO	A663
NUORO	BAUNEI	A722
NUORO	BELVI	A776
NUORO	BIRORI	A880
NUORO	BITTI	A895
NUORO	BOLOTANA	A948
NUORO	BORORE	B056
NUORO	BORTIGALI	B062
NUORO	BOSA	B068
NUORO	BUDONI	B248
NUORO	DESULO	D287
NUORO	DORGALI	D345
NUORO	DUALCHI	D376
NUORO	ESCALAPLANO	D430
NUORO	ESCOLCA	D431
NUORO	ESTERZILI	D443
NUORO	FLUSSIO	D640
NUORO	FONNI	D665
NUORO	GADONI	D842
NUORO	GAIRO	D859
NUORO	GALTELLI	D888
NUORO	GAVOI	D947
NUORO	GENONI	D968
NUORO	GERGEI	D982
NUORO	GIRASOLE	E049
NUORO	ILBONO	E283
NUORO	IRGOLI	E323
NUORO	ISILI	E336
NUORO	JERZU	E387
NUORO	LACONI	E400
NUORO	LANUSEI	E441
NUORO	LEI	E517
NUORO	LOCERI	E644
NUORO	LOCULI	E646
NUORO	LODE`	E647
NUORO	LODINE	E649
NUORO	LOTZORAI	E700
NUORO	LULA	E736
NUORO	MACOMER	E788
NUORO	MAGOMADAS	E825
NUORO	MAMOIADA	E874
NUORO	MEANA SARDO	F073
NUORO	MODOLO	F261
NUORO	MONTRESTA	F698
NUORO	NORAGUGUME	F933
NUORO	NUORO	F979
NUORO	NURAGUS	F981
NUORO	NURALLAO	F982
NUORO	NURRI	F986
NUORO	OLIENA	G031
NUORO	OLLOLAI	G044
NUORO	OLZAI	G058
NUORO	ONANI	G064
NUORO	ONIFAI	G070
NUORO	ONIFERI	G071
NUORO	ORANI	G084
NUORO	ORGOSOLO	G097
NUORO	OROSEI	G119
NUORO	OROTELLI	G120
NUORO	ORROLI	G122
NUORO	ORTUERI	G146

NUORO	ORUNE	G147
NUORO	OSIDDA	G154
NUORO	OSINI	G158
NUORO	OTTANA	G191
NUORO	OVODDA	G201
NUORO	PERDASDEFOGU	G445
NUORO	POSADA	G929
NUORO	SADALI	H659
NUORO	SAGAMA	H661
NUORO	SAN TEODORO	I329
NUORO	SARULE	I448
NUORO	SERRI	I668
NUORO	SEUI	I706
NUORO	SEULO	I707
NUORO	SILANUS	I730
NUORO	SINDIA	I748
NUORO	SINISCOLA	I751
NUORO	SORGONO	I851
NUORO	SUNI	L006
NUORO	TALANA	L036
NUORO	TERTENIA	L140
NUORO	TETI	L153
NUORO	TIANA	L160
NUORO	TINNURA	L172
NUORO	TONARA	L202
NUORO	TORPE`	L231
NUORO	TRIEI	L423
NUORO	ULASSAI	L489
NUORO	URZULEI	L506
NUORO	USSASSAI	L514
NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953
NUORO	VILLANOVATULO	L992
ORISTANO	ABBASANTA	A007
ORISTANO	AIDOMAGGIORE	A097
ORISTANO	ALBAGIARA	A126
ORISTANO	ALES	A180
ORISTANO	ALLAI	A204
ORISTANO	ARBOREA	A357
ORISTANO	SAN NICOLO` D'ARCIDANO	A368
ORISTANO	ARDAULI	A380
ORISTANO	ASSOLO	A477
ORISTANO	ASUNI	A480
ORISTANO	VILLA VERDE	A609
ORISTANO	BARADILI	A614
ORISTANO	BARESSA	A655
ORISTANO	BAULADU	A721
ORISTANO	BIDONI`	A856
ORISTANO	BONARCADO	A960
ORISTANO	BORONEDDU	B055
ORISTANO	BUSACHI	B281
ORISTANO	CABRAS	B314
ORISTANO	CUGLIERI	D200
ORISTANO	CURCURIS	D214
ORISTANO	GONNOSNO`	D585
ORISTANO	FORDONGIANUS	D695
ORISTANO	GHILARZA	E004
ORISTANO	GONNOSCODINA	E087
ORISTANO	GONNOSTRAMATZA	E088
ORISTANO	MARRUBIU	E972
ORISTANO	MASULLAS	F050
ORISTANO	MILIS	F208
ORISTANO	MOGORELLA	F270
ORISTANO	RUINAS	F271
ORISTANO	MOGORO	F272
ORISTANO	MORGONGIORI	F727
ORISTANO	NARBOLIA	F840
ORISTANO	NEONELI	F867
ORISTANO	NORBELLO	F934
ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
ORISTANO	NURACHI	F980
ORISTANO	NURECI	F985
ORISTANO	OLLASTRA SIMAXIS	G043
ORISTANO	ORISTANO	G113
ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286
ORISTANO	PAU	G379
ORISTANO	PAULILATINO	G384
ORISTANO	RIOLA SARDO	H301
ORISTANO	SAMUGHEO	H756
ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205
ORISTANO	SANT`ANTONIO RUINAS	I298
ORISTANO	SANTU LUSSURGIU	I374
ORISTANO	SAN VERO MILIS	I384
ORISTANO	SCANO DI MONTIFERRO	I503
ORISTANO	SEDILO	I564
ORISTANO	SENEGHE	I605
ORISTANO	SENIS	I609
ORISTANO	SENNARIOLO	I613
ORISTANO	SIAMAGGIORE	I717
ORISTANO	SIAMANNA	I718
ORISTANO	SIAPICCIA	I721
ORISTANO	SIMALA	I742
ORISTANO	SIMAXIS	I743
ORISTANO	SINI	I749
ORISTANO	SIRIS	I757
ORISTANO	SODDI	I778
ORISTANO	SOLARUSSA	I791
ORISTANO	SORRADILE	I861
ORISTANO	TADASUNI	L023
ORISTANO	TERRALBA	L122
ORISTANO	TRAMATZA	L321
ORISTANO	TRESNURAGHES	L393
ORISTANO	ULA` TIRSO	L488
ORISTANO	URAS	L496
ORISTANO	USELLUS	L508
ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	L991
ORISTANO	VILLA URBANA	M030
ORISTANO	ZEDDIANI	M153
ORISTANO	ZERFALIU	M168
PALERMO	ALIA	A195
PALERMO	ALIMENA	A202
PALERMO	ALIMINUSA	A203
PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229
PALERMO	ALTOFONTE	A239
PALERMO	BAGHERIA	A546
PALERMO	BALESTRATE	A592
PALERMO	BAUCINA	A719
PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764
PALERMO	BISACQUINO	A882
PALERMO	BOLOGNETTA	A946
PALERMO	BOMPIETRO	A958
PALERMO	BORGETTO	A991
PALERMO	CACCAMO	B315
PALERMO	CALTAVUTURO	B430
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535
PALERMO	CAMPOREALE	B556
PALERMO	CAPACI	B645
PALERMO	CARINI	B780
PALERMO	CASTELBUONO	C067
PALERMO	CASTELDACCIA	C074
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135
PALERMO	CASTRONUOVO DI SICILIA	C344
PALERMO	CEFALA` DIANA	C420
PALERMO	CEFALU`	C421
PALERMO	CERDA	C496
PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654
PALERMO	CIMINNA	C696

PALERMO	CINISI	C708	PIACENZA	GAZZOLA	D958
PALERMO	COLLESANO	C871	PIACENZA	GRAGNANO TREBBIENSE	E132
PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968	PIACENZA	GROPPARELLO	E196
PALERMO	CORLEONE	D009	PIACENZA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	E726
PALERMO	FICARAZZI	D567	PIACENZA	MONTICELLI D'ONGINA	F671
PALERMO	GANGI	D907	PIACENZA	MORFASSO	F724
PALERMO	GERACI SICULO	D977	PIACENZA	OTTONE	G195
PALERMO	GIARDINELLO	E013	PIACENZA	PIACENZA	G535
PALERMO	GIULIANA	E055	PIACENZA	PIANELLO VAL TIDONE	G557
PALERMO	GODRANO	E074	PIACENZA	PIOZZANO	G696
PALERMO	GRATTERI	E149	PIACENZA	PODENZANO	G747
PALERMO	ISNELLO	E337	PIACENZA	SAN PIETRO IN CERRO	G788
PALERMO	LASCARI	E459	PIACENZA	PONTE DELL`OLIO	G842
PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541	PIACENZA	PONTENURE	G852
PALERMO	MARINEO	E957	PIACENZA	RIVERGARO	H350
PALERMO	MEZZOJUSO	F184	PIACENZA	ROTTOFRENO	H593
PALERMO	MISILMERI	F246	PIACENZA	SAN GIORGIO PIACENTINO	H887
PALERMO	MONREALE	F377	PIACENZA	SARMATO	I434
PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553	PIACENZA	TRAVO	L348
PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263	PIACENZA	VERNASCA	L772
PALERMO	PALERMO	G273	PIACENZA	ZIANO PIACENTINO	L848
PALERMO	PARTINICO	G348	PIACENZA	VIGOLZONE	L897
PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510	PIACENZA	ZERBA	M165
PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511	PIACENZA	ALTA VAL TIDONE	M386
PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESI	G543	PADOVA	ANGUILLARA VENETA	A296
PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792	PADOVA	ARQUA` PETRARCA	A434
PALERMO	POLLINA	G797	PADOVA	ARRE	A438
PALERMO	PRIZZI	H070	PADOVA	ARZERGRANDE	A458
PALERMO	ROCCAMENA	H422	PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA	A568
PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428	PADOVA	BAONE	A613
PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797	PADOVA	BATTAGLIA TERME	A714
PALERMO	SAN GIUSEPPE IATO	H933	PADOVA	BOARA PISANI	A906
PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028	PADOVA	BORGORICCO	B031
PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174	PADOVA	BOVOLENTA	B106
PALERMO	SANTA FLAVIA	I188	PADOVA	BRUGINE	B213
PALERMO	SCIARA	I534	PADOVA	CAMPODARSEGO	B524
PALERMO	SCILLATO	I538	PADOVA	CAMPODORO	B531
PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541	PADOVA	CAMPOSAMPIERO	B563
PALERMO	TERMINI IMERESE	L112	PADOVA	CAMPO SAN MARTINO	B564
PALERMO	TERRASINI	L131	PADOVA	CANDIANA	B589
PALERMO	TORRETTA	L282	PADOVA	CARCERI	B749
PALERMO	TRABIA	L317	PADOVA	CARMIGNANO DI BRENTA	B795
PALERMO	TRAPPETO	L332	PADOVA	CARTURA	B848
PALERMO	USTICA	L519	PADOVA	CASALE DI SCODOSIA	B877
PALERMO	VALLEDOLMO	L603	PADOVA	CASALSERUGO	B912
PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740	PADOVA	CASTELBALDO	C057
PALERMO	VICARI	L837	PADOVA	CERVARESE SANTA CROCE	C544
PALERMO	VILLAFRATI	L951	PADOVA	CINTO EUGANEO	C713
PALERMO	BLUFI	M268	PADOVA	CITTADELLA	C743
PIACENZA	AGAZZANO	A067	PADOVA	CODEVIGO	C812
PIACENZA	ALSENO	A223	PADOVA	CONSELVE	C964
PIACENZA	BESENZONE	A823	PADOVA	CORREZZOLA	D040
PIACENZA	BETTOLA	A831	PADOVA	CURTAROLO	D226
PIACENZA	BOBBIO	A909	PADOVA	ESTE	D442
PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	B025	PADOVA	FONTANIVA	D679
PIACENZA	CADEO	B332	PADOVA	GALZIGNANO TERME	D889
PIACENZA	CALENDASCO	B405	PADOVA	GAZZO	D956
PIACENZA	CAORSO	B643	PADOVA	GRANTORTO	E145
PIACENZA	CARPANETO PIACENTINO	B812	PADOVA	LEGNARO	E515
PIACENZA	CASTELL`ARQUATO	C145	PADOVA	LOREGGIA	E684
PIACENZA	CASTEL SAN GIOVANNI	C261	PADOVA	LOZZO ATESTINO	E709
PIACENZA	CASTELVETRO PIACENTINO	C288	PADOVA	MASERA` DI PADOVA	F011
PIACENZA	CERIGNALE	C513	PADOVA	MASI	F013
PIACENZA	COLI	C838	PADOVA	MERLARA	F148
PIACENZA	CORTE BRUGNATELLA	D054	PADOVA	MESTRINO	F161
PIACENZA	CORTEMAGGIORE	D061	PADOVA	MONSELICE	F382
PIACENZA	FARINI	D502	PADOVA	MONTAGNANA	F394
PIACENZA	FERRIERE	D555	PADOVA	MONTEGROTTO TERME	F529
PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA	D611	PADOVA	PADOVA	G224

PADOVA	PIACENZA D'ADIGE	G534
PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	G587
PADOVA	PIOMBINO DESE	G688
PADOVA	PIOVE DI SACCO	G693
PADOVA	PONTELONGO	G850
PADOVA	PONTE SAN NICOLO`	G855
PADOVA	POZZONOVO	G963
PADOVA	ROVOLON	H622
PADOVA	SACCOLONGO	H655
PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO	H897
PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI	I008
PADOVA	SAN PIETRO IN GU	I107
PADOVA	SAN PIETRO VIMINARIO	I120
PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE	I207
PADOVA	SANT`ELENA	I319
PADOVA	SANT`URBANO	I375
PADOVA	STANGHELLA	I938
PADOVA	TEOLO	L100
PADOVA	TERRASSA PADOVANA	L132
PADOVA	TOMBOLO	L199
PADOVA	TORREGLIA	L270
PADOVA	TREBASELEGHE	L349
PADOVA	TRIBANO	L414
PADOVA	URBANA	L497
PADOVA	VEGGIANO	L710
PADOVA	VIGHIZZOLO D'ESTE	L878
PADOVA	VIGODARZERE	L892
PADOVA	VIGONZA	L900
PADOVA	VILLA DEL CONTE	L934
PADOVA	VILLA ESTENSE	L937
PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA	L947
PADOVA	VILLANOVA CAMPOSAMPIERO	L979
PADOVA	VO	M103
PADOVA	DUE CARRARE	M300
PADOVA	BORGO VENETO	M402
PESCARA	ABBATEGGIO	A008
PESCARA	ALANNO	A120
PESCARA	BOLOGNANO	A945
PESCARA	BRITTOLI	B193
PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294
PESCARA	CAPPELLE SUL TAVO	B681
PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827
PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308
PESCARA	CATIGNANO	C354
PESCARA	CEPAGATTI	C474
PESCARA	CITTA` SANT`ANGELO	C750
PESCARA	CIVITAQUANA	C771
PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779
PESCARA	COLLECORVINO	C853
PESCARA	CORVARA	D078
PESCARA	CUGNOLI	D201
PESCARA	ELICE	D394
PESCARA	FARINDOLA	D501
PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558
PESCARA	LORETO APRUTINO	E691
PESCARA	MANOPPELLO	E892
PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441
PESCARA	MONTESILVANO	F646
PESCARA	MOSCUFO	F765
PESCARA	NOCCIANO	F908
PESCARA	PENNE	G438
PESCARA	PESCARA	G482
PESCARA	PESCOSANSONESCO	G499
PESCARA	PIANELLA	G555
PESCARA	PICCIANO	G589
PESCARA	PIETRANICO	G621
PESCARA	POPOLI TERME	G878
PESCARA	ROCCAMORICE	H425
PESCARA	ROSCIANO	H562
PESCARA	SALLE	H715
PESCARA	SANT`EUFEMIA A MAIELLA	I332
PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376
PESCARA	SCAFA	I482
PESCARA	SERRAMONACESCA	I649
PESCARA	SPOLTORE	I922
PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186
PESCARA	TORRE DE` PASSERI	L263
PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475
PESCARA	VICOLI	L846
PESCARA	VILLA CELIERA	L922
PERUGIA	ASSISI	A475
PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710
PERUGIA	BETTONA	A832
PERUGIA	BEVAGNA	A835
PERUGIA	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504
PERUGIA	CANNARA	B609
PERUGIA	CASCIA	B948
PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252
PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309
PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527
PERUGIA	CITERNA	C742
PERUGIA	CITTA` DELLA PIEVE	C744
PERUGIA	CITTA` DI CASTELLO	C745
PERUGIA	COLLAZZONE	C845
PERUGIA	CORCIANO	C990
PERUGIA	COSTACCIARO	D108
PERUGIA	DERUTA	D279
PERUGIA	FOLIGNO	D653
PERUGIA	FOSSATO DI VICO	D745
PERUGIA	UMBERTIDE	D786
PERUGIA	FRATTA TODINA	D787
PERUGIA	GIANO DELL`UMBRIA	E012
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229
PERUGIA	GUALDO TADINO	E230
PERUGIA	GUBBIO	E256
PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613
PERUGIA	MAGIONE	E805
PERUGIA	MARSCIANO	E975
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024
PERUGIA	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456
PERUGIA	MONTEFALCO	F492
PERUGIA	MONTELEONE DI SPOLETO	F540
PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629
PERUGIA	MONTONE	F685
PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911
PERUGIA	NORCIA	F935
PERUGIA	PACIANO	G212
PERUGIA	PANICALE	G308
PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359
PERUGIA	PERUGIA	G478
PERUGIA	PIEGARO	G601
PERUGIA	PIETRALUNGA	G618
PERUGIA	POGGIODOMO	G758
PERUGIA	PRECI	H015
PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935
PERUGIA	SANT`ANATOLIA DI NARCO	I263
PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522
PERUGIA	SCHEGGINO	I523
PERUGIA	SELLANO	I585
PERUGIA	SIGILLO	I727
PERUGIA	SPELLO	I888
PERUGIA	SPOLETO	I921
PERUGIA	TODI	L188
PERUGIA	TORGIANO	L216
PERUGIA	TREVI	L397
PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466
PERUGIA	VALFABBRICA	L573

PERUGIA	VALLO DI NERA	L627
PERUGIA	VALTOPINA	L653
PISA	SAN GIULIANO TERME	A562
PISA	BIENTINA	A864
PISA	BUTI	B303
PISA	CALCI	B390
PISA	CAPANNOLI	B647
PISA	CASALE MARITTIMO	B878
PISA	CASCINA	B950
PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO	C113
PISA	CASTELLINA MARITTIMA	C174
PISA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	C244
PISA	CHIANNI	C609
PISA	FAUGLIA	D510
PISA	GUARDISTALLO	E250
PISA	LAIATICO	E413
PISA	MONTECATINI VAL DI CECINA	F458
PISA	MONTESCUDAIO	F640
PISA	MONTEVERDI MARITTIMO	F661
PISA	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	F686
PISA	ORCIANO PISANO	G090
PISA	PALAIA	G254
PISA	PECCIOLI	G395
PISA	PISA	G702
PISA	POMARANCE	G804
PISA	PONSACCO	G822
PISA	PONTEDERA	G843
PISA	RIPARBELLA	H319
PISA	SAN MINIATO	I046
PISA	SANTA CROCE SULL`ARNO	I177
PISA	SANTA LUCE	I217
PISA	SANTA MARIA A MONTE	I232
PISA	TERRICCIOLA	L138
PISA	VECCHIANO	L702
PISA	VICOPISANO	L850
PISA	VOLTERRA	M126
PISA	CASCIANA TERME LARI	M327
PISA	CRESPINA LORENZANA	M328
PORDENONE	ANDREIS	A283
PORDENONE	ARBA	A354
PORDENONE	AVIANO	A516
PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530
PORDENONE	BRUGNERA	B215
PORDENONE	BUDOIA	B247
PORDENONE	CANEVA	B598
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	B940
PORDENONE	CAVASSO NUOVO	C385
PORDENONE	CHIONS	C640
PORDENONE	CIMOLAIS	C699
PORDENONE	CLAUT	C790
PORDENONE	CLAUZETTO	C791
PORDENONE	CORDENONS	C991
PORDENONE	CORDOVADO	C993
PORDENONE	ERTO E CASSO	D426
PORDENONE	FANNA	D487
PORDENONE	FIUME VENETO	D621
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670
PORDENONE	MANIAGO	E889
PORDENONE	MEDUNO	F089
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	F596
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	F750
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	G680
PORDENONE	POLCENIGO	G780
PORDENONE	PORCIA	G886
PORDENONE	PORDENONE	G888
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	G994
PORDENONE	PRAVISDOMINI	H010
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	H609
PORDENONE	SACILE	H657
PORDENONE	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	H891
PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	H999
PORDENONE	SAN QUIRINO	I136
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	I403
PORDENONE	SEQUALS	I621
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686
PORDENONE	SPILIMBERGO	I904
PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	L325
PORDENONE	TRAVESIO	L347
PORDENONE	VITO D'ASIO	M085
PORDENONE	VIVARO	M096
PORDENONE	ZOPPOLA	M190
PORDENONE	VALVASONE ARZENE	M346
PRATO	CANTAGALLO	B626
PRATO	CARMIGNANO	B794
PRATO	MONTEMURLO	F572
PRATO	POGGIO A CAIANO	G754
PRATO	PRATO	G999
PRATO	VAIANO	L537
PRATO	VERNIO	L775
PARMA	ALBARETO	A138
PARMA	BARDI	A646
PARMA	BEDONIA	A731
PARMA	BERCETO	A788
PARMA	BORE	A987
PARMA	FIDENZA	B034
PARMA	BORGO VAL DI TARO	B042
PARMA	BUSSETO	B293
PARMA	CALESTANO	B408
PARMA	COLLECCHIO	C852
PARMA	COLORNO	C904
PARMA	COMPIANO	C934
PARMA	CORNIGLIO	D026
PARMA	FELINO	D526
PARMA	FONTANELLATO	D673
PARMA	FONTEVIVO	D685
PARMA	FORNOVO DI TARO	D728
PARMA	LANGHIRANO	E438
PARMA	LESIGNANO DE` BAGNI	E547
PARMA	TERENZO	E548
PARMA	MEDESANO	F082
PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	F340
PARMA	MONTECHIARUGOLO	F473
PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	F882
PARMA	NOCETO	F914
PARMA	PALANZANO	G255
PARMA	PARMA	G337
PARMA	PELLEGRINO PARMENSE	G424
PARMA	ROCCABIANCA	H384
PARMA	SALA BAGANZA	H682
PARMA	SALSOMAGGIORE	H720
PARMA	SAN SECONDO PARMENSE	I153
PARMA	SOLIGNANO	I803
PARMA	SORAGNA	I840
PARMA	TIZZANO VAL PARMA	L183
PARMA	TORNOLO	L229
PARMA	TORRILE	L299
PARMA	TRAVERSETOLO	L346
PARMA	VALMOZZOLA	L641
PARMA	VARANO DE` MELEGARI	L672
PARMA	VARSI	L689
PARMA	SISSA TRECASALI	M325
PARMA	POLESINE ZIBELLO	M367
PARMA	SORBOLO MEZZANI	M411
PESARO E URBINO	ACQUALAGNA	A035
PESARO E URBINO	APECCHIO	A327

PESARO E URBINO	BELFORTE ALL`ISAURO	A740
PESARO E URBINO	BORGO PACE	B026
PESARO E URBINO	CAGLI	B352
PESARO E URBINO	CANTIANO	B636
PESARO E URBINO	CARPEGNA	B816
PESARO E URBINO	CARTOCETO	B846
PESARO E URBINO	FANO	D488
PESARO E URBINO	FERMIGNANO	D541
PESARO E URBINO	FOSSOMBRONE	D749
PESARO E URBINO	FRATTE ROSA	D791
PESARO E URBINO	FRONTINO	D807
PESARO E URBINO	FRONTONE	D808
PESARO E URBINO	GABICCE MARE	D836
PESARO E URBINO	GRADARA	E122
PESARO E URBINO	ISOLA DEL PIANO	E351
PESARO E URBINO	LUNANO	E743
PESARO E URBINO	MACERATA FELTRIA	E785
PESARO E URBINO	MERCATELLO SUL METAURO	F135
PESARO E URBINO	MERCATINO CONCA	F136
PESARO E URBINO	MOMBAROCCIO	F310
PESARO E URBINO	MONDAVIO	F347
PESARO E URBINO	MONDOLFO	F348
PESARO E URBINO	MONTECALVO IN FOGLIA	F450
PESARO E URBINO	MONTE CERIGNONE	F467
PESARO E URBINO	MONTEFELCINO	F497
PESARO E URBINO	MONTE GRIMANO	F524
PESARO E URBINO	MONTELABBATE	F533
PESARO E URBINO	MONTE PORZIO	F589
PESARO E URBINO	PEGLIO	G416
PESARO E URBINO	PERGOLA	G453
PESARO E URBINO	PESARO	G479
PESARO E URBINO	PETRIANO	G514
PESARO E URBINO	PIANDIMELETO	G551
PESARO E URBINO	PIETRARUBBIA	G627
PESARO E URBINO	PIOBBICO	G682
PESARO E URBINO	SAN COSTANZO	H809
PESARO E URBINO	SAN LORENZO IN CAMPO	H958
PESARO E URBINO	SANT`ANGELO IN VADO	I287
PESARO E URBINO	SANT`IPPOLITO	I344
PESARO E URBINO	SERRA SANT`ABBONDIO	I654
PESARO E URBINO	TAVOLETO	L078
PESARO E URBINO	TAVULLIA	L081
PESARO E URBINO	URBANIA	L498
PESARO E URBINO	URBINO	L500
PESARO E URBINO	VALLEFOGLIA	M331
PESARO E URBINO	TERRE ROVERESCHE	M379
PESARO E URBINO	COLLI AL METAURO	M380
PESARO E URBINO	SASSOCORVARO AUDITORE	M413
PISTOIA	AGLIANA	A071
PISTOIA	MONTECATINI TERME	A561
PISTOIA	BUGGIANO	B251
PISTOIA	CHIESINA UZZANESE	C631
PISTOIA	LAMPORECCHIO	E432
PISTOIA	LARCIANO	E451
PISTOIA	MARLIANA	E960
PISTOIA	MASSA E COZZILE	F025
PISTOIA	MONSUMMANO TERME	F384
PISTOIA	MONTALE	F410
PISTOIA	PESCIA	G491
PISTOIA	PIEVE A NIEVOLE	G636
PISTOIA	PISTOIA	G713
PISTOIA	PONTE BUGGIANESE	G833
PISTOIA	QUARRATA	H109
PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE	I660
PISTOIA	UZZANO	L522
PISTOIA	ABETONE CUTIGLIANO	M376
PISTOIA	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377
PAVIA	ALAGNA	A118
PAVIA	ALBAREDO ARNABOLDI	A134
PAVIA	ALBONESE	A171
PAVIA	ALBUZZANO	A175
PAVIA	ARENA PO	A387
PAVIA	BAGNARIA	A550
PAVIA	BARBIANELLO	A634
PAVIA	BASCAPE	A690
PAVIA	BASTIDA PANCARANA	A712
PAVIA	BATTUDA	A718
PAVIA	BELGIOIOSO	A741
PAVIA	BEREGUARDO	A792
PAVIA	BORGARELLO	A989
PAVIA	SUARDI	B014
PAVIA	BORGO PRIOLO	B028
PAVIA	BORGORATTO MORMOROLO	B030
PAVIA	BORGO SAN SIRO	B038
PAVIA	BORNASCO	B051
PAVIA	BOSNASCO	B082
PAVIA	BRALLO DI PREGOLA	B117
PAVIA	BREME	B142
PAVIA	BRESSANA BOTTARONE	B159
PAVIA	BRONI	B201
PAVIA	CALVIGNANO	B447
PAVIA	CANDIA LOMELLINA	B587
PAVIA	CANNETO PAVESE	B613
PAVIA	CARBONARA AL TICINO	B741
PAVIA	CURA CARPIGNANO	B824
PAVIA	CASEI GEROLA	B954
PAVIA	CASORATE PRIMO	B988
PAVIA	CASSOLNOVO	C038
PAVIA	CASTANA	C050
PAVIA	CASTEGGIO	C053
PAVIA	CASTELLETTO BRANDUZZO	C157
PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA	C184
PAVIA	CASTELNOVETTO	C213
PAVIA	CAVA MANARA	C360
PAVIA	CECIMA	C414
PAVIA	CERANOVA	C484
PAVIA	CERETTO LOMELLINA	C508
PAVIA	CERGNAGO	C509
PAVIA	CERTOSA DI PAVIA	C541
PAVIA	CHIGNOLO PO	C637
PAVIA	CIGOGNOLA	C684
PAVIA	CILAVEGNA	C686
PAVIA	CODEVILLA	C813
PAVIA	CONFIENZA	C958
PAVIA	COPIANO	C979
PAVIA	CORVINO SAN QUIRICO	D081
PAVIA	COSTA DEI NOBILI	D109
PAVIA	COZZO	D127
PAVIA	DORNO	D348
PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	D552
PAVIA	FILIGHERA	D594
PAVIA	FORTUNAGO	D732
PAVIA	FRASCAROLO	D771
PAVIA	GALLIAVOLA	D873
PAVIA	GAMBARANA	D892
PAVIA	GAMBOLO	D901
PAVIA	GARLASCO	D925
PAVIA	GERENZAGO	D980
PAVIA	GIUSSAGO	E062
PAVIA	GODIASCO	E072
PAVIA	GOLFERENZO	E081
PAVIA	GRAVELLONA	E152
PAVIA	GROPELLO CAIROLI	E195
PAVIA	SIZIANO	E265
PAVIA	INVERNO E MONTELEONE	E310
PAVIA	LANDRIANO	E437
PAVIA	LANGOSCO	E439
PAVIA	LINAROLO	E600

PAVIA	LIRIO	E608
PAVIA	LOMELLO	E662
PAVIA	MAGHERNO	E804
PAVIA	MARCIGNAGO	E934
PAVIA	MARZANO	E999
PAVIA	MEDE	F080
PAVIA	MENCONICO	F122
PAVIA	MEZZANA BIGLI	F170
PAVIA	MEZZANA RABATTONE	F171
PAVIA	MEZZANINO	F175
PAVIA	MIRADOLO TERME	F238
PAVIA	MONTALTO PAVESE	F417
PAVIA	MONTEBELLO BATTAGLIA	F440
PAVIA	MONTECALVO VERSIGGIA	F449
PAVIA	MONTESCANO	F638
PAVIA	MONTESEGALE	F644
PAVIA	MONTICELLI PAVESE	F670
PAVIA	MONTU BECCARIA	F701
PAVIA	MORNICO LOSANA	F739
PAVIA	MORTARA	F754
PAVIA	NICORVO	F891
PAVIA	OLEVANO DI LOMELLINA	G021
PAVIA	OLIVA GESSI	G032
PAVIA	OTTOBIANO	G194
PAVIA	PALESTRO	G275
PAVIA	PARONA	G342
PAVIA	PAVIA	G388
PAVIA	PIETRA DE GIORGI	G612
PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635
PAVIA	PIEVE DEL CAIRO	G639
PAVIA	PIEVE PORTO MORONE	G650
PAVIA	PINAROLO PO	G671
PAVIA	PONTE NIZZA	G851
PAVIA	PORTALBERA	G895
PAVIA	REA	H204
PAVIA	REDAVALLE	H216
PAVIA	RETORBIDO	H246
PAVIA	RIVANAZZANO TERME	H336
PAVIA	ROBBIO	H369
PAVIA	ROBECCO PAVESE	H375
PAVIA	ROCCA DE GIORGI	H396
PAVIA	ROCCA SUSELLA	H450
PAVIA	ROGNANO	H491
PAVIA	ROMAGNESE	H505
PAVIA	ROSASCO	H559
PAVIA	ROVESCALA	H614
PAVIA	SAN CIPRIANO PO	H799
PAVIA	SAN DAMIANO AL COLLE	H814
PAVIA	SAN GENESIO ED UNITI	H859
PAVIA	SAN GIORGIO LOMELLINA	H885
PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO	I014
PAVIA	SANNAZZARO DE` BURGONDI	I048
PAVIA	SANTA CRISTINA E BISSONE	I175
PAVIA	SANTA GIULETTA	I203
PAVIA	SANT`ALESSIO CON VIALONE	I213
PAVIA	SANTA MARGHERITA STAFFORA	I230
PAVIA	TRAVACO SICCOMARIO	I236
PAVIA	SANTA MARIA DELLA VERSA	I237
PAVIA	SANT`ANGELO LOMELLINA	I276
PAVIA	SAN ZENONE AL PO	I416
PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA	I447
PAVIA	SCALDASOLE	I487
PAVIA	SEMIANA	I599
PAVIA	SOMMO	I825
PAVIA	SPESSA	I894
PAVIA	STRADELLA	I968
PAVIA	TORRAZZA COSTE	L237
PAVIA	TORRE B CASTELLARO	L250
PAVIA	TORRE DEI NEGRI	L262
PAVIA	TORRE D'ISOLA	L269
PAVIA	TORREVECCHIA PIA	L285
PAVIA	TORRICELLA VERZATE	L292
PAVIA	TRIVOLZIO	L440
PAVIA	TROMELLO	L449
PAVIA	TROVO	L453
PAVIA	VAL DI NIZZA	L562
PAVIA	VALEGGIO	L568
PAVIA	VALLE LOMELLINA	L593
PAVIA	VALLE SALIMBENE	L617
PAVIA	VARZI	L690
PAVIA	VELEZZO LOMELLINA	L716
PAVIA	VELLEZZO BELLINI	L720
PAVIA	VERRUA PO	L788
PAVIA	VIDIGULFO	L854
PAVIA	VIGEVANO	L872
PAVIA	VILLANOVA D'ARDENGHI	L983
PAVIA	VILLANTERIO	L994
PAVIA	VISTARINO	M079
PAVIA	VOGHERA	M109
PAVIA	VOLPARA	M119
PAVIA	ZAVATTARELLO	M150
PAVIA	ZECCONE	M152
PAVIA	ZEME	M161
PAVIA	ZENEVREDO	M162
PAVIA	ZERBO	M166
PAVIA	ZERBOLO	M167
PAVIA	ZINASCO	M180
PAVIA	CORNALE E BASTIDA	M338
PAVIA	CORTEOLONA E GENZONE	M372
PAVIA	COLLI VERDI	M419
POTENZA	ABRIOLA	A013
POTENZA	ACERENZA	A020
POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131
POTENZA	ANZI	A321
POTENZA	ARMENTO	A415
POTENZA	ATELLA	A482
POTENZA	AVIGLIANO	A519
POTENZA	BALVANO	A604
POTENZA	BANZI	A612
POTENZA	BARAGIANO	A615
POTENZA	BARILE	A666
POTENZA	BELLA	A743
POTENZA	BRIENZA	B173
POTENZA	BRINDISI MONTAGNA	B181
POTENZA	CALVELLO	B440
POTENZA	CALVERA	B443
POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549
POTENZA	CANCELLARA	B580
POTENZA	CARBONE	B743
POTENZA	SAN PAOLO ALBANESE	B906
POTENZA	CASTELGRANDE	C120
POTENZA	CASTELLUCCIO INFERIORE	C199
POTENZA	CASTELLUCCIO SUPERIORE	C201
POTENZA	CASTELMEZZANO	C209
POTENZA	CASTELSARACENO	C271
POTENZA	CASTRONUOVO SANT`ANDREA	C345
POTENZA	CERSOSIMO	C539
POTENZA	CHIAROMONTE	C619
POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010
POTENZA	EPISCOPIA	D414
POTENZA	FILIANO	D593
POTENZA	FORENZA	D696
POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766
POTENZA	GALLICCHIO	D876
POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	D971
POTENZA	GINESTRA	E033
POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221
POTENZA	GUARDIA PERTICARA	E246

POTENZA	LAGONEGRO	E409
POTENZA	LATRONICO	E474
POTENZA	LAURENZANA	E482
POTENZA	LAURIA	E483
POTENZA	LAVELLO	E493
POTENZA	MARATEA	E919
POTENZA	MARSICO NUOVO	E976
POTENZA	MARSICOVETERE	E977
POTENZA	MASCHITO	F006
POTENZA	MELFI	F104
POTENZA	MISSANELLO	F249
POTENZA	MOLITERNO	F295
POTENZA	MONTEMILONE	F568
POTENZA	MONTEMURRO	F573
POTENZA	MURO LUCANO	F817
POTENZA	NOEPOLI	F917
POTENZA	OPPIDO LUCANO	G081
POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	G261
POTENZA	PESCOPAGANO	G496
POTENZA	PICERNO	G590
POTENZA	SATRIANO DI LUCANIA	G614
POTENZA	PIETRAGALLA	G616
POTENZA	PIETRAPERTOSA	G623
POTENZA	PIGNOLA	G663
POTENZA	POTENZA	G942
POTENZA	RAPOLLA	H186
POTENZA	RAPONE	H187
POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
POTENZA	RIPACANDIDA	H312
POTENZA	RIVELLO	H348
POTENZA	ROCCANOVA	H426
POTENZA	ROTONDA	H590
POTENZA	RUOTI	H641
POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646
POTENZA	SAVOIA DI LUCANIA	H730
POTENZA	SAN CHIRICO NUOVO	H795
POTENZA	SAN CHIRICO RAPARO	H796
POTENZA	SAN COSTANTINO ALBANESE	H808
POTENZA	SAN FELE	H831
POTENZA	SAN MARTINO D'AGRI	H994
POTENZA	SAN SEVERINO LUCANO	I157
POTENZA	SANT`ANGELO LE FRATTE	I288
POTENZA	SANT`ARCANGELO	I305
POTENZA	SARCONI	I426
POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457
POTENZA	SENISE	I610
POTENZA	SPINOSO	I917
POTENZA	TEANA	L082
POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126
POTENZA	TITO	L181
POTENZA	TOLVE	L197
POTENZA	TRAMUTOLA	L326
POTENZA	TRECCHINA	L357
POTENZA	TRIVIGNO	L439
POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532
POTENZA	VENOSA	L738
POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859
POTENZA	VIGGIANELLO	L873
POTENZA	VIGGIANO	L874
POTENZA	PATERNO	M269
RAVENNA	ALFONSINE	A191
RAVENNA	BAGNACAVALLO	A547
RAVENNA	BRISIGHELLA	B188
RAVENNA	CASOLA VALSENIO	B982
RAVENNA	CASTEL BOLOGNESE	C065
RAVENNA	CERVIA	C553
RAVENNA	CONSELICE	C963
RAVENNA	COTIGNOLA	D121
RAVENNA	FAENZA	D458
RAVENNA	FUSIGNANO	D829
RAVENNA	LUGO	E730
RAVENNA	MASSA LOMBARDA	F029
RAVENNA	RAVENNA	H199
RAVENNA	RIOLO TERME	H302
RAVENNA	RUSSI	H642
RAVENNA	SOLAROLO	I787
REGGIO CALABRIA	AFRICO	A065
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077
REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303
REGGIO CALABRIA	ANTONIMINA	A314
REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385
REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552
REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780
REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843
REGGIO CALABRIA	BIVONGI	A897
REGGIO CALABRIA	BOVA	B097
REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099
REGGIO CALABRIA	BRANCALEONE	B118
REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234
REGGIO CALABRIA	CALANNA	B379
REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481
REGGIO CALABRIA	CAMPO CALABRO	B516
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591
REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617
REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718
REGGIO CALABRIA	CARDETO	B756
REGGIO CALABRIA	CARERI	B766
REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285
REGGIO CALABRIA	CIMINA`	C695
REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710
REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747
REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954
REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089
REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268
REGGIO CALABRIA	FEROLETO DELLA CHIESA	D545
REGGIO CALABRIA	FERRUZZANO	D557
REGGIO CALABRIA	FIUMARA	D619
REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO JONICO	D746
REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864
REGGIO CALABRIA	GERACE	D975
REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976
REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025
REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041
REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044
REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212
REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479
REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873
REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956
REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968
REGGIO CALABRIA	MELICUCCA`	F105
REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112
REGGIO CALABRIA	MOLOCHIO	F301
REGGIO CALABRIA	MONASTERACE	F324
REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779
REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082
REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277
REGGIO CALABRIA	PALMI	G288
REGGIO CALABRIA	PAZZANO	G394
REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729
REGGIO CALABRIA	PLATI`	G735
REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791
REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905
REGGIO CALABRIA	SAMO	H013
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224

REGGIO CALABRIA	RIACE	H265
REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359
REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408
REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456
REGGIO CALABRIA	ROGHUDI	H489
REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558
REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959
REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970
REGGIO CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDA`	I102
REGGIO CALABRIA	SAN PROCOPIO	I132
REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139
REGGIO CALABRIA	S CRISTINA D'ASPROMONTE	I176
REGGIO CALABRIA	SANT`AGATA DEL BIANCO	I198
REGGIO CALABRIA	S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214
REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D'ASPROMONTE	I333
REGGIO CALABRIA	SANT`ILARIO DELLO IONIO	I341
REGGIO CALABRIA	S STEFANO IN ASPROMONTE	I371
REGGIO CALABRIA	SCIDO	I536
REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537
REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600
REGGIO CALABRIA	SERRATA	I656
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753
REGGIO CALABRIA	STAITI	I936
REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955
REGGIO CALABRIA	STILO	I956
REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063
REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127
REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673
REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	M018
REGGIO CALABRIA	SAN FERDINANDO	M277
REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO	A573
REGGIO EMILIA	BAISO	A586
REGGIO EMILIA	BIBBIANO	A850
REGGIO EMILIA	BORETTO	A988
REGGIO EMILIA	BRESCELLO	B156
REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA	B328
REGGIO EMILIA	CAMPEGINE	B502
REGGIO EMILIA	CARPINETI	B825
REGGIO EMILIA	CASALGRANDE	B893
REGGIO EMILIA	CASINA	B967
REGGIO EMILIA	CASTELLARANO	C141
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO	C218
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NEI MONTI	C219
REGGIO EMILIA	CAVRIAGO	C405
REGGIO EMILIA	CIANO D'ENZA	C669
REGGIO EMILIA	CORREGGIO	D037
REGGIO EMILIA	GATTATICO	D934
REGGIO EMILIA	GUALTIERI	E232
REGGIO EMILIA	GUASTALLA	E253
REGGIO EMILIA	LUZZARA	E772
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	F463
REGGIO EMILIA	NOVELLARA	F960
REGGIO EMILIA	POVIGLIO	G947
REGGIO EMILIA	QUATTRO CASTELLA	H122
REGGIO EMILIA	REGGIO NELL`EMILIA	H223
REGGIO EMILIA	REGGIOLO	H225
REGGIO EMILIA	RIO SALICETO	H298
REGGIO EMILIA	ROLO	H500
REGGIO EMILIA	RUBIERA	H628
REGGIO EMILIA	SAN POLO D'ENZA	I123
REGGIO EMILIA	SANT`ILARIO D'ENZA	I342
REGGIO EMILIA	SCANDIANO	I496
REGGIO EMILIA	TOANO	L184
REGGIO EMILIA	VETTO D ENZA	L815
REGGIO EMILIA	VEZZANO SUL CROSTOLO	L820
REGGIO EMILIA	VIANO	L831
REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO	L969
REGGIO EMILIA	VENTASSO	M364
RAGUSA	ACATE	A014
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
RAGUSA	COMISO	C927
RAGUSA	GIARRATANA	E016
RAGUSA	ISPICA	E366
RAGUSA	MODICA	F258
RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610
RAGUSA	POZZALLO	G953
RAGUSA	RAGUSA	H163
RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
RAGUSA	SCICLI	I535
RAGUSA	VITTORIA	M088
RIETI	ACCUMOLI	A019
RIETI	AMATRICE	A258
RIETI	ANTRODOCO	A315
RIETI	ASCREA	A464
RIETI	CASPERIA	A472
RIETI	BELMONTE IN SABINA	A765
RIETI	BORBONA	A981
RIETI	BORGO VELINO	A996
RIETI	BORGOROSE	B008
RIETI	ORVINIO	B595
RIETI	CANTALICE	B627
RIETI	CANTALUPO IN SABINA	B631
RIETI	CASTEL DI TORA	C098
RIETI	CASTELNUOVO DI FARFA	C224
RIETI	CASTEL SANT ANGELO	C268
RIETI	CITTADUCALE	C746
RIETI	CITTAREALE	C749
RIETI	COLLEVECCHIO	C876
RIETI	COLLI SUL VELINO	C880
RIETI	CONFIGNI	C959
RIETI	CONTIGLIANO	C969
RIETI	COTTANELLO	D124
RIETI	FARA IN SABINA	D493
RIETI	FIAMIGNANO	D560
RIETI	FORANO	D689
RIETI	GRECCIO	E160
RIETI	LABRO	E393
RIETI	LEONESSA	E535
RIETI	LONGONE SABINO	E681
RIETI	MAGLIANO SABINA	E812
RIETI	MICIGLIANO	F193
RIETI	MOMPEO	F319
RIETI	MONTASOLA	F430
RIETI	MONTEBUONO	F446
RIETI	MONTELEONE SABINO	F541
RIETI	MONTENERO SABINO	F579
RIETI	MONTE S GIOVANNI SABINA	F619
RIETI	MONTOPOLI DI SABINA	F687
RIETI	MORRO REATINO	F746
RIETI	PAGANICO SABINO	G232
RIETI	PESCOROCCHIANO	G498
RIETI	PETRELLA SALTO	G513
RIETI	POGGIO BUSTONE	G756
RIETI	POGGIO CATINO	G757
RIETI	POGGIO MIRTETO	G763
RIETI	POGGIO MOIANO	G764
RIETI	POGGIO NATIVO	G765
RIETI	POGGIO SAN LORENZO	G770
RIETI	POSTA	G934
RIETI	POZZAGLIA SABINA	G951
RIETI	RIETI	H282
RIETI	RIVODUTRI	H354
RIETI	ROCCANTICA	H427
RIETI	ROCCA SINIBALDA	H446
RIETI	SALISANO	H713
RIETI	SCANDRIGLIA	I499

RIETI	SELCI	I581
RIETI	STIMIGLIANO	I959
RIETI	TARANO	L046
RIETI	TOFFIA	L189
RIETI	TORRI IN SABINA	L286
RIETI	TORRICELLA IN SABINA	L293
RIETI	VACONE	L525
RIETI	VARCO SABINO	L676
ROMA	AFFILE	A062
ROMA	ALBANO LAZIALE	A132
ROMA	ALLUMIERE	A210
ROMA	ANGUILLARA SABAZIA	A297
ROMA	ANZIO	A323
ROMA	ARCINAZZO ROMANO	A370
ROMA	ARICCIA	A401
ROMA	ARSOLI	A446
ROMA	ARTENA	A449
ROMA	BRACCIANO	B114
ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496
ROMA	CANALE MONTERANO	B576
ROMA	MANDELA	B632
ROMA	CAPENA	B649
ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	B687
ROMA	CARPINETO ROMANO	B828
ROMA	CASTEL GANDOLFO	C116
ROMA	CASTEL MADAMA	C203
ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237
ROMA	CAVE	C390
ROMA	CERVARA DI ROMA	C543
ROMA	CERVETERI	C552
ROMA	CICILIANO	C677
ROMA	LANUVIO	C767
ROMA	CIVITAVECCHIA	C773
ROMA	CIVITELLA SAN PAOLO	C784
ROMA	COLONNA	C900
ROMA	FIANO ROMANO	D561
ROMA	FORMELLO	D707
ROMA	FRASCATI	D773
ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875
ROMA	GAVIGNANO	D945
ROMA	GENAZZANO	D964
ROMA	GENZANO DI ROMA	D972
ROMA	GROTTAFERRATA	E204
ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263
ROMA	JENNE	E382
ROMA	MARCELLINA	E924
ROMA	MARINO	E958
ROMA	MAZZANO ROMANO	F064
ROMA	MENTANA	F127
ROMA	MONTECOMPATRI	F477
ROMA	MONTELIBRETTI	F545
ROMA	MONTEROTONDO	F611
ROMA	MONTORIO ROMANO	F692
ROMA	MORICONE	F730
ROMA	MORLUPO	F734
ROMA	NAZZANO	F857
ROMA	NEROLA	F871
ROMA	NETTUNO	F880
ROMA	OLEVANO ROMANO	G022
ROMA	PALESTRINA	G274
ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
ROMA	PERCILE	G444
ROMA	PISONIANO	G704
ROMA	POLI	G784
ROMA	POMEZIA	G811
ROMA	PONZANO ROMANO	G874
ROMA	RIANO	H267
ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288
ROMA	ROCCA DI CAVE	H401
ROMA	ROCCA DI PAPA	H404
ROMA	ROCCA PRIORA	H432
ROMA	ROMA	H501
ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	SAMBUCI	H745
ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125
ROMA	SANTA MARINELLA	I255
ROMA	SANT`ANGELO ROMANO	I284
ROMA	SANT`ORESTE	I352
ROMA	SEGNI	I573
ROMA	SUBIACO	I992
ROMA	TIVOLI	L182
ROMA	TOLFA	L192
ROMA	TREVIGNANO ROMANO	L401
ROMA	VALLINFREDA	L625
ROMA	VALMONTONE	L639
ROMA	VELLETRI	L719
ROMA	VICOVARO	L851
ROMA	VIVARO ROMANO	M095
ROMA	ZAGAROLO	M141
ROMA	LARIANO	M207
ROMA	LADISPOLI	M212
ROMA	ARDEA	M213
ROMA	CIAMPINO	M272
ROMA	SAN CESAREO	M295
ROMA	FIUMICINO	M297
RIMINI	BELLARIA IGEA MARINA	A747
RIMINI	CASTELDELCI	C080
RIMINI	CORIANO	D004
RIMINI	GEMMANO	D961
RIMINI	MAIOLO	E838
RIMINI	NOVAFELTRIA	F137
RIMINI	MISANO ADRIATICO	F244
RIMINI	MONDAINO	F346
RIMINI	MONTEFIORE CONCA	F502
RIMINI	MONTEGRIDOLFO	F523
RIMINI	PENNABILLI	G433
RIMINI	RICCIONE	H274
RIMINI	RIMINI	H294
RIMINI	SALUDECIO	H724
RIMINI	SAN CLEMENTE	H801
RIMINI	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	H921
RIMINI	SAN LEO	H949
RIMINI	SANT`AGATA FELTRIA	I201
RIMINI	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	I304
RIMINI	TALAMELLO	L034
RIMINI	VERUCCHIO	L797
RIMINI	POGGIO TORRIANA	M324
RIMINI	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368
ROVIGO	ADRIA	A059
ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE	A400
ROVIGO	ARQUA` POLESINE	A435
ROVIGO	BADIA POLESINE	A539
ROVIGO	BAGNOLO DI PO	A574
ROVIGO	BOSARO	B069
ROVIGO	CANARO	B578
ROVIGO	CANDA	B582
ROVIGO	CASTELNUOVO BARIANO	C215
ROVIGO	CENESELLI	C461
ROVIGO	CEREGNANO	C500
ROVIGO	COSTA DI ROVIGO	D105
ROVIGO	CRESPINO	D161
ROVIGO	FICAROLO	D568
ROVIGO	FIESSO UMBERTIANO	D577
ROVIGO	FRASSINELLE POLESINE	D776
ROVIGO	FRATTA POLESINE	D788
ROVIGO	GAIBA	D855

ROVIGO	GAVELLO	D942
ROVIGO	GIACCIANO C BARUCHELLA	E008
ROVIGO	LENDINARA	E522
ROVIGO	LOREO	E689
ROVIGO	LUSIA	E761
ROVIGO	MELARA	F095
ROVIGO	OCCHIOBELLO	F994
ROVIGO	PAPOZZE	G323
ROVIGO	PINCARA	G673
ROVIGO	PORTO TOLLE	G923
ROVIGO	PORTO VIRO	G926
ROVIGO	ROSOLINA	H573
ROVIGO	ROVIGO	H620
ROVIGO	SALARA	H689
ROVIGO	SAN BELLINO	H768
ROVIGO	SAN MARTINO DI VENEZZE	H996
ROVIGO	STIENTA	I953
ROVIGO	TAGLIO DI PO	L026
ROVIGO	TRECENTA	L359
ROVIGO	VILLADOSE	L939
ROVIGO	VILLAMARZANA	L967
ROVIGO	VILLANOVA DEL GHEBBO	L985
ROVIGO	VILLANOVA MARCHESANA	L988
SALERNO	ACERNO	A023
SALERNO	AGROPOLI	A091
SALERNO	ALBANELLA	A128
SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA	A230
SALERNO	AMALFI	A251
SALERNO	ANGRI	A294
SALERNO	AQUARA	A343
SALERNO	ASCEA	A460
SALERNO	ATENA LUCANA	A484
SALERNO	AULETTA	A495
SALERNO	BARONISSI	A674
SALERNO	BATTIPAGLIA	A717
SALERNO	BELLOSGUARDO	A756
SALERNO	BRACIGLIANO	B115
SALERNO	BUCCINO	B242
SALERNO	CAGGIANO	B351
SALERNO	CALVANICO	B437
SALERNO	CAMEROTA	B476
SALERNO	CAMPAGNA	B492
SALERNO	CAMPORA	B555
SALERNO	CANNALONGA	B608
SALERNO	CAPACCIO	B644
SALERNO	CASALBUONO	B868
SALERNO	CASAL VELINO	B895
SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959
SALERNO	CASTELCIVITA	C069
SALERNO	CASTELLABATE	C125
SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231
SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235
SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259
SALERNO	CASTEL SAN LORENZO	C262
SALERNO	CASTIGLIONE D GENOVESI	C306
SALERNO	CAVA DE` TIRRENI	C361
SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444
SALERNO	CENTOLA	C470
SALERNO	CERASO	C485
SALERNO	CETARA	C584
SALERNO	CICERALE	C676
SALERNO	COLLIANO	C879
SALERNO	CONCA DEI MARINI	C940
SALERNO	CONTRONE	C973
SALERNO	CONTURSI TERME	C974
SALERNO	CORBARA	C984
SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011
SALERNO	CUCCARO VETERE	D195
SALERNO	TEGGIANO	D292
SALERNO	EBOLI	D390
SALERNO	FELITTO	D527
SALERNO	FISCIANO	D615
SALERNO	FUTANI	D832
SALERNO	GIFFONI SEI CASALI	E026
SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027
SALERNO	GIOI	E037
SALERNO	GIUNGANO	E060
SALERNO	ISPANI	E365
SALERNO	LAUREANA CILENTO	E480
SALERNO	LAURINO	E485
SALERNO	LAURITO	E486
SALERNO	LAVIANO	E498
SALERNO	LUSTRA	E767
SALERNO	MAGLIANO VETERE	E814
SALERNO	MAIORI	E839
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138
SALERNO	MINORI	F223
SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278
SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426
SALERNO	MONTECORICE	F479
SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480
SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481
SALERNO	MONTEFORTE CILENTO	F507
SALERNO	MONTE SAN GIACOMO	F618
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625
SALERNO	MORIGERATI	F731
SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912
SALERNO	NOVI VELIA	F967
SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011
SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023
SALERNO	OLIVETO CITRA	G039
SALERNO	OMIGNANO	G063
SALERNO	ORRIA	G121
SALERNO	OTTATI	G192
SALERNO	PADULA	G226
SALERNO	PAGANI	G230
SALERNO	PALOMONTE	G292
SALERNO	PELLEZZANO	G426
SALERNO	PERDIFUMO	G447
SALERNO	PERITO	G455
SALERNO	PETINA	G509
SALERNO	PIAGGINE	G538
SALERNO	VALLE DELL`ANGELO	G540
SALERNO	PISCIOTTA	G707
SALERNO	POLLA	G793
SALERNO	POLLICA	G796
SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834
SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	POSITANO	G932
SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	RAVELLO	H198
SALERNO	RICIGLIANO	H277
SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	ROCCAGLORIOSA	H412
SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE	H503
SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	SACCO	H654
SALERNO	SALA CONSILINA	H683
SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
SALERNO	SAN GREGORIO MAGNO	H943
SALERNO	SAN MAURO CILENTO	I031

SALERNO	SAN MAURO LA BRUCA	I032
SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089
SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	SANTA MARINA	I253
SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	SANT`ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	SANT`ARSENIO	I307
SALERNO	SAN VALENTINO TORIO	I377
SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	SCAFATI	I483
SALERNO	SCALA	I486
SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	STIO	I960
SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	TORRACA	L233
SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	TORTORELLA	L306
SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	TRENTINARA	L377
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	VIBONATI	L835
SALERNO	VIETRI SUL MARE	L860
SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
SALERNO	BELLIZZI	M294
SIENA	ABBADIA SAN SALVATORE	A006
SIENA	ASCIANO	A461
SIENA	SINALUNGA	A468
SIENA	BUONCONVENTO	B269
SIENA	CASOLE D ELSA	B984
SIENA	CASTELLINA IN CHIANTI	C172
SIENA	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
SIENA	CASTIGLIONE D ORCIA	C313
SIENA	CETONA	C587
SIENA	CHIANCIANO TERME	C608
SIENA	CHIUSDINO	C661
SIENA	CHIUSI	C662
SIENA	COLLE DI VAL D ELSA	C847
SIENA	GAIOLE IN CHIANTI	D858
SIENA	MONTEPULCIANO	F592
SIENA	MONTERIGGIONI	F598
SIENA	MONTERONI D ARBIA	F605
SIENA	MONTICIANO	F676
SIENA	MURLO	F815
SIENA	PIANCASTAGNAIO	G547
SIENA	PIENZA	G602
SIENA	POGGIBONSI	G752
SIENA	RADDA IN CHIANTI	H153
SIENA	RADICOFANI	H156
SIENA	RADICONDOLI	H157
SIENA	RAPOLANO TERME	H185
SIENA	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790
SIENA	SAN GIMIGNANO	H875
SIENA	SAN QUIRICO D ORCIA	I135
SIENA	SARTEANO	I445
SIENA	SIENA	I726
SIENA	SOVICILLE	I877
SIENA	TORRITA DI SIENA	L303
SIENA	TREQUANDA	L384
SIENA	MONTALCINO	M378
SONDRIO	ALBOSAGGIA	A172
SONDRIO	ANDALO VALTELLINO	A273
SONDRIO	APRICA	A337
SONDRIO	ARDENNO	A382
SONDRIO	BERBENNO DI VALTELLINA	A787
SONDRIO	BIANZONE	A848
SONDRIO	BORMIO	B049
SONDRIO	BUGLIO IN MONTE	B255
SONDRIO	CAIOLO	B366
SONDRIO	CAMPODOLCINO	B530
SONDRIO	CASTELLO DELL`ACQUA	C186
SONDRIO	CASTIONE ANDEVENNO	C325
SONDRIO	CEDRASCO	C418
SONDRIO	CERCINO	C493
SONDRIO	CHIAVENNA	C623
SONDRIO	CHIESA IN VALMALENCO	C628
SONDRIO	CHIURO	C651
SONDRIO	CIVO	C785
SONDRIO	COLORINA	C903
SONDRIO	COSIO VALTELLINO	D088
SONDRIO	DELEBIO	D266
SONDRIO	DUBINO	D377
SONDRIO	FORCOLA	D694
SONDRIO	FUSINE	D830
SONDRIO	GORDONA	E090
SONDRIO	GROSIO	E200
SONDRIO	GROSOTTO	E201
SONDRIO	MADESIMO	E342
SONDRIO	LANZADA	E443
SONDRIO	LIVIGNO	E621
SONDRIO	LOVERO VALTELLINO	E705
SONDRIO	MANTELLO	E896
SONDRIO	MAZZO DI VALTELLINA	F070
SONDRIO	MELLO	F115
SONDRIO	MESE	F153
SONDRIO	MORBEGNO	F712
SONDRIO	POGGIRIDENTI	G431
SONDRIO	PIANTEDO	G572
SONDRIO	PIATEDA	G576
SONDRIO	PIURO	G718
SONDRIO	PONTE IN VALTELLINA	G829
SONDRIO	POSTALESIO	G937
SONDRIO	PRATA CAMPORTACCIO	G993
SONDRIO	ROGOLO	H493
SONDRIO	SAMOLACO	H752
SONDRIO	SAN GIACOMO FILIPPO	H868
SONDRIO	SERNIO	I636
SONDRIO	SONDALO	I828
SONDRIO	SONDRIO	I829
SONDRIO	TARTANO	L056
SONDRIO	TEGLIO	L084
SONDRIO	TIRANO	L175
SONDRIO	TORRE DI SANTA MARIA	L244
SONDRIO	TOVO DI SANT`AGATA	L316
SONDRIO	TRAONA	L330
SONDRIO	TRESIVIO	L392
SONDRIO	VALDIDENTRO	L557
SONDRIO	VALDISOTTO	L563
SONDRIO	VALFURVA	L576
SONDRIO	VAL MASINO	L638
SONDRIO	VERVIO	L799
SONDRIO	VILLA DI CHIAVENNA	L907
SONDRIO	VILLA DI TIRANO	L908
SPEZIA	AMEGLIA	A261
SPEZIA	ARCOLA	A373
SPEZIA	BEVERINO	A836
SPEZIA	BOLANO	A932
SPEZIA	BONASSOLA	A961
SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	B410
SPEZIA	CARRO	B838
SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240
SPEZIA	FRAMURA	D758
SPEZIA	SESTA GODANO	E070
SPEZIA	LERICI	E542

SPEZIA	LEVANTO	E560
SPEZIA	MAISSANA	E842
SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE	F609
SPEZIA	LUNI	G143
SPEZIA	PIGNONE	G664
SPEZIA	RICCO` D GOLFO D SPEZIA	H275
SPEZIA	RIOMAGGIORE	H304
SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461
SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363
SPEZIA	SARZANA	I449
SPEZIA	VARESE LIGURE	L681
SPEZIA	VERNAZZA	L774
SPEZIA	VEZZANO LIGURE	L819
SPEZIA	ZIGNAGO	M177
SIRACUSA	AUGUSTA	A494
SIRACUSA	AVOLA	A522
SIRACUSA	BUCCHERI	B237
SIRACUSA	BUSCEMI	B287
SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603
SIRACUSA	CARLENTINI	B787
SIRACUSA	CASSARO	C006
SIRACUSA	FERLA	D540
SIRACUSA	FLORIDIA	D636
SIRACUSA	FRANCOFONTE	D768
SIRACUSA	LENTINI	E532
SIRACUSA	MELILLI	F107
SIRACUSA	NOTO	F943
SIRACUSA	PACHINO	G211
SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	G267
SIRACUSA	ROSOLINI	H574
SIRACUSA	SIRACUSA	I754
SIRACUSA	SOLARINO	I785
SIRACUSA	SORTINO	I864
SIRACUSA	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	M257
SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279
SASSARI	AGGIUS	A069
SASSARI	ALA` DEI SARDI	A115
SASSARI	ALGHERO	A192
SASSARI	ANELA	A287
SASSARI	ARDARA	A379
SASSARI	ARZACHENA	A453
SASSARI	BANARI	A606
SASSARI	BENETUTTI	A781
SASSARI	BERCHIDDA	A789
SASSARI	BESSUDE	A827
SASSARI	BONNANARO	A976
SASSARI	BONO	A977
SASSARI	BONORVA	A978
SASSARI	BORTIGIADAS	B063
SASSARI	BORUTTA	B064
SASSARI	BOTTIDDA	B094
SASSARI	BUDDUSO`	B246
SASSARI	BULTEI	B264
SASSARI	BULZI	B265
SASSARI	BURGOS	B276
SASSARI	CALANGIANUS	B378
SASSARI	CARGEGHE	B772
SASSARI	CASTELSARDO	C272
SASSARI	CHEREMULE	C600
SASSARI	CHIARAMONTI	C613
SASSARI	CODRONGIANUS	C818
SASSARI	COSSOINE	D100
SASSARI	ESPORLATU	D441
SASSARI	FLORINAS	D637
SASSARI	GIAVE	E019
SASSARI	ILLORAI	E285
SASSARI	ITTIREDDU	E376
SASSARI	ITTIRI	E377
SASSARI	LAERRU	E401
SASSARI	LUOGOSANTO	E747
SASSARI	LURAS	E752
SASSARI	MARA	E902
SASSARI	MARTIS	E992
SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
SASSARI	MONTI	F667
SASSARI	MORES	F721
SASSARI	MUROS	F818
SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975
SASSARI	NULE	F976
SASSARI	NULVI	F977
SASSARI	OLBIA	G015
SASSARI	OLMEDO	G046
SASSARI	OSCHIRI	G153
SASSARI	OSILO	G156
SASSARI	OSSI	G178
SASSARI	OZIERI	G203
SASSARI	PADRIA	G225
SASSARI	PALAU	G258
SASSARI	PATTADA	G376
SASSARI	PERFUGAS	G450
SASSARI	PLOAGHE	G740
SASSARI	PORTO TORRES	G924
SASSARI	POZZOMAGGIORE	G962
SASSARI	PUTIFIGARI	H095
SASSARI	ROMANA	H507
SASSARI	AGLIENTU	H848
SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312
SASSARI	SASSARI	I452
SASSARI	SEDINI	I565
SASSARI	SEMESTENE	I598
SASSARI	SENNORI	I614
SASSARI	SILIGO	I732
SASSARI	SORSO	I863
SASSARI	TELTI	L088
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093
SASSARI	THIESI	L158
SASSARI	TISSI	L180
SASSARI	TORRALBA	L235
SASSARI	TRINITA` AGULTU VIGNOLA	L428
SASSARI	TULA	L464
SASSARI	URI	L503
SASSARI	USINI	L509
SASSARI	VALLEDORIA	L604
SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989
SASSARI	BADESI	M214
SASSARI	VIDDALBA	M259
SASSARI	GOLFO ARANCI	M274
SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275
SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276
SASSARI	TERGU	M282
SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284
SASSARI	STINTINO	M290
SASSARI	ERULA	M292
SASSARI	PADRU	M301
SAVONA	ALBENGA	A145
SAVONA	ANDORA	A278
SAVONA	ARNASCO	A422
SAVONA	BALESTRINO	A593
SAVONA	BARDINETO	A647
SAVONA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	A999
SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369
SAVONA	CALIZZANO	B416
SAVONA	CARCARE	B748
SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927
SAVONA	CASTELBIANCO	C063
SAVONA	CASTELVECCHIO DI R B	C276
SAVONA	CELLE LIGURE	C443
SAVONA	CENGIO	C463

SAVONA	CERIALE	C510	TERAMO	CASTELLI	C169
SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729	TERAMO	COLLEDARA	C311
SAVONA	COSSERIA	D095	TERAMO	CASTIGLIONE M RAIMONDO	C316
SAVONA	DEGO	D264	TERAMO	CASTILENTI	C322
SAVONA	FINALE LIGURE	D600	TERAMO	CELLINO ATTANASIO	C449
SAVONA	GARLENDA	D927	TERAMO	CERMIGNANO	C517
SAVONA	GIUSTENICE	E064	TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	C781
SAVONA	GIUSVALLA	E066	TERAMO	COLONNELLA	C901
SAVONA	MAGLIOLO	E816	TERAMO	CONTROGUERRA	C972
SAVONA	MILLESIMO	F213	TERAMO	CORROPOLI	D043
SAVONA	MIOGLIA	F226	TERAMO	CORTINO	D076
SAVONA	MURIALDO	F813	TERAMO	CROGNALETO	D179
SAVONA	ONZO	G076	TERAMO	FANO ADRIANO	D489
SAVONA	ORTOVERO	G144	TERAMO	GIULIANOVA	E058
SAVONA	OSIGLIA	G155	TERAMO	ISOLA GRAN SASSO ITALIA	E343
SAVONA	PIANA CRIXIA	G542	TERAMO	MARTINSICURO	E989
SAVONA	PIETRA LIGURE	G605	TERAMO	MONTEFINO	F500
SAVONA	PLODIO	G741	TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	F585
SAVONA	PONTINVREA	G866	TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	F690
SAVONA	QUILIANO	H126	TERAMO	MORRO D'ORO	F747
SAVONA	SASSELLO	I453	TERAMO	MOSCIANO SANT`ANGELO	F764
SAVONA	STELLA	I946	TERAMO	PINETO	F831
SAVONA	STELLANELLO	I947	TERAMO	NERETO	F870
SAVONA	TESTICO	L152	TERAMO	NOTARESCO	F942
SAVONA	TOIRANO	L190	TERAMO	PENNA SANT`ANDREA	G437
SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315	TERAMO	PIETRACAMELA	G608
SAVONA	VENDONE	L730	TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440
SAVONA	VILLANOVA D'ALBENGA	L975	TERAMO	S EGIDIO ALLA VIBRATA	I318
SAVONA	ZUCCARELLO	M197	TERAMO	SANT`OMERO	I348
TARANTO	AVETRANA	A514	TERAMO	SILVI	I741
TARANTO	CAROSINO	B808	TERAMO	TERAMO	L103
TARANTO	CASTELLANETA	C136	TERAMO	TORANO NUOVO	L207
TARANTO	CRISPIANO	D171	TERAMO	TORRICELLA SICURA	L295
TARANTO	FAGGIANO	D463	TERAMO	TORTORETO	L307
TARANTO	FRAGAGNANO	D754	TERAMO	TOSSICIA	L314
TARANTO	GINOSA	E036	TERAMO	VALLE CASTELLANA	L597
TARANTO	GROTTAGLIE	E205	TORINO	AGLIE`	A074
TARANTO	LATERZA	E469	TORINO	AIRASCA	A109
TARANTO	LEPORANO	E537	TORINO	ALA DI STURA	A117
TARANTO	LIZZANO	E630	TORINO	ALBIANO D'IVREA	A157
TARANTO	MANDURIA	E882	TORINO	ALMESE	A218
TARANTO	MARTINA FRANCA	E986	TORINO	ALPIGNANO	A222
TARANTO	MARUGGIO	E995	TORINO	ANDEZENO	A275
TARANTO	MASSAFRA	F027	TORINO	ANDRATE	A282
TARANTO	MONTEIASI	F531	TORINO	ANGROGNA	A295
TARANTO	MONTEMESOLA	F563	TORINO	ARIGNANO	A405
TARANTO	MONTEPARANO	F587	TORINO	AVIGLIANA	A518
TARANTO	MOTTOLA	F784	TORINO	AZEGLIO	A525
TARANTO	PALAGIANELLO	G251	TORINO	BAIRO	A584
TARANTO	PALAGIANO	G252	TORINO	BALANGERO	A587
TARANTO	PULSANO	H090	TORINO	BALDISSERO CANAVESE	A590
TARANTO	ROCCAFORZATA	H409	TORINO	BALDISSERO TORINESE	A591
TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	H882	TORINO	BALME	A599
TARANTO	S MARZANO DI S GIUSEPPE	I018	TORINO	BANCHETTE	A607
TARANTO	SAVA	I467	TORINO	BARBANIA	A625
TARANTO	TARANTO	L049	TORINO	BARDONECCHIA	A651
TARANTO	TORRICELLA	L294	TORINO	BARONE CANAVESE	A673
TARANTO	STATTE	M298	TORINO	BEINASCO	A734
TERAMO	ALBA ADRIATICA	A125	TORINO	BIBIANA	A853
TERAMO	ANCARANO	A270	TORINO	BOBBIO PELLICE	A910
TERAMO	ARSITA	A445	TORINO	BOLLENGO	A941
TERAMO	ATRI	A488	TORINO	BORGARO TORINESE	A990
TERAMO	BASCIANO	A692	TORINO	BORGIALLO	B003
TERAMO	BELLANTE	A746	TORINO	BORGOFRANCO D'IVREA	B015
TERAMO	BISENTI	A885	TORINO	BORGOMASINO	B021
TERAMO	CAMPLI	B515	TORINO	BORGONE SUSA	B024
TERAMO	CANZANO	B640	TORINO	BOSCONERO	B075
TERAMO	CASTEL CASTAGNA	C040	TORINO	BRANDIZZO	B121
TERAMO	CASTELLALTO	C128	TORINO	BRICHERASIO	B171

TORINO	BROSSO	B205
TORINO	BROZOLO	B209
TORINO	BRUINO	B216
TORINO	BRUSASCO	B225
TORINO	BRUZOLO	B232
TORINO	BUROLO	B279
TORINO	BUSANO	B284
TORINO	BUSSOLENO	B297
TORINO	BUTTIGLIERA ALTA	B305
TORINO	CAFASSE	B350
TORINO	CALUSO	B435
TORINO	CAMBIANO	B462
TORINO	VALPRATO SOANA	B510
TORINO	CAMPIGLIONE FENILE	B512
TORINO	CANDIA CANAVESE	B588
TORINO	CANDIOLO	B592
TORINO	CANISCHIO	B605
TORINO	CANTALUPA	B628
TORINO	CANTOIRA	B637
TORINO	CAPRIE	B705
TORINO	CARAVINO	B733
TORINO	CAREMA	B762
TORINO	CARIGNANO	B777
TORINO	CARMAGNOLA	B791
TORINO	CASALBORGONE	B867
TORINO	CASELETTE	B955
TORINO	CASELLE TORINESE	B960
TORINO	CASTAGNETO PO	C045
TORINO	CASTAGNOLE PIEMONTE	C048
TORINO	CASTELLAMONTE	C133
TORINO	CASTELNUOVO NIGRA	C241
TORINO	CASTIGLIONE TORINESE	C307
TORINO	CAVAGNOLO	C369
TORINO	CAVOUR	C404
TORINO	CERCENASCO	C487
TORINO	CERES	C497
TORINO	CERESOLE REALE	C505
TORINO	CESANA TORINESE	C564
TORINO	CHIALAMBERTO	C604
TORINO	CHIANOCCO	C610
TORINO	CHIAVERANO	C624
TORINO	CHIERI	C627
TORINO	CHIOMONTE	C639
TORINO	CHIUSA DI SAN MICHELE	C655
TORINO	CHIVASSO	C665
TORINO	CICONIO	C679
TORINO	CINTANO	C711
TORINO	CINZANO	C715
TORINO	CIRIE`	C722
TORINO	COASSOLO TORINESE	C801
TORINO	COAZZE	C803
TORINO	COLLEGNO	C860
TORINO	COLLERETTO CASTELNUOVO	C867
TORINO	COLLERETTO GIACOSA	C868
TORINO	CONDOVE	C955
TORINO	CORIO	D008
TORINO	COSSANO CANAVESE	D092
TORINO	CUCEGLIO	D197
TORINO	CUMIANA	D202
TORINO	CUORGNE`	D208
TORINO	DRUENTO	D373
TORINO	EXILLES	D433
TORINO	FAVRIA	D520
TORINO	FELETTO	D524
TORINO	FENESTRELLE	D532
TORINO	FIANO	D562
TORINO	FIORANO CANAVESE	D608
TORINO	FOGLIZZO	D646
TORINO	FORNO CANAVESE	D725
TORINO	FRASSINETTO	D781
TORINO	FRONT	D805
TORINO	FROSSASCO	D812
TORINO	GASSINO TORINESE	D933
TORINO	GERMAGNANO	D983
TORINO	GIAGLIONE	E009
TORINO	GIAVENO	E020
TORINO	GIVOLETTO	E067
TORINO	GRAVERE	E154
TORINO	GROSCAVALLO	E199
TORINO	GROSSO	E203
TORINO	GRUGLIASCO	E216
TORINO	INVERSO PINASCA	E311
TORINO	ISSIGLIO	E368
TORINO	IVREA	E379
TORINO	LA CASSA	E394
TORINO	LA LOGGIA	E423
TORINO	LANZO TORINESE	E445
TORINO	LAURIANO	E484
TORINO	LEINI	E518
TORINO	LEMIE	E520
TORINO	LESSOLO	E551
TORINO	LEVONE	E566
TORINO	LOCANA	E635
TORINO	LOMBARDORE	E660
TORINO	LORANZE`	E683
TORINO	LUSERNA SAN GIOVANNI	E758
TORINO	LUSIGLIE`	E763
TORINO	MACELLO	E782
TORINO	MAGLIONE	E817
TORINO	MARENTINO	E941
TORINO	MASSELLO	F041
TORINO	MATHI	F053
TORINO	MATTIE	F058
TORINO	MAZZE`	F067
TORINO	MERCENASCO	F140
TORINO	MEZZENILE	F182
TORINO	MOMBELLO DI TORINO	F315
TORINO	MONPANTERO	F318
TORINO	MONASTERO DI LANZO	F327
TORINO	MONCALIERI	F335
TORINO	MONTALDO TORINESE	F407
TORINO	MONTALENGHE	F411
TORINO	MONTALTO DORA	F420
TORINO	MONTANARO	F422
TORINO	MONTEU DA PO	F651
TORINO	MORIONDO TORINESE	F733
TORINO	NICHELINO	F889
TORINO	NOLE	F925
TORINO	NOMAGLIO	F927
TORINO	NONE	F931
TORINO	NOVALESA	F948
TORINO	OGLIANICO	G010
TORINO	ORBASSANO	G087
TORINO	ORIO CANAVESE	G109
TORINO	OSASCO	G151
TORINO	OULX	G196
TORINO	OZEGNA	G202
TORINO	PALAZZO CANAVESE	G262
TORINO	PANCALIERI	G303
TORINO	PARELLA	G330
TORINO	PAVAROLO	G387
TORINO	PAVONE CANAVESE	G392
TORINO	PECETTO TORINESE	G398
TORINO	PEROSA CANAVESE	G462
TORINO	PEROSA ARGENTINA	G463
TORINO	PERRERO	G465
TORINO	PERTUSIO	G477
TORINO	PESSINETTO	G505

TORINO	PIANEZZA	G559
TORINO	PINASCA	G672
TORINO	PINEROLO	G674
TORINO	PINO TORINESE	G678
TORINO	PIOBESI TORINESE	G684
TORINO	PIOSSASCO	G691
TORINO	PISCINA	G705
TORINO	PIVERONE	G719
TORINO	POIRINO	G777
TORINO	POMARETTO	G805
TORINO	PONT CANAVESE	G826
TORINO	PORTE	G900
TORINO	PRAGELATO	G973
TORINO	PRALI	G978
TORINO	PRALORMO	G979
TORINO	PRAMOLLO	G982
TORINO	PRAROSTINO	G986
TORINO	PRATIGLIONE	G997
TORINO	QUAGLIUZZO	H100
TORINO	QUASSOLO	H120
TORINO	QUINCINETTO	H127
TORINO	REANO	H207
TORINO	RIBORDONE	H270
TORINO	RIVALBA	H333
TORINO	RIVALTA DI TORINO	H335
TORINO	RIVA PRESSO CHIERI	H337
TORINO	RIVARA	H338
TORINO	RIVAROLO CANAVESE	H340
TORINO	RIVAROSSA	H344
TORINO	RIVOLI	H355
TORINO	ROBASSOMERO	H367
TORINO	ROCCA CANAVESE	H386
TORINO	ROLETTO	H498
TORINO	ROMANO CANAVESE	H511
TORINO	RONCO CANAVESE	H539
TORINO	RONDISSONE	H547
TORINO	RORA`	H554
TORINO	ROURE	H555
TORINO	ROSTA	H583
TORINO	RUBIANA	H627
TORINO	RUEGLIO	H631
TORINO	SALBERTRAND	H684
TORINO	SALASSA	H691
TORINO	SALERANO CANAVESE	H702
TORINO	SALZA DI PINEROLO	H734
TORINO	SAMONE	H753
TORINO	SAN BENIGNO CANAVESE	H775
TORINO	SAN CARLO CANAVESE	H789
TORINO	SAN DIDERO	H820
TORINO	SAN FRANCESCO AL CAMPO	H847
TORINO	SAN GILLIO	H873
TORINO	SAN GIORGIO CANAVESE	H890
TORINO	SAN GIORIO DI SUSA	H900
TORINO	SAN GIUSTO CANAVESE	H936
TORINO	SAN MARTINO CANAVESE	H997
TORINO	SAN MAURIZIO CANAVESE	I024
TORINO	SAN MAURO TORINESE	I030
TORINO	SAN RAFFAELE CIMENA	I137
TORINO	SAN SEBASTIANO DA PO	I152
TORINO	SAN SECONDO DI PINEROLO	I154
TORINO	SANT`AMBROGIO DI TORINO	I258
TORINO	SANT`ANTONINO DI SUSA	I296
TORINO	SANTENA	I327
TORINO	SAUZE DI CESANA	I465
TORINO	SAUZE D'OULX	I466
TORINO	SCALENGHE	I490
TORINO	SCARMAGNO	I511
TORINO	SCIOLZE	I539
TORINO	SESTRIERE	I692
TORINO	SETTIMO ROTTARO	I701
TORINO	SETTIMO VITTONE	I702
TORINO	SETTIMO TORINESE	I703
TORINO	SPARONE	I886
TORINO	STRAMBINO	I970
TORINO	SUSA	L013
TORINO	TAVAGNASCO	L066
TORINO	TORINO	L219
TORINO	TORRAZZA PIEMONTE	L238
TORINO	TORRE CANAVESE	L247
TORINO	TORRE PELLICE	L277
TORINO	TRANA	L327
TORINO	TRAVERSELLA	L345
TORINO	TROFARELLO	L445
TORINO	USSEAUX	L515
TORINO	USSEGLIO	L516
TORINO	VAIE	L538
TORINO	VAL DELLA TORRE	L555
TORINO	VALLO TORINESE	L629
TORINO	VALPERGA	L644
TORINO	VARISELLA	L685
TORINO	VAUDA CANAVESE	L698
TORINO	VENAUS	L726
TORINO	VENARIA	L727
TORINO	VEROLENGO	L779
TORINO	VERRUA SAVOIA	L787
TORINO	VESTIGNE`	L811
TORINO	VIALFRE`	L830
TORINO	VIGONE	L898
TORINO	VILLAFRANCA PIEMONTE	L948
TORINO	VILLANOVA CANAVESE	L982
TORINO	VILLAR DORA	L999
TORINO	VILLARBASSE	M002
TORINO	VILLAREGGIA	M004
TORINO	VILLAR FOCCHIARDO	M007
TORINO	VILLAR PELLICE	M013
TORINO	VILLAR PEROSA	M014
TORINO	VILLASTELLONE	M027
TORINO	VINOVO	M060
TORINO	VIRLE PIEMONTE	M069
TORINO	VISCHE	M071
TORINO	VIU`	M094
TORINO	VOLPIANO	M122
TORINO	VOLVERA	M133
TORINO	MAPPANO	M316
TORINO	VAL DI CHY	M405
TORINO	VALCHIUSA	M415
TRAPANI	ALCAMO	A176
TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288
TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385
TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521
TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130
TRAPANI	CASTELVETRANO	C286
TRAPANI	CUSTONACI	D234
TRAPANI	ERICE	D423
TRAPANI	FAVIGNANA	D518
TRAPANI	GIBELLINA	E023
TRAPANI	MARSALA	E974
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061
TRAPANI	PACECO	G208
TRAPANI	PANTELLERIA	G315
TRAPANI	VALDERICE	G319
TRAPANI	PARTANNA	G347
TRAPANI	POGGIOREALE	G767
TRAPANI	SALAPARUTA	H688
TRAPANI	SALEMI	H700
TRAPANI	SANTA NINFA	I291
TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407
TRAPANI	TRAPANI	L331

TRAPANI	VITA	M081
TRAPANI	PETROSINO	M281
TRAPANI	MISILISCEMI	M432
TERNI	ACQUASPARTA	A045
TERNI	ALLERONA	A207
TERNI	ALVIANO	A242
TERNI	AMELIA	A262
TERNI	ARRONE	A439
TERNI	ATTIGLIANO	A490
TERNI	BASCHI	A691
TERNI	CALVI DELL`UMBRIA	B446
TERNI	CASTEL GIORGIO	C117
TERNI	CASTEL VISCARDO	C289
TERNI	FABRO	D454
TERNI	FERENTILLO	D538
TERNI	FICULLE	D570
TERNI	GIOVE	E045
TERNI	GUARDEA	E241
TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729
TERNI	MONTECASTRILLI	F457
TERNI	MONTECCHIO	F462
TERNI	MONTEFRANCO	F510
TERNI	MONTEGABBIONE	F513
TERNI	MONTELEONE D'ORVIETO	F543
TERNI	NARNI	F844
TERNI	ORVIETO	G148
TERNI	OTRICOLI	G189
TERNI	PARRANO	G344
TERNI	PORANO	G881
TERNI	SAN GEMINI	H857
TERNI	SAN VENANZO	I381
TERNI	STRONCONE	I981
TERNI	TERNI	L117
TERNI	AVIGLIANO UMBRO	M258
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	D324
TRIESTE	DUINO-AURISINA	D383
TRIESTE	MONRUPINO	F378
TRIESTE	SGONICO	I715
TRIESTE	TRIESTE	L424
TREVISO	ALTIVOLE	A237
TREVISO	ARCADE	A360
TREVISO	ASOLO	A471
TREVISO	BORSO DEL GRAPPA	B061
TREVISO	BREDA DI PIAVE	B128
TREVISO	CAERANO DI SAN MARCO	B349
TREVISO	CAPPELLA MAGGIORE	B678
TREVISO	CARBONERA	B744
TREVISO	CASALE SUL SILE	B879
TREVISO	CASIER	B965
TREVISO	CASTELCUCCO	C073
TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	C111
TREVISO	CASTELLO DI GODEGO	C190
TREVISO	CAVASO DEL TOMBA	C384
TREVISO	CESSALTO	C580
TREVISO	CHIARANO	C614
TREVISO	CROCETTA DEL MONTELLO	C670
TREVISO	CIMADOLMO	C689
TREVISO	CISON DI VALMARINO	C735
TREVISO	CODOGNE`	C815
TREVISO	COLLE UMBERTO	C848
TREVISO	CONEGLIANO	C957
TREVISO	CORDIGNANO	C992
TREVISO	CORNUDA	D030
TREVISO	FARRA DI SOLIGO	D505
TREVISO	FOLLINA	D654
TREVISO	FONTANELLE	D674
TREVISO	FONTE	D680
TREVISO	FREGONA	D794
TREVISO	GAIARINE	D854
TREVISO	GIAVERA DEL MONTELLO	E021
TREVISO	GODEGA DI SANT`URBANO	E071
TREVISO	GORGO AL MONTICANO	E092
TREVISO	ISTRANA	E373
TREVISO	LORIA	E692
TREVISO	MANSUE`	E893
TREVISO	MARENO DI PIAVE	E940
TREVISO	MASER	F009
TREVISO	MASERADA SUL PIAVE	F012
TREVISO	MEDUNA DI LIVENZA	F088
TREVISO	SILEA	F116
TREVISO	MIANE	F190
TREVISO	MOGLIANO VENETO	F269
TREVISO	MONASTIER DI TREVISO	F332
TREVISO	MONFUMO	F360
TREVISO	MONTEBELLUNA	F443
TREVISO	MORGANO	F725
TREVISO	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	F729
TREVISO	MOTTA DI LIVENZA	F770
TREVISO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	F872
TREVISO	ODERZO	F999
TREVISO	ORMELLE	G115
TREVISO	ORSAGO	G123
TREVISO	PAESE	G229
TREVISO	PEDEROBBA	G408
TREVISO	PIEVE DI SOLIGO	G645
TREVISO	PONTE DI PIAVE	G846
TREVISO	PONZANO VENETO	G875
TREVISO	PORTOBUFFOLE`	G909
TREVISO	POSSAGNO	G933
TREVISO	POVEGLIANO	G944
TREVISO	PREGANZIOL	H022
TREVISO	QUINTO DI TREVISO	H131
TREVISO	REFRONTOLO	H220
TREVISO	RESANA	H238
TREVISO	REVINE LAGO	H253
TREVISO	RIESE PIO X	H280
TREVISO	RONCADE	H523
TREVISO	SALGAREDA	H706
TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	H781
TREVISO	SAN FIOR	H843
TREVISO	SAN PIETRO DI FELETTO	I103
TREVISO	SAN POLO DI PIAVE	I124
TREVISO	SANTA LUCIA DI PIAVE	I221
TREVISO	SAN VENDEMIANO	I382
TREVISO	S ZENONE DEGLI EZZELINI	I417
TREVISO	SARMEDE	I435
TREVISO	SEGUSINO	I578
TREVISO	SERNAGLIA D BATTAGLIA	I635
TREVISO	SPRESIANO	I927
TREVISO	SUSEGANA	L014
TREVISO	TARZO	L058
TREVISO	TREVIGNANO	L402
TREVISO	TREVISO	L407
TREVISO	VALDOBBIADENE	L565
TREVISO	VAZZOLA	L700
TREVISO	VEDELAGO	L706
TREVISO	VIDOR	L856
TREVISO	VILLORBA	M048
TREVISO	VITTORIO VENETO	M089
TREVISO	VOLPAGO DEL MONTELLO	M118
TREVISO	ZENSON DI PIAVE	M163
TREVISO	ZERO BRANCO	M171
TREVISO	PIEVE DEL GRAPPA	M422
UDINE	AIELLO DEL FRIULI	A103
UDINE	AMARO	A254
UDINE	AMPEZZO	A267
UDINE	AQUILEIA	A346
UDINE	ARTA TERME	A447

UDINE	ARTEGNA	A448
UDINE	ATTIMIS	A491
UDINE	BAGNARIA ARSA	A553
UDINE	BASILIANO	A700
UDINE	BERTIOLO	A810
UDINE	BICINICCO	A855
UDINE	BORDANO	A983
UDINE	BUJA	B259
UDINE	BUTTRIO	B309
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	B483
UDINE	CAMPOFORMIDO	B536
UDINE	CARLINO	B788
UDINE	CASSACCO	B994
UDINE	CASTIONS DI STRADA	C327
UDINE	CAVAZZO CARNICO	C389
UDINE	CERCIVENTO	C494
UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	C556
UDINE	CHIOPRIS VISCONE	C641
UDINE	CHIUSAFORTE	C656
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758
UDINE	CODROIPO	C817
UDINE	COLLOREDO MONTE ALBANO	C885
UDINE	COMEGLIANS	C918
UDINE	CORNO DI ROSAZZO	D027
UDINE	DIGNANO	D300
UDINE	ENEMONZO	D408
UDINE	FAEDIS	D455
UDINE	FAGAGNA	D461
UDINE	FLAIBANO	D630
UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	D700
UDINE	FORNI AVOLTRI	D718
UDINE	FORNI DI SOPRA	D719
UDINE	FORNI DI SOTTO	D720
UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962
UDINE	GONARS	E083
UDINE	LATISANA	E473
UDINE	LAUCO	E476
UDINE	LESTIZZA	E553
UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	E820
UDINE	MAJANO	E833
UDINE	MALBORGHETTO-VALBRUNA	E847
UDINE	MANZANO	E899
UDINE	MARTIGNACCO	E982
UDINE	MERETO DI TOMBA	F144
UDINE	MOGGIO UDINESE	F266
UDINE	MONTENARS	F574
UDINE	MORTEGLIANO	F756
UDINE	MORUZZO	F760
UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	F832
UDINE	NIMIS	F898
UDINE	OSOPPO	G163
UDINE	OVARO	G198
UDINE	PAGNACCO	G238
UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	G268
UDINE	PALMANOVA	G284
UDINE	PALUZZA	G300
UDINE	PASIAN DI PRATO	G352
UDINE	PAULARO	G381
UDINE	PAVIA DI UDINE	G389
UDINE	POCENIA	G743
UDINE	PONTEBBA	G831
UDINE	PORPETTO	G891
UDINE	POVOLETTO	G949
UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	G966
UDINE	PRADAMANO	G969
UDINE	PRECENICCO	H014
UDINE	PREMARIACCO	H029
UDINE	PREONE	H038
UDINE	PREPOTTO	H040
UDINE	PULFERO	H089
UDINE	RAGOGNA	H161
UDINE	RAVASCLETTO	H196
UDINE	RAVEO	H200
UDINE	REANA DEL ROIALE	H206
UDINE	REMANZACCO	H229
UDINE	RESIA	H242
UDINE	RIGOLATO	H289
UDINE	RIVE D'ARCANO	H347
UDINE	RONCHIS	H533
UDINE	RUDA	H629
UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	H816
UDINE	S GIOVANNI AL NATISONE	H906
UDINE	SAN LEONARDO	H951
UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	I092
UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	I248
UDINE	SAN VITO AL TORRE	I404
UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	I405
UDINE	SAPPADA	I421
UDINE	SAVOGNA	I478
UDINE	SEDEGLIANO	I562
UDINE	SOCCHIEVE	I777
UDINE	STREGNA	I974
UDINE	SUTRIO	L018
UDINE	TALMASSONS	L039
UDINE	TARCENTO	L050
UDINE	TARVISIO	L057
UDINE	TAVAGNACCO	L065
UDINE	TERZO DI AQUILEIA	L144
UDINE	TOLMEZZO	L195
UDINE	TORREANO	L246
UDINE	TORVISCOSA	L309
UDINE	TRASAGHIS	L335
UDINE	TREPPO GRANDE	L382
UDINE	TRICESIMO	L421
UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	L438
UDINE	UDINE	L483
UDINE	VARMO	L686
UDINE	VENZONE	L743
UDINE	VERZEGNIS	L801
UDINE	VILLA SANTINA	L909
UDINE	ZUGLIO	M200
UDINE	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	M311
UDINE	RIVIGNANO TEOR	M317
UDINE	FIUMICELLO VILLA VICENTINA	M400
VARESE	CAIRATE	B368
VARESE	CASALE LITTA	B875
VARESE	CASTELLANZA	C139
VARESE	GORLA MAGGIORE	E101
VARESE	MORNAGO	F736
VARESE	SOLBIATE OLONA	I794
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	ANTRONA SCHIERANCO	A317
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	AURANO	A497
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BANNIO ANZINO	A610
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BEURA CARDEZZA	A834
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BOGNANCO	A925
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CALASCA CASTIGLIONE	B380
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CRAVEGGIA	D134
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CREVOLADOSSOLA	D168
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CRODO	D177

VERBANO-CUSIO-OSSOLA	DOMODOSSOLA	D332
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	DRUOGNO	D374
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	FORMAZZA	D706
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	GIGNESE	E028
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MACUGNAGA	E790
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MADONNA DEL SASSO	E795
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MALESCO	E853
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MASERA	F010
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MERGOZZO	F146
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MONTECRESTESE	F483
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	ORNAVASSO	G117
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PALLANZENO	G280
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PIEDIMULERA	G600
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PIEVE VERGONTE	G658
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PREMIA	H033
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PREMOSELLO CHIOVENDA	H037
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	QUARNA SOTTO	H107
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	RE	H203
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	SANTA MARIA MAGGIORE	I249
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	TOCENO	L187
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	TRASQUERA	L336
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	TRONTANO	L450
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VALSTRONA	L651
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VARZO	L691
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERBANIA	L746
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VILLADOSSOLA	L906
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VILLETTE	M042
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VOGOGNA	M111
VERCELLI	ALAGNA VALSESIA	A119
VERCELLI	ALBANO VERCELLESE	A130
VERCELLI	ALICE CASTELLO	A198
VERCELLI	ARBORIO	A358
VERCELLI	ASIGLIANO VERCELLESE	A466
VERCELLI	BALMUCCIA	A600
VERCELLI	BALOCCO	A601
VERCELLI	BIANZE	A847
VERCELLI	BOCCIOLETO	A914
VERCELLI	BORGO D'ALE	B009
VERCELLI	BORGOSESIA	B041
VERCELLI	BORGO VERCELLI	B046
VERCELLI	BURONZO	B280
VERCELLI	CAMPERTOGNO	B505
VERCELLI	CARCOFORO	B752
VERCELLI	CARESANA	B767
VERCELLI	CARESANABLOT	B768
VERCELLI	CARISIO	B782
VERCELLI	CASANOVA ELVO	B928
VERCELLI	SAN GIACOMO VERCELLESE	B952
VERCELLI	CIGLIANO	C680
VERCELLI	COLLOBIANO	C884
VERCELLI	COSTANZANA	D113
VERCELLI	CRAVAGLIANA	D132
VERCELLI	CRESCENTINO	D154
VERCELLI	CROVA	D187
VERCELLI	DESANA	D281
VERCELLI	FOBELLO	D641
VERCELLI	FONTANETTO PO	D676
VERCELLI	FORMIGLIANA	D712
VERCELLI	GATTINARA	D938
VERCELLI	GHISLARENGO	E007
VERCELLI	GREGGIO	E163
VERCELLI	GUARDABOSONE	E237
VERCELLI	LAMPORO	E433
VERCELLI	LENTA	E528
VERCELLI	LIGNANA	E583
VERCELLI	LIVORNO FERRARIS	E626
VERCELLI	MONCRIVELLO	F342
VERCELLI	MOTTA DEI CONTI	F774
VERCELLI	OLCENENGO	G016
VERCELLI	OLDENICO	G018
VERCELLI	PALAZZOLO VERCELLESE	G266
VERCELLI	PERTENGO	G471
VERCELLI	PEZZANA	G528
VERCELLI	PIODE	G685
VERCELLI	PRAROLO	G985
VERCELLI	QUINTO VERCELLESE	H132
VERCELLI	RASSA	H188
VERCELLI	RIVE	H346
VERCELLI	ROVASENDA	H364
VERCELLI	ROASIO	H365
VERCELLI	RONSECCO	H549
VERCELLI	ROSSA	H577
VERCELLI	SALASCO	H690
VERCELLI	SALI VERCELLESE	H707
VERCELLI	SALUGGIA	H725
VERCELLI	SAN GERMANO VERCELLESE	H861
VERCELLI	SANTHIA`	I337
VERCELLI	SCOPA	I544
VERCELLI	SCOPELLO	I545
VERCELLI	SERRAVALLE SESIA	I663
VERCELLI	STROPPIANA	I984
VERCELLI	TRICERRO	L420
VERCELLI	TRINO VERCELLESE	L429
VERCELLI	TRONZANO VERCELLESE	L451
VERCELLI	VALDUGGIA	L566
VERCELLI	VARALLO	L669
VERCELLI	VERCELLI	L750
VERCELLI	VILLARBOIT	M003
VERCELLI	VILLATA	M028
VERCELLI	VOCCA	M106
VERCELLI	ALTO SERMENZA	M389
VERCELLI	CELLIO CON BREIA	M398
VENEZIA	ANNONE VENETO	A302
VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE	B546
VENEZIA	CAMPONOGARA	B554
VENEZIA	CAVARZERE	C383
VENEZIA	JESOLO	C388
VENEZIA	CEGGIA	C422
VENEZIA	CHIOGGIA	C638
VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE	C714

VENEZIA	CONA	C938
VENEZIA	DOLO	D325
VENEZIA	ERACLEA	D415
VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE	D740
VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	D741
VENEZIA	GRUARO	E215
VENEZIA	MARCON	E936
VENEZIA	MARTELLAGO	E980
VENEZIA	MEOLO	F130
VENEZIA	MIRA	F229
VENEZIA	MIRANO	F241
VENEZIA	MUSILE DI PIAVE	F826
VENEZIA	NOALE	F904
VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE	F963
VENEZIA	PORTOGRUARO	G914
VENEZIA	PRAMAGGIORE	G981
VENEZIA	QUARTO D’ALTINO	H117
VENEZIA	SAN DONA` DI PIAVE	H823
VENEZIA	S MICHELE TAGLIAMENTO	I040
VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA	I242
VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA	I373
VENEZIA	SCORZE`	I551
VENEZIA	SPINEA	I908
VENEZIA	TEGLIO VENETO	L085
VENEZIA	TORRE DI MOSTO	L267
VENEZIA	VENEZIA	L736
VENEZIA	VIGONOVO	L899
VENEZIA	CAVALLINO-TREPORTI	M308
VICENZA	AGUGLIARO	A093
VICENZA	ALBETTONE	A154
VICENZA	ALONTE	A220
VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA	A231
VICENZA	ALTISSIMO	A236
VICENZA	ARCUGNANO	A377
VICENZA	ARSIERO	A444
VICENZA	ARZIGNANO	A459
VICENZA	ASIAGO	A465
VICENZA	ASIGLIANO VENETO	A467
VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	A703
VICENZA	BOLZANO VICENTINO	A954
VICENZA	BREGANZE	B132
VICENZA	BRENDOLA	B143
VICENZA	BRESSANVIDO	B161
VICENZA	BROGLIANO	B196
VICENZA	CALDOGNO	B403
VICENZA	CALTRANO	B433
VICENZA	CALVENE	B441
VICENZA	CAMISANO VICENTINO	B485
VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI	B511
VICENZA	CARRE`	B835
VICENZA	CASSOLA	C037
VICENZA	CASTEGNERO	C056
VICENZA	CASTELGOMBERTO	C119
VICENZA	CHIAMPO	C605
VICENZA	COGOLLO DEL CENGIO	C824
VICENZA	CORNEDO VICENTINO	D020
VICENZA	COSTABISSARA	D107
VICENZA	CREAZZO	D136
VICENZA	CRESPADORO	D156
VICENZA	DUEVILLE	D379
VICENZA	ENEGO	D407
VICENZA	FARA VICENTINO	D496
VICENZA	TONEZZA DEL CIMONE	D717
VICENZA	FOZA	D750
VICENZA	GALLIO	D882
VICENZA	GAMBELLARA	D897
VICENZA	GAMBUGLIANO	D902
VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO	E184
VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	E226
VICENZA	ISOLA VICENTINA	E354
VICENZA	LASTEBASSE	E465
VICENZA	LONGARE	E671
VICENZA	LONIGO	E682
VICENZA	LUGO DI VICENZA	E731
VICENZA	MALO	E864
VICENZA	MARANO VICENTINO	E912
VICENZA	MAROSTICA	E970
VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO	F442
VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE	F464
VICENZA	MONTECCHIO PRECALCINO	F465
VICENZA	MONTE DI MALO	F486
VICENZA	MONTEGALDA	F514
VICENZA	MONTEGALDELLA	F515
VICENZA	MONTEVIALE	F662
VICENZA	MONTICELLO CONTE OTTO	F675
VICENZA	MONTORSO VICENTINO	F696
VICENZA	SALCEDO	F810
VICENZA	MUSSOLENTE	F829
VICENZA	NANTO	F838
VICENZA	NOGAROLE VICENTINO	F922
VICENZA	NOVE	F957
VICENZA	NOVENTA VICENTINA	F964
VICENZA	ORGIANO	G095
VICENZA	PIANEZZE	G560
VICENZA	POIANA MAGGIORE	G776
VICENZA	POSINA	G931
VICENZA	POVE DEL GRAPPA	G943
VICENZA	POZZOLEONE	G957
VICENZA	QUINTO VICENTINO	H134
VICENZA	RECOARO TERME	H214
VICENZA	ROANA	H361
VICENZA	ROMANO D’EZZELINO	H512
VICENZA	ROSA`	H556
VICENZA	ROSSANO VENETO	H580
VICENZA	ROTZO	H594
VICENZA	SANDRIGO	H829
VICENZA	SAN PIETRO MUSSOLINO	I117
VICENZA	SANTORSO	I353
VICENZA	SAN VITO DI LEGUZZANO	I401
VICENZA	SARCEDO	I425
VICENZA	SAREGO	I430
VICENZA	SCHIAVON	I527
VICENZA	SCHIO	I531
VICENZA	SOLAGNA	I783
VICENZA	SOSSANO	I867
VICENZA	SOVIZZO	I879
VICENZA	TEZZE SUL BRENTA	L156
VICENZA	THIENE	L157
VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO	L297
VICENZA	TRISSINO	L433
VICENZA	VALDAGNO	L551
VICENZA	VALDASTICO	L554
VICENZA	VALLI DEL PASUBIO	L624
VICENZA	VELO D’ASTICO	L723
VICENZA	VICENZA	L840
VICENZA	VILLAGA	L952
VICENZA	VILLAVERLA	M032
VICENZA	ZANE`	M145
VICENZA	ZERMEGHEDO	M170
VICENZA	ZOVENCEDO	M194
VICENZA	ZUGLIANO	M199
VICENZA	BARBARANO MOSSANO	M401
VERONA	AFFI	A061
VERONA	ALBAREDO D’ADIGE	A137
VERONA	ANGIARI	A292
VERONA	ARCOLE	A374
VERONA	BADIA CALAVENA	A540
VERONA	BARDOLINO	A650

VERONA	BELFIORE	A737
VERONA	BEVILACQUA	A837
VERONA	BONAVIGO	A964
VERONA	BOSCHI SANT`ANNA	B070
VERONA	BOSCO CHIESANUOVA	B073
VERONA	BOVOLONE	B107
VERONA	BRENTINO BELLUNO	B152
VERONA	BRENZONE	B154
VERONA	BUSSOLENGO	B296
VERONA	BUTTAPIETRA	B304
VERONA	CALDIERO	B402
VERONA	CAPRINO VERONESE	B709
VERONA	CASALEONE	B886
VERONA	CASTAGNARO	C041
VERONA	CASTEL D'AZZANO	C078
VERONA	CASTELNUOVO DEL GARDA	C225
VERONA	CAVAION VERONESE	C370
VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA	C412
VERONA	CEREA	C498
VERONA	CERRO VERONESE	C538
VERONA	COLOGNA VENETA	C890
VERONA	COLOGNOLA AI COLLI	C897
VERONA	COSTERMANO	D118
VERONA	VERONELLA	D193
VERONA	DOLCE`	D317
VERONA	ERBE`	D419
VERONA	ERBEZZO	D420
VERONA	FERRARA DI MONTE BALDO	D549
VERONA	FUMANE	D818
VERONA	GARDA	D915
VERONA	GAZZO VERONESE	D957
VERONA	GREZZANA	E171
VERONA	ILLASI	E284
VERONA	ISOLA DELLA SCALA	E349
VERONA	ISOLA RIZZA	E358
VERONA	LAZISE	E502
VERONA	LEGNAGO	E512
VERONA	MALCESINE	E848
VERONA	MARANO DI VALPOLICELLA	E911
VERONA	MEZZANE DI SOTTO	F172
VERONA	MINERBE	F218
VERONA	MONTECCHIA DI CROSARA	F461
VERONA	MONTEFORTE D'ALPONE	F508
VERONA	MOZZECANE	F789
VERONA	NEGRAR	F861
VERONA	NOGARA	F918
VERONA	NOGAROLE ROCCA	F921
VERONA	OPPEANO	G080
VERONA	PALU`	G297
VERONA	PASTRENGO	G365
VERONA	PESCANTINA	G481
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	G489
VERONA	POVEGLIANO VERONESE	G945
VERONA	PRESSANA	H048
VERONA	RIVOLI VERONESE	H356
VERONA	RONCA`	H522
VERONA	RONCO ALL`ADIGE	H540
VERONA	ROVERCHIARA	H606
VERONA	ROVERE` VERONESE	H608
VERONA	ROVEREDO DI GUA`	H610
VERONA	SAN MAURO DI SALINE	H712
VERONA	SALIZZOLE	H714
VERONA	SAN BONIFACIO	H783
VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE	H916
VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	H924
VERONA	S MARTINO BUON ALBERGO	I003
VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO	I105
VERONA	SAN PIETRO IN CARIANO	I109
VERONA	S AMBROGIO VALPOLICELLA	I259
VERONA	SANT`ANNA D'ALFAEDO	I292
VERONA	SAN ZENO DI MONTAGNA	I414
VERONA	SELVA DI PROGNO	I594
VERONA	SOAVE	I775
VERONA	SOMMACAMPAGNA	I821
VERONA	SONA	I826
VERONA	SORGA`	I850
VERONA	TERRAZZO	L136
VERONA	TORRI DEL BENACO	L287
VERONA	TREGNAGO	L364
VERONA	TREVENZUOLO	L396
VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO	L567
VERONA	VELO VERONESE	L722
VERONA	VERONA	L781
VERONA	VESTENANOVA	L810
VERONA	VIGASIO	L869
VERONA	VILLA BARTOLOMEA	L912
VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	L949
VERONA	ZEVIO	M172
VERONA	ZIMELLA	M178
VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040
VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412
VITERBO	BAGNOREGIO	A577
VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628
VITERBO	VASANELLO	A701
VITERBO	BASSANO ROMANO	A704
VITERBO	BLERA	A857
VITERBO	BOLSENA	A949
VITERBO	BOMARZO	A955
VITERBO	CANEPINA	B597
VITERBO	CANINO	B604
VITERBO	CAPODIMONTE	B663
VITERBO	CAPRANICA	B688
VITERBO	CAPRAROLA	B691
VITERBO	CARBOGNANO	B735
VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
VITERBO	CELLENO	C446
VITERBO	CELLERE	C447
VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765
VITERBO	CIVITELLA D'AGLIANO	C780
VITERBO	CORCHIANO	C988
VITERBO	TARQUINIA	D024
VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
VITERBO	FALERIA	D475
VITERBO	FARNESE	D503
VITERBO	GALLESE	D870
VITERBO	GRADOLI	E126
VITERBO	GRAFFIGNANO	E128
VITERBO	GROTTE DI CASTRO	E210
VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330
VITERBO	LATERA	E467
VITERBO	LUBRIANO	E713
VITERBO	MARTA	E978
VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419
VITERBO	MONTEFIASCONE	F499
VITERBO	MONTE ROMANO	F603
VITERBO	MONTEROSI	F606
VITERBO	NEPI	F868
VITERBO	ONANO	G065
VITERBO	ORIOLO ROMANO	G111
VITERBO	ORTE	G135
VITERBO	PIANSANO	G571
VITERBO	PROCENO	H071
VITERBO	RONCIGLIONE	H534
VITERBO	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913
VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	H969
VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855
VITERBO	SUTRI	L017
VITERBO	TESSENNANO	L150

VITERBO	TUSCANIA	L310
VITERBO	VALENTANO	L569
VITERBO	VALLERANO	L612
VITERBO	VEIANO	L713
VITERBO	VETRALLA	L814
VITERBO	VIGNANELLO	L882
VITERBO	VITERBO	M082
VITERBO	VITORCHIANO	M086
VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043
VIBO VALENTIA	ARENA	A386
VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VIBO VALENTIA	BROGNATURO	B197
VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655
VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VIBO VALENTIA	DASA`	D253
VIBO VALENTIA	DINAMI	D303
VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VIBO VALENTIA	FABRIZIA	D453
VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587
VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589
VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767
VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VIBO VALENTIA	IONADI	E321
VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389
VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VIBO VALENTIA	MILETO	F207
VIBO VALENTIA	MONGIANA	F364
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VIBO VALENTIA	NARDODIPACE	F843
VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728
VIBO VALENTIA	POLIA	G785
VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516
VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785
VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D'IPPONA	H941
VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058
VIBO VALENTIA	SANT`ONOFRIO	I350
VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	I639
VIBO VALENTIA	SIMBARIO	I744
VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853
VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854
VIBO VALENTIA	SPADOLA	I884
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204

23A06823

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alizapride cloridrato, «Limican».

Estratto determina AAM/PPA n. 775/2023 del 1° dicembre 2023

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale «LIMICAN»:

Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati del medicinale per ottemperare alla richiesta del CMDh a seguito della procedura PSUSA/00000091/202101, per allineare i testi a dati più aggiornati e armonizzarne le informazioni con quelle degli altri prodotti registrati in Europa.

Si modificano i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.2, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6 del foglio illustrativo; aggiornamento delle etichette, per tutte le sezioni del confezionamento primario e secondario, in accordo al QRD *template* nella versione corrente.

La descrizione delle seguenti confezioni e viene aggiornata secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea da:

025575010 - «50 mg compresse» 20 compresse

025575059 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 4 fiale 2 ml

a

025575010 - «50 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al

025575059 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 4 fiale in vetro da 2 ml

Confezioni A.I.C. n.:

025575010 - «50 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al

025575059 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 4 fiale in vetro da 2 ml

025575061 - «50 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Acarpia Farmaceutici S.r.l., codice fiscale 11607280010, con sede legale e domicilio fiscale in Via Saluzzo, 100, 10126 Torino, Italia

Codice pratica: VN2/2023/172

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06742

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di betametasone dipropionato/acido salicilico, «Diprosalic».

Estratto determina AAM/PPA n. 777/2023 del 1° dicembre 2023

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «DIPROSALIC», anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

Confezione: «0,05% + 2% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml in ldpe

A.I.C. n. 023839032 (base 10) 0QRJ9S (base 32)

Forma farmaceutica: soluzione cutanea

Principi attivi: betametasone dipropionato + acido salicilico

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale «Diprosalic»:

Tipo IB, n. 1, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *e)* Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili:

Tipo IA_{IN}, n. 1, B.II.b.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. Compresi il controllo dei lotti/le prove:

Tipo IA_{IN}, n. 1, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* Sito di confezionamento secondario:

Tipo IB, n. 1, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *b)* Sito di confezionamento primario:

aggiunta del sito Organon Heist BV, Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgium, come sito di produzione, controllo, rilascio, confezionamento primario e secondario del prodotto finito.

Tipo IB, n. 2, B.II.e.1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; *a)* Composizione qualitativa e quantitativa; 2. Forme farmaceutiche semisolide e liquide non sterili:

Tipo IB, n. 1, B.II.e.4.a - Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario); *a)* Medicinali non sterili.

Tipo IA, n. 1, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *b)* Soppressione di una procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo.

Tipo IA, n. 1, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* Modifiche minori ad una procedura di prova approvata.

Tipo IB, n. 3, B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *a)* Modifica minore nel procedimento di fabbricazione.

Si modificano gli stampati, paragrafi 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto; il paragrafo 6 del foglio illustrativo; i paragrafi 4 e 12 del confezionamento secondario.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione della seguente confezione, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea:

da:

023839020 - «0,05 %+2 % soluzione cutanea» flacone da 30 g

a:

023839020 - «0,05 %+2 % soluzione cutanea» 1 flacone da 32.25 ml in hdpe

Titolare A.I.C.: Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Carlo Magno, 21, 00162, Roma, Italia

Codice pratica: N1B/2023/100

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

1. Le nuove confezioni del medicinale, di cui sopra, devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

1. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di notifica della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06743

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mifepristone, «Mifegyne».

Estratto determina AAM/PPA n. 787/2023 del 1° dicembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4, modifica dei paragrafi 4.4, 4.5 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiungere le informazioni relative all'uso nella compromissione epatica e per aggiornare le informazioni relative alle interazioni basati sugli studi di farmacocinetica eseguiti su donne con compromissione epatica moderata, con l'inibitore del CYP3A4 (itraconazolo) e con l'induttore CYP3A4 (rifampicina),

modifica del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto «Mifegyne» 200 mg compresse per ripristinare l'informazione sulla dose alternativa e per aggiungere l'aggiustamento di dose nel trattamento concomitante con induttori di CYP3A4, minori modifiche editoriali

relativamente al medicinale MIFEGYNE.

Confezioni:

A.I.C. n.:

038704019 - «200 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/AL;

038704021 - «200 mg compresse» 3 compresse in blister PVC/AL;

038704033 - «600 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/AL;

038704045 - «600 mg compresse» 8 compresse in blister PVC/AL;

038704058 - «600 mg compresse» 16 compresse in blister PVC/AL;

038704060 - «600 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice di procedura europea: NL/H/2937/001-002/II/043.

Codice pratica: VC2/2021/600.

Titolare A.I.C.: EXELGYN, con sede legale in 216, Boulevard Saint-Germain, 75007, Parigi, Francia.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto corretto ed approvato è allegato alla presente determina.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06744

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, «Geffer»

Estratto determina AAM/PPA n. 792/2023 del 1° dicembre 2023

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale GEFFER:

Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati del medicinale per introduzione di nuove informazioni di sicurezza. Si modificano i paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; modifiche formali, in accordo al QRD *template* nella versione corrente, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo ed etichette.

Confezione A.I.C. n.: 023358068 - «Granulato effervescente» 24 bustine da 5 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., codice fiscale n. 05849130157, con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 Milano, Italia.

Codice pratica: VN2/2023/43.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06745

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Voxisud».

Estratto determina AAM/PPA n. 794/2023 del 1° dicembre 2023

È autorizzata la variazione tipo IA, B.II.e.1.a)1, con la conseguente immissione in commercio del medicinale OSSIGENO VOXISUD nella confezione di seguito indicata:

confezione: «Gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 200 litri - A.I.C. n. 039160407 (base 10) 15C2LR (base 32).

Principio attivo: ossigeno.

Titolare A.I.C.: Voxisud S.r.l., codice fiscale n. 02509660607, con sede legale e domicilio fiscale in via Arpino, 24, 03036 Isola del Liri (FR), Italia.

Codice pratica: N1A/2023/1244.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06746

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Montepulciano d'Abruzzo».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 15 luglio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006 concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» che ha, tra l'altro, previsto il riconoscimento della sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria»;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2023, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo con sede in Ortona (CH), c/o Enoteca regionale d'Abruzzo - corso Matteotti - Palazzo Corvo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e, tra l'altro, la cancellazione della sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023;

Visto il provvedimento n. 0305867 del 13 giugno 2023 concernente la pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Casauria» e la trasmissione alla Commissione UE della relativa domanda di protezione;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica

ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» che prevede la cancellazione della sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» a decorrere dal conferimento, da parte della Commissione europea, della protezione delle DOP «Casauria» e della relativa iscrizione della denominazione nel registro delle indicazioni geografiche dell'UE di cui all'art. 104 del regolamento n. 1308/2013.

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA, CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO, DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MONTEPULCIANO D'ABRUZZO»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2023 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari,

ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19090

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

23A06833

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2023, n. 3, concernente il regolamento che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, n. 3, in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2023, n. 3, è stato adottato il «Regolamento che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, n. 3, in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)», ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007.

Il regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 4, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della comunicazione della sua adozione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06816

Adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2023, n. 5, concernente il regolamento che disciplina le funzioni di contabilità del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

In attuazione dell'art. 29, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2023, n. 5, è stato adottato il «Regolamento che disciplina le funzioni di contabilità del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)», ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007.

Il regolamento, ai sensi dell'art. 50, comma 4, entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2013, n. 1, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2013, n. 299.

23A06850

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-292) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100231215

€ 1,00